

RESOCONTO STENOGRAFICO

323.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		PRESIDENTE . . .	35591, 35592, 35593, 35595, 35597, 35599, 35600, 35603, 35605, 35607, 35609, 35610, 35611, 35616, 35617, 35622, 35623, 35624, 35625, 35626, 35627, 35628, 35629, 35630, 35631, 35632, 35633, 35634, 35635, 35636
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- bis del regolamento)	35651	ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	35593
(Autorizzazione di relazione orale)	35652	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	35603, 35610, 35624, 35634
(Trasmissione dal Senato)	35651	CANNELONGA SEVERINO (PCI)	35631
Disegno di legge di conversione (Di- scussione e approvazione):		CARIA FILIPPO (PSDI)	35600, 35624
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni ur- genti in materia di esonero dall'ob- bligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143 (4048).		D'AMATO CARLO (PSI)	35623
		D'AMATO LUIGI (FE)	35627
		DONATI ANNA (Verde)	35633
		FERRI ENRICO, <i>Ministro dei lavori pub- blici</i>	35595, 35609, 35622, 35630
		FRONZA CREPAZ LUCIA (DC)	35623

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PAG.	PAG.
GUERZONI LUCIANO (<i>Sin. Ind.</i>)	PRESIDENTE
LABRIOLA SILVANO (<i>PSI</i>)	CAVICCHIOLI ANDREA (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> . .
LUCCHESI GIUSEPPE (<i>DC</i>) 35610, 35625, 35631, 35634	
MACCHERONI GIACOMO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> .35594, 35608, 35622, 35636	Disegno di legge di conversione (Di-
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>)	scussione e approvazione):
PIRO FRANCO (<i>PSI</i>)	S. 1804 — Conversione in legge, con
RONZANI GIANNI WILMER (<i>PCI</i>)	modificazioni, del decreto-legge 2
TAMINO GIANNI (<i>Misto</i>)	giugno 1989, n. 212, recante dispo-
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) 35595, 35623, 35625, 35628, 35629	sizioni urgenti per l'esonero dalle
TESTA ANTONIO (<i>PSI</i>), <i>Presidente della</i>	sanzioni per le dichiarazioni dei
<i>IX Commissione</i>	redditi presentate tardivamente
35605, 35627, 35628, 35635	entro il 5 giugno 1989 e per i versa-
USELLINI MARIO (<i>DC</i>)	menti di imposta effettuati entro la
	stessa data, nonché disposizioni per
	la sospensione degli effetti dell'arti-
	colo 26, comma 8, del decreto-legge
	2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
	modificazioni, dalla legge 27 aprile
	1989 n. 154 (<i>approvato dal Senato</i>)
	(4075).
Disegno di legge di conversione (Se-	PRESIDENTE
guito della discussione e approva-	de LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di</i>
zione):	<i>Stato per le finanze</i>
S. 1822. — Conversione in legge, con	ORCIARI GIUSEPPE (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> . . .
modificazioni, del decreto-legge 15	35649
giugno 1989, n. 232, recante au-	
mento del ruolo organico del perso-	Proposte di legge:
nale della magistratura e del perso-	(Annunzio)
nale del Ministero di grazia e giu-	(Approvazione in Commissione) . . .
stizia - Amministrazione giudiziaria	
della IV e III qualifica funzionale,	Proposta di legge costituzionale:
nonché assunzione straordinaria di	(Annunzio)
personale addetto al servizio auto-	
mezzi (<i>approvato dal Senato</i>)	Interrogazioni e interpellanze:
(4083).	(Annunzio)
PRESIDENTE . . .35636, 35637, 35639, 35643, 35645	
CICONTE VINCENZO (<i>PCI</i>)	Calendario dei lavori dell'Assemblea
MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>PSI</i>), <i>Rela-</i>	per il periodo 26-27 luglio 1989:
<i>tore per la II Commissione</i> .35637, 35643	PRESIDENTE
SAPIENZA ORAZIO (<i>DC</i>), <i>Relatore per l'XI Com-</i>	35650
<i>missione</i>	
35636, 35642	Documento di programmazione econo-
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>)	mico-finanziaria:
35644	(Assegnazione alla Commissione bi-
VASSALLI GIULIANO <i>Ministro di grazia e</i>	lancio ai sensi del primo comma
<i>giustizia</i>	dell'articolo 118-bis del regola-
35637, 35643	mento)
	35652
Disegno di legge di conversione (Rinvio	
alla Commissione):	Domanda di autorizzazione a proce-
Conversione in legge, con modifica-	dere in giudizio ai sensi dell'arti-
zioni, del decreto-legge 5 giugno	colo 96 della Costituzione: contro il
1989, n. 215, recante norme in ma-	deputato Franco Nicolazzi, nella
teria di trattamento ordinario di di-	sua qualità di ministro dei lavori
soccupazione e di proroga del trat-	pubblici pro tempore, per con-
tamento straordinario di integra-	corso — ai sensi dell'articolo 110
zione salariale in favore dei dipen-	del codice penale — nel reato di cui
denti dalle società costituite dalla	all'articolo 319, primo e secondo
GEPI SpA e dei lavoratori edili del	comma, n. 1, dello stesso codice
Mezzogiorno, nonché di pensiona-	
mento anticipato (4004).	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PAG.	PAG.
<p>(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) ovvero, alternativamente, nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, e 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 319, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata) ovvero, alternativamente, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata); e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (doc. IV-bis, n. 3) (Esame):</p>	<p>PRESIDENTE 35650 FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 35650</p> <p>Gruppo parlamentare: (Modifica nella costituzione) 35658</p> <p>Sull'ordine dei lavori: PRESIDENTE . . 35646, 35650, 35652, 35653, 35654 BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) . . 35652, 35653 NUCCI MAURO ANNA MARIA (DC) 35653 PIRO FRANCO (PSI) 35654</p> <p>Votazioni nominali . . 35623, 35624, 35629</p> <p>Votazione finale di disegni di legge . 35636, 35645, 35649</p> <p>Ordine del giorno della prossima seduta 35654</p>

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

La seduta comincia alle 9,30.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 luglio 1989.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143 (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal

secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 238 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4048.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, desidero fare un richiamo all'articolo 79, comma 4, del regolamento.

Tutti i colleghi sanno che quando eravamo studenti di scuola media i più bravi in algebra, con una serie di moltiplicazioni tra termini di segno positivo e di segno negativo, riuscivano attraverso un'equazione a dimostrare che 1 è uguale a 0.

Però non ho mai visto nessuno, signor Presidente, che sia riuscito a dimostrare che 9 è uguale a 14. Neanche i più bravi in algebra ci sarebbero riusciti! Oggi invece abbiamo visto che 9 è stato fatto diventare uguale a 14.

Benché si tratti di un fatto che ha rilevanza regolamentare, signor Presidente, ho voluto iniziare il mio intervento cercando di non drammatizzare. Il fatto è che la Commissione trasporti, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 4048 da lei testé indicato, ha nominato per la discussione davanti all'Assemblea un Comitato composto di 14 membri.

Ora, rileggendo più volte il comma 4 dell'articolo 79, io mi sono convinto che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

questo è assolutamente al di fuori del regolamento. Tale norma, infatti, dispone: «Al termine della discussione, la Commissione nomina un relatore ed un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze (...)».

Perché non è stato rispettato il comma 4 dell'articolo 79? Per garantire — così è stato detto, in via informale — a tutte le minoranze la possibilità di partecipare a questo Comitato. Ma il regolamento non dice questo: il regolamento dice che le minoranze debbono essere rappresentate in modo proporzionale nell'ambito dei 9 componenti: esattamente il contrario di quanto è stato fatto!

Signor Presidente, io la prego di accogliere questa mia richiesta e di invitare la Commissione a rispettare il comma 4 dell'articolo 79 del regolamento. La cosa non è difficile, visto che dei 14 componenti il Comitato uno è lo stesso relatore, che non deve essere considerato in questo numero, e un altro è il presidente, anch'egli da non computare. In pratica, si tratta di ridurre di 3 unità i componenti il Comitato; dopo di che sarà senz'altro possibile proseguire nei nostri lavori.

Debbo aggiungere che all'interno del Comitato dei nove le maggioranze vengono modificate quando, come per esempio in questo caso, il numero viene elevato da 9 a 14. Ed è anche questo, oltre al desiderio di rispettare il regolamento, il motivo per il quale poniamo la questione.

Devo dire che se altre volte si è fatto in questo modo, signor Presidente, dev'essere considerato un precedente contro il regolamento, e quindi un precedente al quale non ci si può richiamare. Se in questa Camera è necessario cambiare il regolamento abbastanza frequentemente, ritengo che ciò debba avvenire attraverso le procedure previste, e non quindi attraverso iniziative di singole Commissioni, che finiscono con il porre la procedura di esame di un provvedimento di legge al di fuori dei limiti regolamentari, inficiando lo stesso esame da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento dell'onorevole Pazzaglia darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore a favore ed uno contro.

ANTONIO TESTA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Più che parlare contro, in realtà, vorrei fornire un chiarimento.

L'onorevole Pazzaglia ha sollevato una questione direi letterale. È vero che in seno alla Commissione è stato costituito un Comitato di 14 membri; ma è altrettanto vero che non è la prima volta che ciò avviene. Si tratta di una prassi ormai seguita da molto tempo.

La norma regolamentare infatti dice anche che ogni gruppo deve essere rappresentato. Ora, poiché i gruppi sono undici, è evidente che fin dall'inizio i componenti dovranno essere 11. Vi è poi da tener presente un criterio di proporzionalità tra i gruppi maggiori e quelli minori. Non da oggi, non da questa legge e nemmeno da questa legislatura si è seguita una prassi per cui è stata assicurata sia la rappresentanza, sia la proporzione dei vari gruppi.

A ciò debbo aggiungere che il voto che si esprime sugli emendamenti è un voto ponderato, che tiene cioè conto dell'orientamento della maggioranza dei gruppi con riferimento alla loro consistenza, e non alla rappresentanza unitaria.

La Giunta per il regolamento, se lo riterrà opportuno, potrà dare senz'altro una interpretazione ufficiale a questa norma regolamentare. In ogni caso, noi non abbiamo certo inteso compiere una particolare vessazione del regolamento, ma semmai dare una rappresentanza ed una voce a tutti coloro che fanno parte della Commissione.

Questa, lo ripeto, è la prassi che si è instaurata. Nel caso specifico, poi, c'è da dire che i parlamentari presenti non raggiungevano neppure il numero di nove...

CARLO TASSI. No, siete in tre!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

ANTONIO TESTA. Non vi è stata una sovrabbondanza di presenze tale da rendere difficile la partecipazione di coloro che fossero interessati a discutere e a decidere. Durante l'esame degli emendamenti il numero dei presenti è stato inferiore a nove.

Comunque, al di là di tale questione contingente, rimane questo problema: il Comitato si chiama «dei nove», ma i gruppi sono più di nove e nel regolamento c'è scritto che nel Comitato si deve garantire una partecipazione proporzionale. Si vota del resto, come si usa dire, per gruppi a livello ponderato, per cui ci è sembrato che seguire una simile prassi non sconvolgesse la vita democratica di questo Parlamento.

In ogni caso, ci rimettiamo alle decisioni che la Presidenza e la Giunta per il regolamento vorranno assumere per definire la questione.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che l'onorevole Pazzaglia abbia sollevato un problema che ha una consistenza oggettiva. Non voglio con questo dire che il comportamento della Commissione sia tale da invalidare la procedura d'esame del provvedimento in discussione; dico però che forse sarebbe opportuno che la Presidenza valutasse, anche in sede di Giunta per il regolamento, l'opportunità di affrontare la questione.

In effetti da un lato vi è il problema della proporzionalità, che però non è risolto dal regolamento; dall'altro vi è quello delle maggioranze che si creano all'interno del Comitato dei nove. L'onorevole Pazzaglia ha perfettamente ragione nel sostenere che queste maggioranze non devono essere determinate dalla casualità, bensì dall'effettiva composizione del Comitato dei nove, ai termini del regolamento.

Non intendo esprimere giudizi in ordine ad una possibile soluzione del problema, in quanto ritengo che debba essere compiuta

una pacata riflessione tra i gruppi. Non vorrei però che la prassi prevalesse: se il regolamento dovrà essere superato sotto questo aspetto, allora è giusto che lo si modifichi. Sono comunque contrario ad una prassi consolidata che superi in pratica la lettera e lo spirito del regolamento. Per tale ragione, ritenendo utile che sia stato sollevato il problema e pur non proponendo al momento una soluzione al riguardo, credo che la Presidenza debba al più presto occuparsene in sede di Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Personalmente sono molto sensibile alle ragioni della matematica e credo che la politica non possa alterare la logica dei numeri. Tuttavia, in ordine alla ricognizione della prassi è indubbia la validità delle considerazioni fatte dal presidente della Commissione, onorevole Testa. Nelle ultime due legislature è invalsa, infatti, la prassi, per consentire una rappresentanza proporzionale dei vari gruppi, di allargare la rappresentanza dei gruppi stessi, per cui l'articolo del regolamento richiamato dal collega Pazzaglia è stato interpretato in conformità.

C'è da dire anche che i problemi inerenti alle votazioni, come è stato rilevato dal collega Testa, sono stati risolti nel pieno rispetto del principio della proporzionalità, attraverso il calcolo del voto ponderato.

Personalmente non posso però essere insensibile alle considerazioni svolte. La prassi sopra illustrata può essere oggetto di riesame, nelle sedi competenti, al fine di valutarne la congruità rispetto alle norme regolamentari, per cui investirò della questione il Presidente della Camera perché si approfondisca il tema nei suoi termini generali.

Do comunque atto alla Commissione di aver seguito una prassi costante e che pertanto, allo stato, costituisce un necessario punto di riferimento. Vi è per altro, come ho detto, un'esigenza di chiarificazione che dovrà essere approfondita e di ciò sicuramente si farà carico il Presidente della Camera, ai fini di eventuali iniziative *de iure condendo*.

Ringrazio tutti i colleghi intervenuti per

il contributo che hanno voluto dare al dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il Presidente del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta dell'11 luglio scorso la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Maccheroni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione del presente provvedimento ha consentito alla IX Commissione trasporti di riordinare una materia che ha subito numerose modifiche, soprattutto — come in questo caso — attraverso decreti-legge del Governo.

Ci è sembrato utile operare tale riordino per rendere più chiaro il confronto e il voto dell'Assemblea, ma soprattutto per far sì che la lettura dei provvedimenti da parte dei cittadini fosse più chiara e più semplice. Secondo questa logica è stata fissata un'unica data per l'entrata in vigore delle varie misure, che è quella del 26 aprile 1990. È stata anche fissata a 12 anni l'età dei passeggeri soggetti alla normativa.

Inoltre, si è meglio precisata la obbligatorietà dei seggiolini e dei sistemi di ritenuta, in rapporto sia all'età sia al numero dei passeggeri, prevedendo anche l'ipotesi della presenza di un accompagnatore.

Si sono poi limitate le esenzioni, soprattutto per le forze di polizia, per i vigili urbani e, in generale, per dipendenti dello Stato, anche per evitare di dare l'impressione di una sorta di differenza di trattamento fra queste categorie e i comuni cittadini.

Desidero sottolineare che la Commissione ha definito i vari punti dell'articolato ispirandosi sempre al concetto fondamentale, che voglio anche qui richiamare, della sicurezza dei trasportati. La stampa ed anche alcuni emendamenti presentati da

collegi si sono fatti interpreti del disagio incontrato dal cittadino quando deve provvedere all'allacciamento e allo slacciamento delle cinture nell'arco di pochi secondi. La Commissione si è fatta carico di questi aspetti, senza però perdere la strada maestra, cioè l'esigenza di garantire, con un sistema di ritenuta o con la presenza di un accompagnatore, la sicurezza dei ragazzi e dei bambini. Si tratta di un tema che è stato addirittura oggetto di confronto in sede di Nazioni Unite; e i dati e le statistiche elaborati anche a livello internazionale ci confortano in questo indirizzo e in questa scelta in tema di sicurezza.

In coerenza con l'invito che anche in Commissione le è stato più volte fatto, onorevole ministro, ci auguriamo che sia questa l'ultima misura correttiva parziale adottata dal Parlamento in materia, e che ci si avvii finalmente ai necessari provvedimenti organici. Mi riferisco innanzitutto a quello relativo al cosiddetto «pacchetto della sicurezza», che il Governo ha già presentato, nel quale si prevede un'iniziativa organica e preventiva di educazione da portare avanti nelle scuole, essenziale per ogni determinazione relativa a provvedimenti come quelli per il conseguimento e la gestione della patente e, più in generale, quelli finalizzati alla sicurezza stradale.

Il pacchetto concernente la sicurezza rappresenterà un terreno organico di confronto, insieme alla riforma del codice stradale, che non ha più senso mantenere nell'attuale formulazione, anche se dobbiamo rilevare che con le misure legislative varate negli ultimi anni si è già provveduto a modificarne diverse parti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, senza entrare più diffusamente nel merito del testo che dovremo esaminare, ho ritenuto opportuno illustrare brevemente gli elementi fondamentali scaturiti dal confronto avvenuto in Commissione e che mi auguro siano posti al centro delle determinazioni dell'Assemblea ai fini di un voto positivo.

La Commissione ha esaminato numerosi emendamenti di rilevante importanza, accogliendone alcuni e respingendone altri. Anche nella giornata di ieri sono pervenuti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

alla Commissione alcuni emendamenti, che essa ha però ritenuto a maggioranza non conformi all'indirizzo fondamentale prescelto, che è quello della sicurezza dei trasportati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

ENRICO FERRI, Ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli deputati, sono lieto che il testo in esame affronti il problema e la filosofia della sicurezza stradale in un'ottica di grande equilibrio e ragionevolezza.

Il provvedimento si inserisce in modo logico e razionale in un quadro generale della sicurezza che l'onorevole relatore ha molto puntualmente richiamato e che credo debba suscitare l'unanime sforzo di tutte le forze politiche per definire al più presto il disegno di legge di delega per la riforma del codice della strada. Credo che questo sia il punto d'arrivo cui tendere. Occorre tuttavia preparare questa riforma attraverso provvedimenti come quello oggi in esame, che cercano di conciliare la sicurezza con la ragionevolezza dei comportamenti.

La discussione che ha preceduto ed accompagnato il provvedimento è stata a mio parere correttamente impostata; ed oggi si incentrerà su alcuni tipi di comportamento, in particolare quelli che si determinano all'interno degli autoveicoli, che certo corrispondono ad esigenze di non facile soddisfacimento, sia per quanto riguarda la composizione delle famiglie sia per le caratteristiche delle varie zone urbane ed extraurbane.

Certo esistono alcuni dati costanti, dettati dall'esperienza, che non possono essere trascurati, per la loro obiettività. Da tale punto di vista il testo all'esame della Camera è da ritenersi corretto, poiché tende a conciliare nel miglior modo possibile tutte le diverse esigenze, ma anche a porre dei punti fermi. Alla sicurezza, infatti, o si crede o non si crede, e qualsiasi tipo di accondiscendenza finirebbe per tradire la filosofia portante delle misure in esame. Dati, statistiche, osservazioni ed

esperienze sono a tal fine assai chiari: sarò in grado di metterli a disposizione della Camera sia in sede di replica, sia nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, se ci limitassimo ad ascoltare il tono suadente, la nobile retorica, la capacità di espressione del pretore di Pontremoli, dovremmo dire: «Ha ragione. Sdiamoci, abbiamo finito!».

La realtà è invece tutta diversa. Quella del ministro non è una logica «ferrea», non poggia su solide basi. Egli ha preso in esame una parte del problema circolazione stradale ed in maniera arrogante ha preteso di avere la verità in tasca e di imporla; ed occorre ammettere che ci è riuscito. È riuscito ad imporre le cose più inaccettabili, anche a chi sa cosa voglia dire viaggiare.

Chi vi parla ha 3 milioni e mezzo di chilometri sulle spalle, anzi ormai sono di più perché tali erano fino all'acquisto dell'ultima «Thema» che comunque, forse per le maledizioni del ministro Ferri, ha avuto per tre volte la testata bruciata in un mese, sicché sono dovuto anch'io andare a 110 chilometri l'ora...

La sua logica, dicevo, signor ministro, ha considerato solo una parte del problema ed ha mancato le soluzioni.

Signor ministro, lei parla di sicurezza. Ed allora, prima di tutto, come si danno le patenti in Italia, a chi si danno e come si mantengono? Si consente che una persona che ha dato un esame girando esclusivamente nel centro cittadino vada in autostrada con qualsiasi automobile, senza avere mai provato quella sulla quale viaggerà, dal momento che ha guidato solo l'autovettura dell'autoscuola. Si consente al tossicomane (voi lo chiamate tossicodipendente; io lo chiamo tossicomane, perché così lo definisce la medicina) di viaggiare quando è già classificato come tale, cioè come cronico ammalato di questo or-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

rendo morbo, e quindi pericolosissimo per la gente. Si consente alla gente di guidare in stato di ebbrezza, o meglio non si fa niente per impedirlo.

La prima sicurezza consiste nel fatto che chi guida l'automobile sappia davvero guidarla! Fintantoché non avrete la capacità di garantire con la vostra patente che il cittadino che sale sul veicolo sappia guidare, non avete diritto di parlare di sicurezza della strada! Non ne avete il diritto perché non ne avete la capacità né la competenza!

In secondo luogo, la patente non abilita. Tale documento è ottenuto con criteri sbagliati, senza che si preveda, in Italia (non mi interessa quel che fanno all'estero: io sono italiano e voglio vivere qui, tra italiani), una patente graduata a seconda dei mezzi che si vanno a guidare. È dunque all'insegna della casualità, della precarietà, dell'esperienza guadagnata molto spesso soltanto a suon di incidenti, che la gente impara a guidare l'automobile.

Se questo vi sembra un criterio da anno 2000, vuol dire che non capite niente di cosa sia l'anno 2000! Se lei crede, ministro Ferri, che questo sia un sistema attraverso il quale l'Italia potrà fare bella figura nella Comunità economica europea (visto che lei finalmente se ne andrà a Bruxelles e ci libererà della sua non certo a me gradita presenza al Ministero dei lavori pubblici), ha sbagliato tutto.

Credo che proprio un territorio, come quello italiano, che è servito da un certo sistema autostradale (la legge deve essere sempre collegata al territorio, al popolo, alle abitudini, alle consuetudini, ai costumi, agli usi, al modo di vivere, che non è uguale per tutti), debba avere un sistema originario e valido.

Quindi, controlli sulle patenti, controlli preventivi sull'etilismo, sistemi di sicurezza obiettivi! Signor ministro, vuole essere sicuro che in caso di incidente non succeda niente? Renda allora obbligatorio quel sistema che provoca la fuoriuscita di un pallone che si gonfia al momento dell'impatto; in tal modo si eviteranno incidenti gravi almeno per gli occupanti dei posti anteriori dell'autoveicolo. Ma sono

cose che non avete neppure pensato! Aprite solo la bocca e date fiato...!

Uno slogan dice: «Ferri pensa alla tua vita». Lei pensi pure alla vita degli altri: io penso alla mia pelle! E ci penso anche in termini epidermici, nel senso che l'epiderma, è soggetto, con le cinture di sicurezza, ad un continuo sfregamento che nei mesi estivi provoca arrossamenti. Un fascista, nero come me, con una striscia rossa a metà del torace è ridicolo... Io non voglio diventare ridicolo solo perché lei, signor ministro, ha adottato alcuni provvedimenti in maniera ridicola.

MAURO MELLINI. Ti puoi mettere le magliette napoletane con la striscia!

CARLO TASSI. Sì, ma non importo da Napoli alcunché!

Signor ministro, capisco che si imponga alle case produttrici di installare tutti i possibili sistemi di sicurezza, tra i quali le cinture (ammesso che siano sicure!), ma se ella avesse avuto la bontà, anzi se avesse adempiuto al dovere di leggere l'interrogazione riguardante il profilo tecnico di tali misure, pubblicata sul resoconto sommario della Camera il 7 giugno 1989, la sua mente sarebbe stata sfiorata da qualche dubbio; ammesso che la sua mente sia aperta ai dubbi. Da come si sta comportando, infatti, sembra a me che il *dubito ergo sum* sia per lei un errore logico e razionale.

Le avevamo anche suggerito che quel tipo di cinture era sbagliato. Come mai i piloti di formula uno montano un altro tipo di cinture, quelle a bretella con una doppia intersezione sul petto? Ci pensi un momentino! Certo, vi sta riflettendo quella signora alla quale si è spappolato il fegato a causa della cintura di sicurezza posta sull'addome e ci stanno pensando i familiari di quei due o tre ragazzi che sono morti bruciati perché non sono riusciti a sganciare le cinture al momento giusto!

È inutile dire: pensiamo alla sicurezza! Che bella cosa il gioco delle parole, onorevole Maccheroni! Belle cose! Non basta dire: pensiamo alla sicurezza; bisogna avere la nozione della sicurezza, bisogna

avere l'esperienza della vita, bisogna saper andare in automobile per conoscere quali siano le misure sicure e quali quelle dannose!

Una persona che guidi molto e viaggi molto è costretta a farlo di notte quando ci sono quelli che chiamate i «killer-TIR» e non ci sono i guidatori della domenica. Ma lo sapete che in Italia è più sicuro viaggiare di notte che di giorno, proprio perché la notte non ci sono quei guidatori che hanno preso la patente senza sapere neanche che cosa significhi guidare, dal momento che hanno dato l'esame soltanto in città?

Se si vuole impostare il problema in termini di sicurezza, si deve parlare (come avete fatto giustamente, anche su mio suggerimento, e ve ne ho dato atto) di educazione stradale nelle scuole. Ma dopo l'educazione stradale scolastica preventiva, bisogna insegnare alla gente a guidare, lasciando che a portare la macchina siano soltanto coloro che lo sanno fare. Si deve permettere di guidare soltanto a coloro che fisiologicamente e biologicamente non costituiscano una mina vagante, come invece sono i tossicomani che da un momento all'altro possono perdere la capacità fisica e mentale di reagire adeguatamente ai rischi che si presentano nella circolazione stradale.

E poi, signor ministro, lei che è stato il responsabile dei lavori pubblici, ha mai pensato che sugli autobus, i treni, i tram, i filobus la gente gira senza cinture di sicurezza, in piedi? Quando sono stipati, corrono pochi rischi; ma quando ci sono sette o otto persone in piedi su autobus che ormai sono lunghi dodici metri, quale sicurezza può garantire loro?

Non soltanto lei impone ai privati, in casa loro, la presenza di mezzi di sicurezza, ma ne limita la libertà. Impone ai privati cittadini di seguire i «suoi» criteri di sicurezza, signor ministro, per la loro personale difesa, perché — lei asserisce — pensa alla loro vita. Ma non prende, per altro, in considerazione i mezzi pubblici, quelli che sono di proprietà dello Stato, degli enti pubblici (regioni, province, comuni ed aziende municipalizzate), ai quali lei avrebbe l'obbligo, anche per dare il

necessario esempio, di imporre i sistemi di sicurezza. Li provi, li inventi, faccia quello che crede, ma prenda in considerazione il settore pubblico prima di guardare all'automobile del privato!

Si è poi esentata la polizia, si sono esentate determinate categorie...

GIUSEPPE LUCCHESI. No, non hai letto il decreto-legge!

CARLO TASSI. Onorevole Lucchesi, non si preoccupi! Mi faccia fare una figuraccia! Poi, alla fine del mio intervento me lo farà notare; se invece mi avverte preventivamente riesco ad evitare di farla...

Le limitazioni che avete imposto sono prive di funzionalità perché le esenzioni sono tutte basate su un sistema burocratico che non ha senso.

Lo sa quanto tempo occorre per un certificato di quel tipo? Nelle grandi città occorrono mesi; le USL non funzionano.

Perché allora non accogliete il sistema da noi proposto, che prevede l'autocertificazione? Il cittadino dichiara, sotto la sua responsabilità, che nelle sue condizioni personali non intende, non può, non vuole ottemperare ad un obbligo. Lo dichiara, lo deposita ed è fatto.

Vede, signor ministro, imponendo la produzione di una certificazione si viola l'articolo 32 della Costituzione, relativo alla tutela della salute, che è tale anche in termini sociali, in quanto garantisce la segretezza. Per quale motivo si deve obbligare il cittadino a far sapere che è ammalato, a far vedere all'inclito ed al volgo, al vigile urbano ed al poliziotto della strada il certificato secondo il quale si soffre di un'affezione cutanea di rilevante entità, una psoriasi, ad esempio? E pensare che, nel rispetto del diritto dell'ammalato alla segretezza, non si può neanche imporre a coloro cui si dovrebbe ingiungere di farsi curare (vedi ancora una volta i tossicomani), la necessaria cura.

Quindi usate il concetto di sicurezza, di tutela della salute, di difesa della personalità a seconda di come vi fa comodo: ma non vi è mai una volta in cui rispettate tali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

principi nella sostanza. Infatti lasciate salire sulle auto veloci chi non sa guidare, non mettete a disposizione del cittadino alcuno strumento o scuola che gli dia la possibilità di una esperienza preventiva, non graduate le patenti, non controllate gli etilici né i tossicomani.

Pensiamo alle piccole città, dove vive la povera gente, che non è importante e non ha a disposizione l'elicottero dei carabinieri, come ha il ministro Ferri, che ne fa uso ed abuso nella zona del Pontremolese; pensiamo a noi poveretti, costretti dalla nostra vita — della quale siamo fieri, sia ben chiaro — a girare in automobile nei vecchi centri. Lo sa che è difficile girare per uscire da una strada piuttosto stretta, incrociare e mettere fuori la testa quando la cintura magari si blocca?

A mio giudizio l'obbligo deve riguardare la presenza dello strumento che ritenete di sicurezza, non il suo uso. E non mi si venga a dire che anche le altre limitazioni, come ha detto nobilmente l'onorevole Maccheroni, danno fastidio. Certo, è così; ma le strisce pedonali, onorevole Maccheroni, servono ai pedoni per attraversare; è la loro libertà che deve essere tutelata, la loro libertà di movimento deve essere garantita. La cintura di sicurezza deve servire a me; mi lasci decidere della mia pelle, onorevole Maccheroni. Le chiedo di poter decidere della mia pelle, nel senso di epidermide; neanche vita, pelle! Un paese che non prevede la punizione del suicidio neanche nell'unica possibile forma del tentato suicidio, come accade in Svezia, per quale motivo deve imporre un sistema di sicurezza che a mio giudizio — ed è così anche per la scienza fisica e la dinamica — è tecnicamente sbagliato?

Se leggeste gli atti, se vi informaste invece di venire qui a leggere il compitino che avete preparato a casa, se aveste studiato il problema, se magari qualcuno che se ne intende, che non è un guidatore della domenica e non si occupa di automobili solo perché legge *Quattroruote*, vi avesse dato qualche consiglio...

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Ci dia ripetizioni, Tassi, verremo da lei!

CARLO TASSI ...qualcuno che la strada la utilizza, la conosce, la soffre, la rischia, forse vi sarebbe sorto qualche dubbio, invece dell'invidiabile sicurezza che mi fa ricordare «le armate che risalivano...», secondo il noto proclama della vittoria firmato Diaz.

Signor ministro, sugli aerei ci sono le cinture; sono obbligatorie nel senso che gli addetti invitano ad allacciarle, ma non è prevista al riguardo alcuna sanzione. Eppure sull'aereo, data la velocità dovrebbe sempre e comunque essere obbligatorio tenerle allacciate, non soltanto al momento della partenza e dell'arrivo. E i vuoti d'aria, la perdita di controllo di un motore su due, la virata stretta per evitare qualche oggetto non identificato che sta venendo contro il velivolo? Signor ministro non ritiene che, seguendo la sua logica, dovrebbe imporre anche al passeggero dell'aereo la cintura di sicurezza per tutta la durata del viaggio?

Perché, poi, in quel caso non vi è sanzione, che sussiste invece in quello del quale ci occupiamo?

Voi considerate il cittadino un suddito cui imporre con repressione — perché questa è la vostra logica, la repressione — il comportamento che volete si tenga, convinti di essere nella verità e nella giustizia.

In realtà, ritenete che tutti gli imbecilli debbano fare quel che voi volete perché solo voi sareste dotati di intelligenza; ma molto spesso siete solo portatori sani di quel morbo definito intelligenza.

Vorrei sapere per quale motivo per chi viaggia in aereo non sia previsto un obbligo analogo e non siano stabilite sanzioni; anche per questo credo sia opportuno riconsiderare tutta la materia.

Avete già imposto i limiti di velocità, ed ora aggiungete l'uso delle cinture di sicurezza; perché non dobbiamo cogliere questa occasione per ritenere che, avendo aumentato i sistemi di sicurezza, sia possibile aumentare (almeno proporzionalmente) la velocità? In tal modo potremo evitare che si bruci la guarnizione della testata di alcune vetture obbligate a viaggiare troppo lentamente, che quindi sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

soggette a ritorni di fiamma che comportano gravi conseguenze; a meno che non siate amici della Lancia e desideriate che si continuino a vendere i suoi motori, proposti come completi, ma che spesso mancano di alcuni bulloni. Del resto, è giusto che il signor Agnelli abbia questa notazione nei resoconti parlamentari della seduta odierna: i motori Lancia sono venduti come completi, ma in realtà mancano dei cosiddetti «prigionieri»; forse perché anche Agnelli è amante della libertà.

Per il ministro Ferri le donne debbono essere incinte o «in cinte di sicurezza», altrimenti non possono circolare. Perché per loro si ritiene esistente un «rischio particolare»? Credo che a proposito delle donne in stato di gravidanza non si debba parlare né di rischio né, tanto meno, di rischio particolare; ritengo invece che la nostra Costituzione (che voi sostenete essere nata dalla Resistenza, ma poiché siamo tutti figli di nessuno a me non interessa chi ne sia il padre o la madre) consideri in termini positivi la vita dell'uomo ed inviti pertanto a ricercare la positività, l'elevazione, per così dire. Quindi la tutela della salute deve essere realizzata anzitutto in termini di prevenzione; ma allora non mi si deve parlare né di rischio né di particolare rischio, semmai di condizioni in cui anche psicologicamente la donna, la puerpera, si deve sentire sicura. Spetta a lei la decisione.

Avete stabilito che la donna deve decidere se abortire o meno, ma non le consentite di decidere se debba viaggiare con la cintura di sicurezza o no: questa è un'ignobile contraddizione! Queste considerazioni prendono in esame la vita delle persone, non le sue, signor ministro, che possiamo leggere sui manifesti elettorali. Questa è la vita, questa è la libertà! Questo significa difendere la personalità della donna nel momento più delicato ed importante della sua vita.

Lei s'impanca a stabilire che esiste un rischio particolare, ma come fa a guardarsi nello specchio dopo aver preteso, in modo così arrogante, di disporre che per la donna in gravidanza sussista un rischio particolare e che questo deve essere certi-

ficato, quando la donna può addirittura decidere se abortire o meno? Vi rendete conto del livello di imbecillità al quale avete ridotto il modo di legiferare?

PRESIDENTE. La prego, onorevole Tassi...

CARLO TASSI. Signor Presidente, ho usato il termine imbecillità dandogli un'accezione tecnica; del resto, basta consultare un vocabolario per sapere cosa significhi tale sostantivo.

Come dicevo, avete ridotto il modo di legiferare ad un alto livello di imbecillità.

Non credo di dover tediare oltre i colleghi, anche perché ritengo di avervi detto tutto e di essermi espresso in un modo tipicamente emiliano, per molti antipatico, per altri simpatico (per me molto simpatico), che comunque ha il vantaggio di farsi capire dall'inclito e dal volgo, quindi anche dall'onorevole Testa, dal Brennero al Capo Lilibeo. Infatti, il nostro dialetto non presenta inflessioni se non di carattere forse un po' volgare, che, per altro, proprio perché tali, ci consentono di essere compresi da tutti: il nostro dialetto non soggiace a questioni relative al nord, al sud, all'est o all'ovest.

Dalle nostre parti siamo abituati a parlar chiaro; Guareschi diceva: «Là nella bassa, dove il sole picchia forte, le passioni sono particolarmente arroventate», ed il modo di parlare è chiaro.

Ricordo sempre Giovannino Guareschi, perché era un uomo di buon senso che considerava la contesa delle umane cose secondo una generale bonomia, tipica della mia città e della mia gente. Ovviamente, l'unica eccezione sono io, che sono notoriamente cattivo! Tuttavia, signor ministro, io le porto la cattiveria che lei ha imposto alla gente, pensando a se stesso!

Ed io non posso continuare a non avvertirla che non si può imporre alla gente comportamenti contrari al buon senso; perché non è lecito che una «500» possa viaggiare alla stessa velocità di una *Rolls Royce* o di una Ferrari o di una *Thema*, magari perché la «500» costa poco, è la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

macchina del povero, mentre le altre sono le macchine del ricco! Questa è la vostra logica! Non è lecito per una ragione di sicurezza affermare quanto sopra, perché una «500» che viaggia a 90 chilometri orari è più pericolosa di una *Thema* o di una Ferrari che viaggino a 150 all'ora. Lo capiscono anche i bambini, signor ministro! Si adegui, visto che lei, giustamente, vuole imporre nelle scuole elementari anche l'inssegnamento dell'educazione stradale.

Non credo di dovervi tediare oltre; invito soltanto — anche se so che si tratta di un invito che cadrà nel vuoto — i rappresentanti dei gruppi (che sono diventati 14 con una operazione matematica tipica del vostro modo di vedere i regolamenti, anzi di non vederli, di stravolgerli, come stravolgete la logica, come stravolgete la fisica, la dinamica, la biologia, come avete stravolto tutto) a mettere il cittadino nelle condizioni di decidere da solo, perché, anche se non ve ne siete accorti, i cittadini sono maturi, non hanno bisogno che imponiate loro sicurezze; imponetele agli altri, a favore dei terzi, se volete anche dei trasportati che sono sempre terzi; ma l'autista (se gli avete dato una patente e se ritenete che essa sia valida) è in grado da solo di valutare se, quando, dove e come mettere la cintura di sicurezza.

Non dimentichiamoci che qualcuno la utilizzava anche prima dell'obbligo. Io stesso portavo il casco motociclistico quando gli altri ancora non lo indossavano: tuttavia, in città non riesco a portarlo e quindi ho smesso di andare in motocicletta. Non c'è niente da fare: in città il casco è dannoso, perché non si sente il traffico, non si avverte la circolazione, non si è presenti. È inutile che insistiate! Vi parla uno che in motocicletta ha percorso qualche centinaia di migliaia di chilometri, indenne e senza aver fatto male agli altri; il problema, infatti, non è aver percorso tanti chilometri, quanto non aver mai fatto male a nessuno, anche andando a velocità pazzesche! Bisogna imparare proprio attraverso l'esperienza, con il sistema galileiano, provando e riprovando, qualche volta andando pure a sbattere! Ma non è questo il problema.

È necessario adeguare, in termini di prevenzione, i sistemi perché — vedo in aula l'onorevole Donati che ha la mamma che guida a 60 all'ora sulla «126»! — non è importante andare piano; bisogna sapere andare su una «126» a 60 all'ora senza danneggiare la gente che magari viaggia a 90 all'ora. Tanta gente è pericolosa anche se va a 60 all'ora, perché bisogna saper guidare, e bisogna avere in mano macchine efficienti.

Esento i miei colleghi dal rituale applauso alla fine del mio intervento; credo che radio radicale sia in collegamento e pertanto so che l'applauso mi verrà dalla gente, quella che viaggia sulle strade (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, credo che il problema della sicurezza automobilistica riguardi tutti noi e, in effetti, molti di noi si sono occupati di tale questione anche in passato. Nella scorsa legislatura, infatti, l'onorevole Pattuelli ed il sottoscritto, insieme ad altri colleghi che si sono successivamente associati, presentammo una proposta di legge che prevedeva l'uso delle cinture di sicurezza.

Quando firmai quella proposta di legge lo feci non perché fossi convinto di aver risolto o comunque affrontato in maniera ottimale il problema della sicurezza, ma perché ero convinto di dover dare un contributo alla soluzione della questione della sicurezza sulle strade.

È passato del tempo; le cinture di sicurezza sono diventate una realtà e sono sorti i problemi legati proprio all'uso delle stesse.

Non voglio fare come il collega Tassi che ha parlato di tutto e di ogni problema, ma, al contrario, voglio cercare di restare nell'ambito dell'argomento in senso stretto. Quando alcuni di noi si sono resi conto delle obiettive difficoltà di utilizzare in senso ampio le cinture di sicurezza, è stata presentata una proposta di legge, firmata da decine di deputati di tutti i gruppi

politici, allo scopo di eliminare l'uso di dette cinture nei centri urbani dalle 7 del mattino alle 11 di sera.

L'adesione di moltissimi colleghi di diversi gruppi parlamentari ha dimostrato in maniera chiara come il problema sia profondamente sentito. Ed è sentito perché (a prescindere per ora da alcune osservazioni, non certo superficiali, attinenti al merito, sulle quali più avanti mi soffermerò) chi vive nei centri urbani sa che l'uso delle cinture di sicurezza è del tutto inutile, soprattutto per il fatto che si procede a passo d'uomo (e nella mia città, Napoli, la velocità è ancora più bassa).

Mentre l'iter della proposta di legge in materia proseguiva presso la Commissione competente, è stato presentato dal Governo il disegno di legge di conversione oggi al nostro esame. Siamo stati quindi costretti a presentare un emendamento, sottoscritto da numerosi colleghi, al quale tuttavia non hanno aderito tutti coloro che si sono fatti promotori della proposta di legge di cui parlavo. Pur trovandoci di fronte ad un problema che interessa tutta l'opinione pubblica (i cittadini, gli utenti), capita molte volte di assumere nei suoi confronti un atteggiamento distratto, finendo per non considerarlo con la dovuta attenzione.

Prima di soffermarmi sull'emendamento cui ho fatto riferimento, intendo svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Non posso certo limitarmi ad affermare che, come dicevo poc'anzi, l'uso delle cinture di sicurezza nei grandi centri urbani è del tutto inutile, dannoso ed anche impraticabile. Ho cercato di documentarmi seriamente sull'uso delle cinture di sicurezza in generale e, per riflesso, sulla sicurezza degli autoveicoli ed anche sullo specifico problema del loro impiego in città.

Il 27 e 28 aprile scorsi l'Automobil club d'Italia, l'ATA e l'ANFIA hanno tenuto un convegno in materia a Montecatini Terme. Credo che uno tra i tanti organismi competenti in tema di sicurezza delle auto e di uso delle cinture di sicurezza sia proprio l'Automobil club d'Italia che, con le due suddette associazioni, ha discusso ampia-

mente su tali questioni. Sono state presentate varie relazioni: non voglio tediarvi con la loro lettura, ma devo pur soffermarmi su di esse per dimostrarvi la serietà con cui i problemi sono stati affrontati.

La relazione più attinente al dibattito odierno riguarda l'analisi delle conseguenze su conducenti e passeggeri in relazione alla tipologia degli urti, redatta da Andrea Costanzo, professore associato di traumatologia all'università di Roma. Incaricato dall'Automobil club, il professor Costanzo ha studiato il problema con grande serietà ed impegno, predisponendo una relazione molto dettagliata, della quale sarebbe opportuno che non solo io ma tutti coloro che sono interessati a tali problemi (a cominciare dal ministro Ferri e dalla stessa Commissione competente) prendessero visione.

Entrando nel merito del problema della sicurezza, il professor Costanzo distingue tra sicurezza attiva e passiva, affermando che la prima «può essere definita nell'area di quei provvedimenti che possono essere adottati per evitare l'incidente prima che esso insorga o per limitare la gravità che l'incidente stesso può determinare. La sicurezza passiva riguarda, invece, gli aspetti e le caratteristiche che il mezzo meccanico e le infrastrutture esterne devono possedere per minimizzare in caso di incidente il danno alla persona.

Da quanto è stato sopra detto — prosegue la relazione — «si deduce che la sicurezza attiva investe globalmente tutti gli aspetti della sicurezza stradale, cioè l'uomo, il mezzo meccanico, l'ambiente, mentre la sicurezza passiva coinvolge essenzialmente il mezzo meccanico e parzialmente l'ambiente nei termini dell'influenza delle infrastrutture. I dati disponibili» (non si tratta semplicemente di affermazioni fini a se stesse, ma di veri e propri dati) «riguardano principalmente i casi nei quali il conducente rappresenta il punto di riferimento e, pertanto, per poter schematizzare il problema nei termini più semplici possibili consideriamo per il momento il caso in cui il guidatore è l'unico occupante del mezzo. In questo caso i dati disponibili dimostrano che, se l'autovei-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

colo urtato viene ad essere colpito dal lato del guidatore, i danni più gravi si verificano agli arti inferiori».

«Altro aspetto relativo alle conseguenze dell'urto per le accelerazioni che subisce il corpo del guidatore» — prosegue la relazione — «riguarda l'influenza delle cinture di sicurezza, come elemento di contenimento del movimento nei punti di contatto tra la cintura e il corpo. Si verifica così un'accelerazione con spostamento ancora maggiore tra testa e tronco, per il fatto che il tronco viene fissato nel suo movimento. Naturalmente, tanto maggiore è il freno che si impone al tronco e tanto maggiore sarà l'eccesso di accelerazione sulla testa.

Questa semplice osservazione vale a dimostrare i pericoli che si possono correre nei casi in cui un contenimento eccessivo del corpo crea danni inaccettabili alla colonna cervicale.

Un'indagine clinico-statistica da noi eseguita su pazienti osservati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma nell'arco di un anno solare (dal 1° dicembre 1987 al 30 ottobre 1988) ha evidenziato che su 12 mila casi di lesioni traumatiche 4 mila (pari al 30 per cento) sono dovuti ad incidenti stradali. Abbiamo analizzato quei casi che evidenziavano un interessamento della colonna cervicale a seguito di tamponamento. Questi sono stati 416, pari al 10 per cento di tutta la traumatologia stradale.

Voglio riportare in questa sede qualche dato relativo al nostro studio. Abbiamo controllato i nostri pazienti a distanza di sei mesi dal trauma: la sintomatologia clinica a distanza permaneva nel 52 per cento dei casi con prognosi maggiore di sette giorni.

Abbiamo completato in questo modo la panoramica degli urti laterali e abbiamo trattato indirettamente il problema del colpo di frusta negli scontri frontali e nei tamponamenti.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge n. 111 del 19 marzo 1988, contenente norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida

e per la prevenzione e la sicurezza stradale, così recita: 'Le cinture di sicurezza, di cui al comma 1, possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, muniti o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale'.

Non ci resta, quindi, che esaminare un altro aspetto, che è quello dei danni provocati al tronco dalle cinture di sicurezza. Ci riferiamo in particolare al caso in cui la cintura di sicurezza è costruita con soli attacchi a due punti o al caso in cui, per mal funzionamento, avviene una maggiore concentrazione di pressione sulla cintura addominale. I danni che ne possono derivare riguardano il coinvolgimento della parete addominale, degli organi endoaddominali e della colonna lombare. I casi più gravi ed estremi riguardano le lesioni interne e, se la forza di compressione insiste maggiormente, si arriva ad interessare anche la colonna vertebrale nella regione lombare. In questo caso si può verificare la frattura della vertebra e la rottura dei legamenti posteriori.

Analizzando alcuni studi sviluppati in paesi dove le cinture di sicurezza sono state già introdotte, abbiamo scelto i dati raccolti ed elaborati in un centro del Regno Unito, dopo un anno dall'introduzione dell'uso obbligatorio delle cinture, forniti dal dipartimento dei trasporti della Gran Bretagna.

Come si nota, l'impiego delle cinture di sicurezza ha creato nella quasi totalità dei distretti del corpo umano sensibili riduzioni delle lesioni. Si nota che, per quanto concerne le fratture dello sterno e le distorsioni cervicali, si è verificato, invece, un aumento. L'aumento delle fratture dello sterno viene spiegato con il fatto che, per voler contenere il movimento del corpo, si finisce per aumentare la pressione specifica del corpo stesso con la cintura. L'aumento delle distorsioni cervicali viene spiegato dal fatto che le decelerazioni della testa rispetto al corpo, trattenute dalla cintura, creano gravi problemi per le maggiori sollecitazioni agli elementi della colonna vertebrale. Nei casi in cui poi, vi è la presenza di un pretensionatore che, a seguito dell'impatto, riesce a mante-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

nere ben aderenti il tronco alla spalliera del sedile, si determinerà una ancora maggiore sollecitazione della testa in avanti, fino ad arrivare ai casi-limite di danni cervicali con interessamento midollare».

Questa è la relazione svolta al congresso dell'Automobil club dal professor Costanzo, ordinario di traumatologia all'università La Sapienza di Roma. Essa denota come il problema sia tutt'altro che facile e agevole e come sia in Italia sia in altri paesi, e specificamente in Inghilterra dove è stato reso obbligatorio prima che da noi l'uso delle cinture di sicurezza, non vi sia assoluta certezza sulla validità di tale strumento per limitare i danni negli incidenti stradali e per fornire quindi un consistente contributo alla sicurezza della circolazione dei veicoli.

Stando così le cose, ritengo che, tutto sommato, con le limitazioni, con le correzioni e con gli ampliamenti apportati in maniera egregia dalla Commissione, il provvedimento sia da approvare, purché esso tenga conto dell'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02 — che reca la firma di molti altri colleghi — con il quale si propone di rendere facoltativo l'uso delle cinture di sicurezza nei grandi centri urbani in alcune fasce orarie nelle quali il traffico scorre molto lentamente rendendo totalmente inutile il loro impiego.

Per altro con le osservazioni svolte e con la relazione del professor Costanzo, che ho letto, credo di aver ampiamente dimostrato che in tali situazioni le cinture di sicurezza non soltanto sono inutili, perché il traffico è a passo d'uomo, ma potrebbero finire per provocare un danno maggiore in un eventuale urto tra automobili.

Riservandomi di illustrare l'emendamento, auspico che le svariate decine di deputati che lo hanno sottoscritto siano presenti nel momento del voto e, confortandoci con il loro consenso, ci consentano di correggere il decreto-legge in sede di conversione in una parte che, dal nostro punto di vista, non è accettabile (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il provvedimento al nostro esame ha avuto già in partenza — direi *ante litteram* — le sue complicazioni. Infatti la nostra Commissione, in base alla legge n. 111 del 1988, aveva fissato la decorrenza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Ma stranamente, nell'aprile del 1989, il dicastero, senza rispettare — come pure avrebbe dovuto — la legge emanata dal Parlamento, ha deciso di anticipare tale termine.

Non ho ancora accertato se tale decisione sia dovuta alla preoccupazione di tutelare i passeggeri o sia invece scaturita dalla volontà di favorire il commercio delle cinture, comunque, a prescindere da tali considerazioni, ricordo che essa ha comportato l'esigenza di utilizzare lo strumento del decreto-legge, per mostrare all'opinione pubblica che qualcosa veniva fatto e che vi era urgenza di anticipare l'uso di tali misure di sicurezza. Ma il decreto iniziale è decaduto, rendendo necessaria l'emanazione di quello oggi al nostro esame.

La fretta di stabilire l'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza ha dimostrato che non ci si è preoccupati di approfondire il problema, cercando di trarre tutti i vantaggi possibili e di evitare gli eventuali danni che sarebbero potuti derivare dall'adozione di tali misure.

Ecco perché stiamo discutendo questo ulteriore provvedimento, in ordine al quale non riesco a capire come la Commissione affari costituzionali abbia potuto riconoscere l'esistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza. L'urgenza semmai era quella di riparare agli errori commessi precedentemente, quando si stabilì di anticipare l'obbligo dell'adozione delle cinture per tutte le automobili.

L'onorevole Tassi ha poc'anzi segnalato le conseguenze negative di tale decisione, anche perché di positive non se ne sono riscontrate. Finora nessuna statistica ha dimostrato che l'uso delle cinture abbia in qualche caso prodotto minori conseguenze drammatiche, anzi abbiamo dovuto constatare il contrario. Ecco perché,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

con preoccupazione, dobbiamo chiederci che senso abbia ricorrere allo strumento del decreto-legge quando, dopo l'emanazione della legge che stabiliva l'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza, sarebbero stati necessari riscontri statistici al fine di apportarvi eventuali correzioni.

Non ci siamo preoccupati, ad esempio, di accertare se le cinture siano necessarie ed indispensabili in città dove, per altro, circolano mezzi che non possono adottarle per tutti i passeggeri: mi riferisco, in particolare, agli autobus.

Ci lamentiamo del rallentamento del traffico in tutte le città, che per altro determina una diminuzione della pericolosità degli incidenti. Lo stesso tamponamento — un tipo di incidente che si verifica assai spesso — non si dimostra quasi mai pericoloso per l'incolumità del conducente che, pur non avendo allacciato le cinture di sicurezza, può far forza sul volante per attutire pericolosi contraccolpi.

Il provvedimento in esame, che nella sua prima stesura era stato modificato dal Senato, ha molti punti non chiari. L'attuale testo fa riferimento ai passeggeri di dodici anni di età che, occupando i sedili posteriori dei veicoli, debbono essere trattenuti da idonei sistemi di ritenuta, salvo che siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore ai sedici anni. Ci si è dunque occupati di aspetti particolari senza tuttavia affrontare il problema in generale, al fine di appurare in quali casi le cinture di sicurezza siano veramente necessarie. Infatti, laddove tali strumenti non siano da ritenersi indispensabili, sarebbe opportuno lasciare liberi i passeggeri di decidere come meglio salvaguardare la propria incolumità e la propria pelle, come ha detto poc'anzi l'onorevole Tassi.

Alcuni parlamentari hanno già formulato modifiche organiche alla normativa in esame. Il gruppo del Movimento sociale ha presentato a suo tempo una proposta di legge perché l'uso delle cinture di sicurezza non sia obbligatorio nei centri urbani, e l'onorevole Caria, a nome del gruppo socialdemocratico, ha presentato

un'analogha proposta. Tali iniziative recano le firme di numerosi parlamentari: il che dimostra come del problema ci si faccia veramente carico.

A nostro avviso, non è assolutamente indispensabile l'uso delle cinture di sicurezza nel traffico urbano, proprio perché la sua intensità e la sua lentezza diminuisce la pericolosità di eventuali incidenti. A ciò vi è da aggiungere che l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza costringerebbe varie categorie di automobilisti a compiere un certo numero di manovre che in pratica, oltre a creare impaccio, comporta una notevole perdita di tempo specialmente quando la sosta è di breve durata. Per non parlare poi del fatto che quest'ultima, complicata appunto dalle manovre occorrenti per l'allaccio delle cinture di sicurezza, comporta un rallentamento di tutto il traffico urbano con relativa preoccupazione del conducente che si trova chiuso nell'abitacolo del veicolo, «legato» al sedile.

Il collega Parigi mi ha appena suggerito che spesso gli automobilisti, contando sul fatto di non trovare né agenti di polizia né vigili, non utilizzano i sistemi di ritenuta specialmente quando debbono affrontare brevi spostamenti. Ad un dato momento si scorge ad un angolo il vigile ed immediatamente si cerca di allacciare la cintura con la vettura in movimento. Così facendo si aumenta il rischio di incidente, ma va detto che tale comportamento è legato al fatto che la maggior parte dei cittadini non rispetta la legge. Malgrado la discussione svoltasi al Senato, le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento ed i compromessi raggiunti sui vari emendamenti, il decreto-legge al nostro esame non fa chiarezza sull'utilizzo della cintura. Il problema della sicurezza lo abbiamo semmai affrontato per quanto riguarda i bambini che siedono sul sedile anteriore, mentre per quelli che occupano il sedile posteriore la nuova disciplina è senza dubbio peggiore di quella precedente. Quando sulla macchina prende posto una famiglia con tre, quattro o cinque figli, vi è semmai da verificare la reale capacità della vettura di trasportare un così elevato

numero di passeggeri. In altri termini, occorre stabilire se la vettura in questione sia omologata per il trasporto di sei o sette persone. In caso di contestazione, i genitori potranno obiettare che i bambini piccoli non vanno considerati nel calcolo dei posti. Tutte queste preoccupazioni, prospettate ma non risolte, derivano dall'errore fondamentale di voler per forza modificare una legge emanata frettolosamente.

Da quando il Governo è dimissionario, da quando cioè non abbiamo più un Governo, il Parlamento non ha fatto altro che convertire in legge decreti-legge. Questo rappresenta non solo un abuso di potere da parte dell'esecutivo, ma anche un errore, perché qualsiasi decreto risulta carente per la fretta che si ha di convertirlo entro sessanta giorni, pena la sua reiterazione nonostante le chiare prese di posizione assunte dal Parlamento.

Prima di esprimere la nostra opinione sugli emendamenti presentati, sarà bene chiedersi se la cintura risolve o meno ogni problema connesso alla sicurezza. Come mai il provvedimento in esame contempla solo l'uso o l'esonero dall'uso della cintura, non prevedendo contemporaneamente la revisione delle norme riguardanti la circolazione e la velocità dei veicoli?

L'errore fondamentale è ritenere che risolvendo il problema della cintura si risolva anche quello della sicurezza. Ecco quindi un altro errore legato alla frettolosità e al ricorso allo strumento del decreto-legge. La strada giusta ed equa sarebbe, invece, quella di rivedere tutte le norme in materia di circolazione, sicurezza, velocità e comportamento sulle strade, secondo la loro ampiezza e le loro caratteristiche.

Pensare che risolvere più o meno bene il problema dell'obbligo e dell'esonero dall'uso delle cinture possa dare sicurezza alla circolazione è — ripeto — un errore fondamentale. Vedremo se in sede di esame degli emendamenti si terrà presente questo aspetto essenziale (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, la Commissione ha svolto un buon lavoro, indirizzato con grande intelligenza dal relatore, che ringrazio. Voterò a favore del testo licenziato dalla Commissione, ma non posso esimermi da qualche breve considerazione circa il modo con il quale ci troviamo a discutere di questa materia.

Approfitto dell'occasione — forse l'ultima, se ho ben capito, date le vicende politiche — di colloquiare con il ministro Ferri in questa situazione per qualche valutazione di insieme e specifica.

Una valutazione di insieme concerne il fatto che è obiettivamente sbagliato che il Parlamento approvi una legge, la n. 111 del 1988, e poi ritorni sulla materia — e sono già due volte — con provvedimenti modificativi.

Le ragioni di urgenza e gravità sono sostanzialmente quelle di rimediare ad errori compiuti sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture tecniche dei ministeri per quanto riguarda i dati e le previsioni di impatto con la realtà.

Mi auguro che non si debba modificare ancora quella legge con un nuovo provvedimento. Esprimo questa preoccupazione perché il Governo non ha minimamente adempiuto all'ultimo punto — e secondo me era il più importante — della risoluzione in tema di sicurezza approvata dalla Commissione trasporti l'8 febbraio di quest'anno, che dava mandato al Governo di favorire, nei grandi mezzi di comunicazione di massa, nelle scuole ma anche alla televisione e nelle varie occasioni di confronto, una discussione attraverso la quale si potesse prendere coscienza del problema. Vi è, infatti, in questa discussione un dato che non può sfuggire, colleghi: stiamo predisponendo una normativa a tutela della incolumità del cittadino. In questo senso il cittadino deve valutarla come rispondente ad un proprio interesse e non subirla come una imposizione; il cittadino deve partecipare e comprendere che il nostro sforzo è di contenere le conseguenze degli incidenti stradali. Il citta-

dino, dunque, deve in qualche misura aderire a questo sforzo e rendersene protagonista. Non sempre è possibile fare delle buone norme, data la limitatezza di una normativa necessariamente generale.

Questa è la considerazione di fondo che occorre fare. La critica secondo cui statteremmo disciplinando troppo in particolare bisogni e necessità, che forse il cittadino potrebbe risolvere da solo (perché personalmente interessato alla propria incolumità ed a quella dei propri figli seduti sui sedili posteriori), deriva dalla constatazione che non è con un così particolare intervento normativo che si possono risolvere questi problemi, in mancanza di un'adesione e di un volontario comportamento prudentiale in relazione alle situazioni date. I comportamenti devono essere sempre legati alle situazioni date.

Il tema della velocità, che è certo l'elemento fondamentale per valutare la forza dinamica che si esprime in caso di impatto, e quindi la capacità lesiva dell'evento, non può però configurarsi in una norma astratta: e questo perché può essere pericolosissimo correre a 50, 60, 70 chilometri orari nel traffico intasato e non essere invece pericoloso correre a 100, 120, 130, 140 chilometri all'ora quando la strada è libera. Del resto, vi sono paesi che correlano il concetto di sicurezza alla particolarità delle condizioni di traffico, secondo un criterio molto più aderente alla realtà.

Il rischio che corre questa normativa che interessa ogni cittadino è quindi che sia subita, non partecipata e sentita come limitativa, come un'imposizione, come una limitazione e non come un aiuto per salvaguardare se stessi e coloro che sono trasportati nelle auto. Questo dispiace e non è giusto.

Siamo in presenza di una situazione in cui si danno degli ordini, si impongono delle norme e poi, troppo sovente, se l'ordine non trova consenso non viene osservato. La soluzione non può essere rappresentata da una norma che si adatti ad un bisogno reale, quale la salvaguardia della propria incolumità, e preveda la multa, l'ammenda, la sanzione amministrativa in

caso di non adempimento, ma deve basarsi sull'adesione, sul convincimento che si tratti di una norma giusta. Deve avvenire ciò che si determina con la segnaletica stradale, che certo limita la possibilità di spostarsi, ma che è posta a tutela dell'utente della strada, che viene avvertito, guidato, messo in guardia e reso cosciente che, nella situazione data, esistono condizioni di maggiore difficoltà.

Questa opera di convincimento, che altri paesi europei hanno compiuto, questa diffusa campagna di assunzione di responsabilità, che altri paesi hanno attuata, noi non l'abbiamo posta in essere, non l'ha realizzata il Governo, nonostante l'avesimo incitato a dare inizio ad un grande colloquio e ad un intervento di convincimento di massa. Questo si sosteneva proprio nell'ultimo punto della risoluzione cui mi sono riferito, che conteneva al riguardo una specifica delega per il Governo. Il rischio è che si affronti il problema solo con un provvedimento in qualche misura rigido.

Per quanto riguarda il merito, le osservazioni possono essere molte. A qualche collega desidero dire che è vero che in qualche caso le cinture di sicurezza sono controindicate (la medicina legale lo riconosce), ma nella stragrande maggioranza dei casi esse sono motivo di sicurezza. Questo è il punto: nella stragrande maggioranza dei casi, come tutta la letteratura medico-legale ed infortunistica ha ormai accertato, il trattenimento del passeggero evita l'impatto corpo-macchina e quindi le cinture di sicurezza sono un serio strumento di salvaguardia.

In qualche caso (in occasione di incendio o per un particolare incastro) le cinture, è vero, si sono rivelate pericolose, ma poiché le norme devono prendere in considerazione la stragrande maggioranza dei casi non abbiamo dubbi circa il fatto che si segua la strada di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza di chi guida.

Capisco che viviamo in un'epoca in cui di ogni statistica si è detto di tutto, usandola ad ogni fine: attenzione però a non mancare il conseguimento degli obiettivi

veri e seri, indicati da ciò che ha accertato la scienza medica, pur in presenza di qualche controindicazione.

Un altro elemento che andrebbe preso in considerazione — ma non avviene — è quello dei poggiatesta sui sedili, essendo ormai accertato che in quasi tutti gli incidenti automobilistici si determina un colpo di coda...

CARLO TASSI. Colpo di frusta, non di coda!

ANTONIO TESTA. ...che si ripercuote spesso in modo dannoso sulla colonna vertebrale. Il poggiatesta è ormai di fatto adottato su tutte le automobili e probabilmente andrebbe reso obbligatorio, rappresentando un'altra importante misura di sicurezza.

Per quel che riguarda le attenuazioni che si vogliono introdurre, vorrei far osservare ai colleghi che occorre stare attenti ai concetti che usiamo (mi riferisco in particolare ad un emendamento dell'onorevole Caria).

Non esiste oggi una definizione normativa di centro urbano, di area urbana, di area metropolitana (le varie espressioni si equivalgono): il concetto è ancora di natura urbanistico-sociologica, non è di diritto positivo. Il codice della strada, infatti, fa riferimento ai centri abitati, non ai centri urbani. Le tangenziali di Roma sono considerate centro urbano, area metropolitana, perché è grande l'area della città. Il centro abitato è la zona dove non si può correre oltre 50 chilometri orari. Nel mio Veneto si parla addirittura di area metropolitana o area urbana diffusa, perché in realtà quasi tutto il territorio regionale è considerato ormai, per gli insediamenti diffusi, area urbana o area metropolitana. Se dunque andiamo a questo stemperamento delle possibilità applicative, in realtà le annulliamo. Non si può accettare un concetto del genere perché non è traducibile in norme che siano riscontrabili nell'ordinamento esistente.

Ringrazio tutti i membri della Commissione trasporti per la sostanziale unanimità manifestata nel non estendere le

esenzioni, che pure erano state proposte, a chi deve svolgere compiti di istituto (forze di polizia, forze dell'ordine), limitandole ai casi di emergenza. È indubbio che ciò comporterà qualche fastidio per le forze dell'ordine, ma mi sembra giusto che proprio chi è preposto al controllo e al mantenimento delle condizioni di sicurezza dia il buon esempio.

Termino il mio intervento ricordando che ho presentato un emendamento tendente a risolvere una questione insoluta, segnalando però che sulla ammissibilità della *res materiae* sono stati avanzati dubbi.

CARLO TASSI. L'ammissione di quell'emendamento dovrebbe essere consentita dal Comitato dei quattordici, visto che sono più di nove!

ANTONIO TESTA. L'emendamento cerca di modificare in sede normativa il provvedimento del ministro Ferri che fissa limiti di velocità a giorni alterni, festivi e feriali, uguali per tutte le automobili, siano esse di 500 o di 2.000 centimetri cubi di cilindrata: provvedimento che la Commissione trasporti non ha condiviso, tanto è vero che l'8 febbraio dell'anno scorso, a grande maggioranza, aveva impegnato il Governo a modificarlo, stabilendo due distinti limiti di velocità (110 chilometri l'ora per le automobili fino a 1.100 di cilindrata e 130 chilometri l'ora per le automobili di cilindrata superiore). Il Governo ha invece disatteso l'indirizzo politico del Parlamento, e per di più lo ha dichiarato pubblicamente.

Se la mia proposta di modificazione non potrà trovare accoglimento in questa sede, una iniziativa autonoma in sede legislativa sarà il passo successivo. Certo questa contraddittorietà va eliminata, perché ci dispiace constatare che il Parlamento impone degli obblighi che poi non vengono rispettati. Poniamoci in proposito qualche domanda: mi auguro che lo facciano tutti, Governo compreso.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Maccheroni.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero sottolineare il concetto fondamentale della sicurezza come strada maestra per esaminare e, mi auguro, approvare il presente provvedimento; concetto che del resto era stato evidenziato dalla maggioranza della Commissione e che il dibattito ha confermato.

Nel dibattito si sono ricordati alcuni ritardi. È una questione che è già stata discussa in Assemblea in occasione della discussione della mozione concernente il complesso dei trasporti nel nostro paese e i sistemi necessari per renderli più adeguati alla necessità di sicurezza e di garanzia dei cittadini. Il decreto-legge concernente le misure di sicurezza altro non è se non un modo concreto di attuare un provvedimento che, sia pure in ritardo, abbiamo approvato, vale a dire quello relativo alla patente europea. Inoltre, sono già state individuate alcune questioni che riguardano l'esame della patente, l'alcolismo, le cinture di sicurezza e via dicendo.

Chiedo nuovamente al Governo e al ministro di dichiarare che gli aspetti fondamentali della sicurezza e l'ammodernamento dei sistemi di tutela della stessa rientrano in una visione organica, derivante dall'esame del «pacchetto-sicurezza» e dalla modifica del codice della strada.

Vorrei sottolineare due elementi che ritroveremo nel confronto sugli emendamenti. Vi è la convinzione che questo provvedimento, concernente i seggiolini per i bambini ed i sistemi di ritenuta per tutti i passeggeri, tende a garantire un notevole margine di sicurezza; ma non ne avremo mai la certezza perché vi sarà sempre un caso particolare che un collega potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea o includere nelle osservazioni da inviare al Governo. È certo però che senza un sistema di ritenuta la gravità degli incidenti aumenta e non si proteggono i cittadini. Questa affermazione di carattere generale fa giustizia di qualche caso particolare che può anche essere convalidato da statistiche

parziali. Si tratta di un dato inconfutabile che attiene a quanto ci è dato di conoscere a livello nazionale ed internazionale.

Credo che per quanto attiene ai problemi della salute e della sicurezza non ci possano essere confini autarchici; non si può impedire di leggere e di ascoltare: sarebbe un modo di procedere assurdo che non ritengo utile per un Parlamento che deve fare il proprio dovere cercando di tutelare, per quanto è possibile, la sicurezza dei cittadini.

Tutto ciò è vero per quanto attiene una proposta emendativa sulla quale sicuramente si discuterà: si tratta dell'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02 che genericamente esclude l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza nei centri urbani «tra le ore sette e le ore ventidue», uniformando il piccolo paese alla grande città. È necessario tener presente, inoltre, che, come diceva l'onorevole Antonio Testa, l'area di un centro urbano può comprendere decine e decine di chilometri. Si tratta di un nonsenso perché bisognerebbe allora avere il coraggio di eliminare le cinture. Infatti non credo che, prevedendo una fascia di esenzione così vasta, compiamo il nostro dovere, perché perseguiamo in modo tortuoso un principio che vogliamo poi contraddire con provvedimenti legislativi.

Non credo, infine, che con queste misure si stia limitando la libertà del cittadino. Se il cittadino dovesse definire da solo le proprie malattie, e quindi autogestire la propria salute attraverso una autocertificazione, credo che non giungeremmo mai ad una soluzione. Non credo che il Parlamento, nel momento in cui formula norme che tendono a porre una disciplina in merito a quanto può accaderci sulle strade ed ai danni che possiamo arrecare agli altri, limiti la libertà del cittadino.

Ecco perché fundamentalmente il provvedimento ha una sua valida ragion d'essere, quale corollario della legge n. 111 sulla patente europea. Ripeto ancora che ci auguriamo che sia l'ultima volta che il Parlamento affronta un provvedimento parziale sulla sicurezza. Ricordo infine che con le misure in esame ci adeguiamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

alla normativa europea e internazionale in materia.

CARLO TASSI. Scroscianti applausi del gruppo socialista!

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

ENRICO FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*. Presidente, intendo in primo luogo rilevare come tutte le libertà siano relative.

Vi è una graduatoria tra le libertà civili e certamente al primo posto vi è quella concernente la vita e la salute, anch'essa relativa in alcuni particolari momenti. Infatti quando sono messe a confronto due vite umane, in caso di legittima difesa o di stato di necessità, anche la libertà della vita diventa appunto relativa. Si tratta di diritti e doveri fondamentali, secondo quanto stabilito molto chiaramente dalla Costituzione.

Credo pertanto che lo Stato non solo abbia il diritto ma anche il fermo dovere di definire alcune regole di comportamento affinché il cittadino non trovi ostacoli per la tutela e la garanzia della vita e della propria salute. Occorre soprattutto un effettivo coordinamento tra le varie esigenze, per trovare un equilibrio che assicuri a tutti determinati spazi di libertà (che sulla strada oggi sono molto ridotti).

Non parlerò della sicurezza esterna, in quanto gli emendamenti presentati al riguardo sono, a termini di regolamento, inammissibili, ma farò riferimento alla sicurezza interna. Ritengo che le limitazioni di libertà in questione rientrano in un concetto estremamente ampio, per cui non occorre richiamare, come è avvenuto, l'economia generale dell'ordinamento giuridico: il tentativo di suicidio è un comportamento volontario, anche se vi è chi si serve dell'automobile per suicidarsi (ma sono casi eccezionali).

A mio giudizio, in termini generali la negligenza, l'imperizia o l'imprudenza del cittadino possono essere corrette o comunque inquadrate in un sistema di regole

di civile convivenza, in grado di dare un risultato obiettivamente positivo.

Dopo questa brevissima premessa, desidero rilevare che la filosofia del provvedimento di cui ci occupiamo va mantenuta intatta. Le statistiche ci dicono che nei centri urbani gli incidenti automobilistici sono molto più frequenti e gravi. Pertanto, se si procedesse ad una comparazione, si evincerebbe che le cinture di sicurezza sono molto più utili in città che fuori dai centri abitati, anche se sono sempre convenienti. Pensiamo ai tamponamenti, agli ostacoli improvvisi, alle fermate ai semafori: al riguardo i dati sono numerosi ed indiscutibili. Sono decisamente contrario ad una differenziazione tra strade di città e strade che si snodano fuori dai centri urbani.

D'altra parte l'Italia arriva ultima nel contesto europeo: infatti in tutte le città d'Europa si portano tranquillamente le cinture di sicurezza, con risultati estremamente positivi. I dati forniti dalle società delle autostrade e quelli, sia pure parziali, delle polizie urbane dimostrano che sono notevolmente diminuite le conseguenze gravi degli incidenti stradali proprio grazie ai sistemi di ritenuta, sia (e soprattutto) per i ragazzi sia per gli adulti. In effetti si tratta di un modo di affrontare la questione sulla base dell'esperienza maturata; e non è un dato strettamente politico, ma tecnico a servizio di un obiettivo politico di amplissimo respiro.

Vi sono altresì alcuni esoneri, sui quali si è molto meditato per evitare che l'ampliamento della fascia di esenzione finisse con il tradire lo spirito portante di tutto il sistema normativo oggi proposto.

Si tratta di esenzioni ragionate ed ispirate da motivazioni che trovano obiettivo riscontro e che certamente tengono conto della ragionevolezza dei cittadini che, pur non dimenticando mai l'obiettivo finale molto più elevato, si trovano poi a fare i conti con le esigenze della vita quotidiana, delle quali certamente non ci si può dimenticare.

Sulla base di tali considerazioni, confermo il giudizio positivo sul pacchetto, per così dire, di norme oggi all'esame dell'Assemblea.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, debbo osservare che il decreto-legge in esame reca esclusivamente norme in materia di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta, e relative sanzioni in caso di loro inosservanza.

La Presidenza ritiene, pertanto, inammissibili, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento — in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge — gli articoli aggiuntivi 8-ter.04, 8-ter.05, 8-ter.06, 8-ter.07 e 8-ter.08, presentati dal deputato Tassi, e gli articoli aggiuntivi 10-ter.01 e 10-ter.02, presentati rispettivamente dai deputati Lucchesi e Antonio Testa, recanti norme in materia di limiti di velocità dei veicoli.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, circa l'inammissibilità di alcuni articoli aggiuntivi mi permetto di fare brevi considerazioni, perché ritengo che il provvedimento sulle cinture di sicurezza sia stato posto all'ordine del giorno tenendo conto del moto degli autoveicoli: se questi sono fermi, le cinture di sicurezza non servono!

Tutte le misure relative alla velocità ed al moto degli autoveicoli sono strettamente legate all'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.

Si è fatto riferimento al titolo del decreto-legge in esame, ma molte volte abbiamo mutato (o almeno corretto) il titolo di provvedimenti d'urgenza o di proposte di legge perché abbiamo ampliato il tema considerato. Ritengo sia quindi il caso di valutare tali precedenti, tanto più che non è possibile trovare un altro mezzo o un'altra intesa per risolvere il problema in

questione, né esiste una particolare sensibilità dell'esecutivo su temi e strumenti di indirizzo discussi ed approvati in Commissione ed in aula, con riferimento ai problemi connessi alla velocità delle automobili ed alla sicurezza dei passeggeri.

Ribadisco che stiamo trattando di una problematica relativa agli automezzi in movimento, non fermi. Sono state già approvate alcune soluzioni di ampio respiro al riguardo: non comprendo perché non ci si accorga che questa è un'occasione utile per affrontare un particolare problema della sicurezza nell'uso degli automezzi in movimento.

Cambiamo pure il titolo del provvedimento, modifichiamo e completiamo la trattazione del problema, ma non perdiamo questa occasione; non consideriamo rigidamente i problemi legati alle cinture di sicurezza, che costituiscono solo una parte del più vasto tema della tutela di chi viaggia in automobile.

Quando è possibile parlare di velocità, del giusto metodo e del modo migliore per utilizzare un'automobile, nonché dell'opportunità di regolamentare la circolazione degli autoveicoli, se non quando questi sono in movimento? L'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza deriva dal traffico, cioè dalla circolazione delle autovetture; è in questo caso che sussiste l'obbligo di rispettare le norme ed è in tale evenienza che è opportuno differenziare le velocità delle auto a seconda della zona, del tipo di automezzo, quindi a seconda della viabilità e del traffico (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

GIUSEPPE LUCCHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCCHESI. Signor Presidente, anch'io sono un po' meravigliato della dichiarazione di inammissibilità del mio articolo aggiuntivo 10-ter.01, della quale prendo atto a malincuore. Come la Presidenza avrà potuto notare, tale articolo aggiuntivo, che è stato sottoscritto da più di

100 colleghi appartenenti a tutti i gruppi politici, tiene conto, tra gli altri aspetti, di una situazione di particolare gravità verificatasi nel rapporto tra Parlamento ed esecutivo.

Infatti — e desidero richiamare formalmente l'attenzione della Presidenza — si tratta di un articolo aggiuntivo finalizzato a restituire al Parlamento capacità decisionale su una materia estremamente controversa e all'attenzione della pubblica opinione, rispetto alla quale (come ha ricordato il suo presidente) la Commissione trasporti ha approvato, all'unanimità, una risoluzione formalmente accettata dal ministro dei lavori pubblici in quella sede, ma poi sostanzialmente disattesa e, anzi, per qualche verso schernita in mille dichiarazioni che abbiamo letto sulla stampa o sentito alla televisione.

Si trattava, dunque, di una posizione tesa a recuperare capacità decisionale al Parlamento ed anche a prendere atto di una situazione particolare, se vogliamo abbastanza semplice, ma che desidero nuovamente richiamare all'attenzione dei colleghi.

La predisposizione di limiti di velocità molto modesti come, nel caso specifico, quello di 110 chilometri orari, finisce per diventare come le gride di manzoniana memoria. E questa è una constatazione che ognuno di noi può fare giornalmente sulle strade e sulle autostrade di tutta Italia.

Tali limiti vengono rispettati quando le condizioni del traffico lo impongono, perché vi è un eccessivo affollamento di automobili su strade ed autostrade; non vengono puntualmente rispettati dalla generalità dei cittadini perché, per motivi anche di natura tecnica, sono difficili da rispettare quando le condizioni del traffico consentono alle automobili di viaggiare più velocemente. E sembra, almeno da quanto riportato sulla stampa, che lo stesso ministro dei lavori pubblici faccia parte — come del resto chi vi parla, signor Presidente — di questa nutrita schiera di cittadini che, per motivi di carattere tecnico e generale, non si trovano nella condizione, sulle autostrade d'Italia, quando

esse non sono molto trafficate, di viaggiare a 110 all'ora!

Però, lo ripeto, il problema fondamentale è quello di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Mi rendo conto che ci troviamo in una fase particolare a causa di una crisi ancora non risolta, per cui anche la procedura normale che, nel caso specifico, sarebbe stata quella dell'*impeachment*, non può essere adottata, o sarebbe comunque abbastanza risibile.

Richiamo, inoltre, all'attenzione della Presidenza il fatto che un gruppo consistente di parlamentari, con una lettera di cui è primo firmatario l'onorevole Balestracci, non più di qualche settimana fa ha invitato il Presidente della Camera ad affrontare questo difficile problema specifico.

Anche per il complesso di queste motivazioni di natura politica, mi sembra per qualche verso discutibile la dichiarazione d'inammissibilità di taluni articoli aggiuntivi, della quale, ovviamente, non mi resta che prendere atto, preannunciando anche, per quanto ci sarà possibile secondo il regolamento, che saranno adottate iniziative adeguate a risolvere comunque il problema che, ripeto, ci pone in una condizione di reale difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso ovviamente entrare nel merito delle considerazioni svolte dagli onorevoli Baghino e Lucchesi, ma devo rigorosamente attenermi alla questione dell'ammissibilità o meno degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati.

Devo ricordare che il comma 8 dell'articolo 96-bis del nostro regolamento stabilisce in modo inequivocabile che sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. La materia del decreto-legge al nostro esame è rappresentata dai sistemi di ritenuta; ne consegue che, considerando ammissibili gli articoli aggiuntivi prima ricordati, si opererebbe una estensione della materia del decreto-legge che la Presidenza, dopo aver valutato la questione, ha ritenuto di non poter consentire. Ritengo pertanto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

dover confermare l'inammissibilità degli articoli aggiuntivi poc'anzi citati; credo per altro che i problemi sollevati dai colleghi potranno essere esaminati in altre sedi.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 1.

1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) forze di polizia e corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza;

c) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, durante il servizio;

d) persone di statura inferiore a centimetri 1,50 e superiore a centimetri 1,90. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della USL o dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;

e) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla USL, affette da patologie particolari che costituiscono

controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

f) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

2. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i passeggeri fino a 12 anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio da rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno 16 anni di età.

3. Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 2-bis.

1. I passeggeri fino a 12 anni di età possono occupare il posto anteriore dei veicoli della categoria M1 e N1 di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.

2. I passeggeri fino a 4 anni di età occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da idonei sistemi di ritenuta. I passeggeri da 4 a 12 anni di età che occupino i sedili posteriori dei veicoli della medesima categoria debbono essere trattenuti da idonei sistemi di ritenuta, salvo che siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore ai 16 anni.

3. È consentito il trasporto in soprannumero, rispetto a quello previsto dalla carta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

di circolazione, di un passeggero di età inferiore agli anni 12, purché occupi i sedili posteriori.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a 12 anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

ARTICOLO 8-bis.

1. Tutti i veicoli della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza anche in corrispondenza dei posti posteriori, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al precedente comma devono essere di tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982 ed avere le configurazioni indicate nei punti 3. 1. 1 e 3. 1. 2 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

ARTICOLO 8-ter.

1. A decorrere dal 26 aprile 1990 i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 10.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e che commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per passeggeri di età inferiore a 12 anni di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 5 milioni a 20 milioni, e del sequestro del materiale non corrispondente ai tipi approvati.

2. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per passeggeri di età inferiore a 12 anni, di tipo non approvati, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

ARTICOLO 10-bis.

1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 22, 23, commi 1, 2 e 4, e 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111, le norme di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 22 aprile 1989, n. 143, e le norme di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 25 novembre 1975, n. 707, nonché il decreto del ministro della sanità del 21 aprile 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

ARTICOLO 10-ter.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dei trasporti, predispone, con proprio decreto, un testo unificato a carattere meramente compilativo delle norme relative all'adozione e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita, su richiesta, agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

1. 1.

La Commissione.

Passiamo agli interventi sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronzani. Ne ha facoltà.

GIANNI WILMER RONZANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sia sull'emendamento riferito all'articolo 1 sia su tutti gli altri emendamenti presentati al decreto-legge n. 238.

Ho seguito con interesse gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, considerando molto attentamente i vari argomenti che essi hanno portato a sostegno di alcuni degli emendamenti presentati, al fine di portare avanti una linea che in un certo senso contesta le norme in materia di cinture di sicurezza. Devo dire altrettanto onestamente che tali argomentazioni non mi hanno convinto.

Occorre prendere le mosse da un punto: esiste o no il problema della sicurezza? È evidente che vi è un consistente problema di sicurezza, come è dimostrato dai dati sui quali abbiamo discusso in Commissione e più volte anche in Assemblea. Mi limito a ricordare ai colleghi che nel 1987 sono morte 9.237 persone a causa di incidenti stradali. Proprio prendendo atto di tale dato, abbiamo deciso di affrontare la questione mediante il provvedimento sulle cinture di sicurezza, e non solo attraverso la legge approvata, per la verità in ritardo, nel 1988. Devo rilevare che in questo settore noi ci siamo dimostrati più volte inadempienti in sede europea, come in diverse occasioni ci ha ricordato l'Alta Corte di giustizia.

Allora, se il problema esiste e se tra i compiti del Parlamento vi è anche quello di approntare una politica per la sicurezza, non vi è dubbio che il provvedimento al nostro esame si muova in tale direzione. Intendiamoci: noi ci rendiamo conto che non si può realizzare una moderna politica della sicurezza solo attraverso questo decreto-legge. Ma chi dice che vogliamo fare questo, onorevoli colleghi? Da tempo rivendichiamo — e lo facciamo tuttora — una politica della sicurezza degna di questo nome, che intervenga sulle infrastrutture, sull'uomo, sulla macchina. Bi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

sogna anche dire che la crisi di Governo, che per certi versi appare incomprensibile, ha bloccato l'iter di alcuni importanti provvedimenti. Questo è il punto.

Non vi è dubbio, però, che le cinture rappresentino uno dei mezzi per garantire un livello di sicurezza più elevato. Stando così le cose, non possiamo condividere la *ratio* di certi emendamenti che — consentitemi di dirlo apertamente — contraddicono la filosofia della legge n. 111 del 1988. Tutti i colleghi, anche quelli meno impegnati su questo versante, sanno che il nostro paese ha recepito con ritardo la direttiva emanata dalla CEE. Come sempre l'Italia è, su tematiche di questo genere, il fanalino di coda nell'ambito europeo: arriviamo sempre in ritardo ad appuntamenti ai quali gli altri paesi europei sono giunti da tempo.

Visto che molto spesso si fa riferimento all'Europa (e non basta farlo solo quando è comodo, onorevole Caria), devo osservare che da tempo sono in vigore negli altri paesi europei le norme in questione e le cinture di sicurezza sono obbligatorie all'interno e all'esterno dei centri abitati. Si tratta di una normativa acquisita, largamente praticata in tutti gli altri paesi europei. Va inoltre sottolineato che più del 50 per cento degli incidenti si verificano nei centri urbani, medi, piccoli e grandi.

Fa quindi un certo effetto vedere elencare una serie di dati e di cifre che onestamente non mi sembra abbiano rispondenza nei fatti. Sono ovviamente disposto a discutere di tutto con tutti, però ci vuole un minimo di onestà intellettuale per affrontare la questione al nostro esame. E se affrontiamo tale problema con rigore, e non per dare in qualche modo sfogo all'emotività della gente che è scontenta dei disagi provocati in molti casi dall'uso delle cinture, occorre fare i conti con dati attendibili. E il dato attendibile (vedo che il collega socialdemocratico non mi ascolta) è quello secondo il quale più del 50 per cento degli incidenti si verificano nelle grandi, medie e piccole città. Infatti anche uno scontro a 30, 40, o 50 chilometri orari può essere fatale.

So naturalmente che i colleghi possono

addurre a sostegno dell'altra tesi una serie di fatti: il caso doloroso ed increscioso, ad esempio, dell'automobilista che muore perché è rimasto impigliato nelle cinture. Ma io rovescio il ragionamento: andiamo a vedere quali sono i vantaggi arrecati dall'uso delle cinture di sicurezza. Ed è su questa linea che deve svolgersi il ragionamento, se vogliamo affrontare una discussione che abbia tutti gli elementi per valutare la rispondenza della politica che ha introdotto l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza.

I dati sono sotto i nostri occhi. I paesi europei le hanno adottate; esse vengono usate fuori e dentro i centri abitati e hanno contribuito a ridurre gli incidenti. E se in Italia abbiamo registrato nell'anno in corso un calo degli incidenti automobilistici mortali ciò è dovuto a due fatti: innanzitutto all'introduzione delle cinture di sicurezza e in secondo luogo all'introduzione dei limiti di velocità. Per quanto riguarda quest'ultima questione, sappiamo tutti che il problema dei limiti di velocità va rivisto. Il nostro gruppo è dell'opinione che esso vada rivisto, stabilendo i limiti non in rapporto alle date o ai periodi dell'anno ma in rapporto alle cilindrate delle vetture. Riteniamo necessario che anche in questo campo vi sia una equiparazione tra i limiti italiani e quelli europei. Non c'è dubbio, comunque, che l'adozione delle cinture di sicurezza obbligatorie e l'introduzione dei limiti di velocità quest'anno abbiano fatto sì che gli incidenti si riducessero. Altro che storie! Ed io vi sfido a dimostrare il contrario, ma con dati di fatto, non con generici riferimenti alla situazione, che non hanno per altro poi rispondenza alla verità...

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. È una relazione di maggioranza, complimenti!

GIANNI WILMER RONZANI. Non è una relazione di maggioranza, è un contributo a una politica della sicurezza che noi rivendichiamo a pieno titolo, onorevole Baghino, perché noi siamo coerenti in questa battaglia, e non soltanto nel Parlamento.

Se questi sono i presupposti dai quali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

partire, è evidente che non ha senso stabilire un doppio regime o una differenziazione per aree o per orari, come se il problema della sicurezza si ponesse soltanto per l'automobilista che viaggia sull'autostrada. Se fosse così, saremmo d'accordo. Ma così non è: l'incidente si verifica soprattutto nei centri urbani.

Se le cose stanno in questo modo, senza dubbio non è possibile accettare la proposta, contenuta in molti emendamenti, di introdurre un doppio regime, di prevedere cioè l'uso delle cinture solo in alcuni casi. Non ha senso, infatti, se il problema della sicurezza esiste fuori e dentro i centri abitati, usare due pesi e due misure. La cintura di sicurezza non è un feticcio per noi: è uno strumento che deve essere utilizzato per dare una risposta ai problemi della sicurezza. Non è certamente l'unico — ripeto — ma è uno degli strumenti che deve essere utilizzato.

Noi facciamo questo ragionamento perché pensiamo che la sicurezza non sia un *optional*; siamo infatti convinti che il Parlamento abbia il dovere di indicare ai cittadini una cultura e una politica della sicurezza e che si debba affermare non soltanto il diritto alla mobilità, ma anche quello di viaggiare in condizioni di sicurezza. Non c'è dubbio quindi che vadano respinti tutti gli emendamenti contrastanti con tale diritto.

Prima di concludere vorrei richiamare un problema, onorevoli colleghi. Mi rendo conto che alcuni automobilisti, alcuni colleghi, alcuni cittadini, pongono effettivamente una questione reale che non può però essere risolta rinunciando alla cintura o abbassando la soglia di sicurezza garantita anche mediante tale strumento. Certo, in alcuni casi la cintura provoca qualche disagio. Prescindo qui dalle esenzioni necessarie che abbiamo stabilito. In alcuni casi — ripeto — la cintura non è confortevole. Noi dobbiamo cercare, se possibile, di risolvere un problema oggettivo e concreto per il cittadino automobilista. Ed io credo che sia possibile risolverlo, perché la tecnologia delle cinture di sicurezza ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni sì da poter garantire *comfort* e

sicurezza nello stesso tempo. Quale è allora il problema? Il fatto è (diciamoci la verità, onorevoli colleghi) che quasi sempre, o molto spesso, le case automobilistiche non montano sulle autovetture cinture che potrebbero garantire insieme sicurezza e comodità. E al riguardo rilevano molti fattori: tecnica delle cinture, avvolgitore, regolatore di altezza, geometria della cintura...

CARLO TASSI. Non diciamo scemenze!

GIANNI WILMER RONZANI. È vero o non è vero che solo alcune macchine stanno installando il cosiddetto regolatore di altezza?

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei ha parlato senza essere disturbato, ora quindi stia tranquillo!

GIANNI WILMER RONZANI. Esso costituisce sicuramente una misura importantissima per consentire un uso confortevole della cintura.

Noi pensiamo che il problema vada affrontato anche da questo punto di vista. La sicurezza deve essere garantita, ma è possibile installare sulle vetture dispositivi che siano più confortevoli rispetto a quelli che in questi mesi vengono adottati da molti automobilisti.

Allora, questo è un problema che riguarda il Governo, onorevoli colleghi!

CARLO TASSI. Il Governo non c'è!

GIANNI WILMER RONZANI. Noi infatti impegnamo il Governo con un nostro ordine del giorno, sperando che il ministro attuale, o quello che dovrà sostituirlo, affronti seriamente la questione e stabilisca con proprio decreto amministrativo disposizioni chiare affinché sulle vetture si possano installare cinture di sicurezza dotate di regolatore di altezza, in sostanza, cinture di qualità che possano, lo ripeto, unire la sicurezza al *comfort*.

Per queste ragioni pensiamo di dover esprimere un voto negativo su tali emendamenti. Siamo dell'opinione che il de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

creto al nostro esame non risolve tutti i problemi della sicurezza, ma che rappresenti uno strumento per fare una politica della sicurezza (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 1, ricordo che la Commissione ha soppresso l'articolo 2 (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione).

All'articolo 2-bis, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I passeggeri fino a dodici anni di età devono occupare i posti posteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti 29 marzo 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974; possono occupare i posti anteriori solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

2-bis. 4.

Usellini, Serrentino, Piro, Patria.

Al comma 1, sostituire le parole: il posto anteriore con le seguenti: i posti anteriori.

2-bis. 1.

La Commissione.

Al comma 2, premettere al secondo periodo le seguenti parole: Nell'ambito dei percorsi extra-urbani.

2-bis. 2.

Fronza Crepez.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Se sono trasportati sui sedili poste-

riori più di due bambini di età inferiore ad anni quattro, in deroga al precedente comma 2, solo quello di età minore deve essere trattenuto dagli appositi sistemi di ritenuta a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16.

2-bis. 3.

Fronza Crepez.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis, avverto che all'articolo 3 e all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che la Commissione ha soppresso gli articoli 4, 6, 7 e 8 (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione). Ricordo altresì che la Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico sul disegno di legge di conversione) ha introdotto l'articolo 8-bis, al quale non sono riferiti emendamenti, e l'articolo 8-ter, al quale sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-quater.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dai seguenti:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il conducente ed il passeggero occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

1-bis. L'uso delle cinture di sicurezza nei centri abitati è facoltativo.

1-ter. L'uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio fuori dell'area urbana di ogni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

singolo comune o centro abitato, esclusivamente per i conducenti dei veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del citato decreto del ministro dei trasporti 29 marzo 1974.

8-ter. 01.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-quater.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza tranne che nei percorsi urbani nell'orario compreso tra le ore sette e le ore ventidue».

8-ter. 02.

Caria, Bruno Antonio, Facchiano, Scovacricchi, Amodeo, Antonucci, Balestracci, Biasci, Brunetto, Bruni Giovanni, Bruno Paolo, Chiriano, D'Angelo, Del Donno, Del Mese, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gottardo, Grosso, Loiero, Lusetti, Macaluso, Maceratini, Martinat, Matteoli, Meleleo, Mundo, Nicotra, Orsini Gianfranco, Parlato, Perani, Pellegatta, Pellizzari, Piccoli, Pietrini, Rabino, Rebecchi, Rocelli, Rubinacci, Santonastaso, Sapienza, Seppia, Tarabini, Torchio, Zavettieri.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-quater.

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: «in qualsiasi situazione di marcia» sono aggiunte le seguenti: «tranne che nei percorsi urbani».

8-ter. 03.

Baghino, Tassi, Matteoli.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-quater.

1. L'uso delle cinture di sicurezza in autostrada consente di superare di 50 chilometri all'ora i limiti di velocità previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1988, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172.

8-ter. 04.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-quater.

1. L'uso delle cinture di sicurezza in autostrada consente di superare di 40 chilometri all'ora i limiti di velocità previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1988, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172.

8-ter. 05.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-quater.

1. L'uso delle cinture di sicurezza in autostrada consente di superare di 30 chilometri all'ora i limiti di velocità previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

21 luglio 1988, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172.

8-ter. 06.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-*quater*.

1. L'uso delle cinture di sicurezza in autostrada consente di superare di 20 chilometri all'ora i limiti di velocità previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1988, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172.

8-ter. 07.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8-*quater*.

1. L'uso delle cinture di sicurezza in autostrada consente di superare di 10 chilometri all'ora i limiti di velocità previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1988, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172.

8-ter. 08.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Ricordo che gli articoli aggiuntivi 8-ter.04, 8-ter.05, 8-ter.06, 8-ter.07 e 8-ter.08 sono stati già dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 8-ter, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: 'centri abitati' sono inserite le seguenti: 'e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora'».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 9-*bis*.

1. A cura delle amministrazioni comunali, all'uscita ed all'ingresso delle strade che adducono ai centri abitati, vengono apposti appositi cartelli di segnalazione con la scritta: «inizio obbligo cinture» e: «cessazione obbligo cinture».

2. Il ministro dei trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto determina la forma, le dimensioni, i colori del fondo e delle scritte, il materiale da usare e l'altezza dal suolo della collocazione dei cartelli.

9. 01.

Tassi, Baghino, Matteoli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, sono abrogati.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è aggiunto il seguente comma:

'3. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000'».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

sulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e che commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza *con le seguenti:* Chiunque importa, produce o commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza.

10. 1.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: di età inferiore a 12 anni *con le seguenti:* fino a 12 anni di età.

10. 2.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: e del sequestro *aggiungere le seguenti:* e confisca.

10. 3.

La Commissione.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per passeggeri di età inferiore a 12 anni, di tipi non approvati, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

3-bis. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

10. 4.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10, avverto che all'articolo 10-bis, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno

di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono abrogati gli articoli 22, 23, commi 1, 2, 4 e 8, l'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, i commi 2 e 3 dell'articolo 14, della legge 25 novembre 1975, n. 707, il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, nonché il decreto del ministro della sanità 21 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989.

10-bis. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 10-bis, avverto che all'articolo 10-ter, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi, già dichiarati inammissibili dalla Presidenza:

Dopo l'articolo 10-ter aggiungere il seguente:

ARTICOLO 10-quater.

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. I limiti massimi di velocità per gli autoveicoli ed i motoveicoli che percorrono autostrade o strade aventi caratteristiche autostradali vengono così determinati:

a) autoveicoli:

1) fino a 600 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 100;

2) da 601 a 1.250 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 120;

3) oltre 1.251 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 135;

4) automezzi da trasporto di portata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

inferiore a 2,5 tonnellate: chilometri/ora 90;

5) automezzi da trasporto di portata superiore a 2,5 tonnellate, autobus ed auto trainanti rimorchi di qualsiasi tipo: chilometri/ora 70;

b) motoveicoli:

1) fino a 149 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 100;

2) oltre 150 cm³ di cilindrata: chilometri/ora 130.

2. Sulle strade statali, provinciali e comunali esterne ai centri abitati, le velocità massime sono così determinate:

a) autovetture: chilometri/ora 90;

b) automezzi da trasporto di portata inferiore a 2,5 tonnellate: chilometri/ora 70;

c) automezzi da trasporto di portata superiore a tonnellate 2,5, autobus nonché automezzi trainanti qualsiasi tipo di rimorchio: chilometri/ora 60;

d) motociclette fino a 99 cm³: chilometri/ora 80;

e) motociclette oltre i 100 cm³: chilometri/ora 90».

10-ter. 01.

Lucchesi, Piccoli, Zolla, Balestracci, Paoli, Grosso, Columbu, Agrusti, Andreoli, Artese, Baghino, Armellin, Biafora, Binetti, Bonsignore, Bortolami, Bortolani, Brunetto, Buffoni, Caccia, Cardinale, Caria, Cimmino, Ciocci, Coloni, Colucci, Cursi, D'Amato Carlo, D'Angelo, De Carli, Del Mese, Duce, Ferrarini, Ferrari Wilmo, Fiori, Franchi, Fumagalli Carulli, Farace, Faraguti, Gei, Gelpi, Grippo, La Penna, Leoni, Lia, Lusetti, Maceratini, Manfredi, Martinat, Mastella, Matteoli, Matulli, Meleleo, Merloni, Mensurati,

Monaci, Nucci Mauro, Orsenigo, Orsini Gianfranco, Paganelli, Parlato, Pellegatta, Perani, Perrone, Piccirillo, Poggiolini, Poli Bortone, Quarta, Rabino, Rallo, Renzulli, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Savio, Rivera, Rocelli, Russo Ferdinando, Sangalli, Scovaccicchi, Seppia, Serrentino, Silvestri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Stegagnini, Tealdi, Santonastaso, Torchio, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi, Zuech, Riggio.

Dopo l'articolo 10-ter aggiungere il seguente:

ARTICOLO 10-quater.

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. Per ragioni di sicurezza stradale sulle autostrade e strade con caratteristiche autostradali il limite massimo di velocità è stabilito in 110 chilometri orari per le vetture di cilindrata fino a 1.100 cm³ ed in 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore.

2. Con decreto adottato congiuntamente dai ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentiti i ministri dell'interno e dell'industria, commercio ed artigianato, saranno stabiliti limiti ulteriormente ridotti in relazione alle altre strade statali ed alle strade provinciali e comunali esterne agli abitati, con riferimento alla cilindrata degli autoveicoli.

3. Con analogo decreto saranno altresì stabiliti i limiti di velocità per motoveicoli, motocarrozette, quadricicli, veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone, veicoli adibiti al trasporto merci, nonché per particolari veicoli con ridotte prestazioni.

4. I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

rezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia».

10-ter. 02.

Testa Antonio, Caria, Corsi, Santonastaso, Pazzaglia.

Avverto che all'articolo 11, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati?

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1....

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. È il Comitato dei 14 che esprime il parere, non quello dei nove!

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. ... ed esprime parere negativo sull'emendamento Usellini 2-bis.4. Raccomanda inoltre l'approvazione dell'emendamento 2-bis.1 della Commissione ed esprime parere negativo sugli emendamenti Fronza Crepez 2-bis.2 e 2-bis.3.

La Commissione è altresì contraria agli articoli aggiuntivi Tassi 8-ter.01, Caria 8-ter.02 e Baghino 8-ter.03. I successivi articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8-ter sono stati dichiarati inammissibili.

La Commissione esprime parere negativo sull'articolo aggiuntivo Tassi 9.01 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10-bis.1. Gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10-ter sono stati dichiarati inammissibili.

PRESIDENTE. Il Governo?

ENRICO FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 della Commissione, mentre sono contrario all'emendamento Usellini 2-bis.4. Accetto l'emendamento 2-

bis.1 della Commissione, e sono contrario agli emendamenti Fronza Crepez 2-bis.2 e 2-bis.3 e agli articoli aggiuntivi Tassi 8-ter.01, Caria 8-ter.02 e Baghino 8-ter.03.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Sta esprimendo il parere suo o della Commissione?

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la prego di farmi capire bene il parere espresso dal Governo.

ENRICO FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*. Esprimo altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tassi 8-ter.04, che peraltro è già stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza, come pure i successivi articoli aggiuntivi Tassi 8-ter.05, 8-ter.06, 8-ter.07 e 8-ter.08. Sono inoltre contrario all'articolo aggiuntivo Tassi 9.01.

Accetto gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10-bis.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Usellini 2-bis.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, nel ricordare ai colleghi che il mio emendamento reca la firma anche degli onorevoli Piro e Serrentino, vorrei che si valutasse il fatto che l'attuale legge che regola l'uso dei seggiolini e delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori ci pone al di fuori della Comunità europea. Se tale norma dovesse essere mantenuta così com'è, i due o tre milioni di automobilisti che provengono dai paesi della Comunità entrerebbero in Italia inconsapevoli di violare una legge dello Stato italiano, sconosciuta nei loro paesi.

Credo che prudenza vorrebbe che si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

mantenesse una legislazione omogenea in questa materia, per agevolare la mobilità nel territorio europeo e che, pertanto, gli eventuali adeguamenti fossero subordinati ad un coordinamento legislativo.

Per tali ragioni invito i colleghi ad approvare il mio emendamento 2-bis.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Usellini 2-bis.4 anche per sbugiardare — una volta di più — il ministro dei lavori pubblici, che sostiene di aver adempiuto ad obblighi comunitari. Evidentemente, il ministro dovrà ora fare un buon corso presso il Parlamento europeo per conoscere quali sono gli obblighi comunitari, in modo da non venirci ad ammannire statistiche false, errori fondamentali ed anche violazioni di accordi internazionali in seno alla Comunità economica europea.

Bisogna parlare quando le cose si fanno, e se non si fanno si sta zitti, altrimenti ci si becca del bugiardo!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mi consenta, penso che si possano dire le stesse cose con parole garbate. Avrebbe potuto farlo almeno nella parte finale del suo intervento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Amato. Ne ha facoltà.

CARLO D'AMATO. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento Usellini, per le motivazioni da lui stesso espresse, che condivido pienamente. Mi sembra assurdo che, mentre ci muoviamo in una logica europea, verso il 1992, si voglia adottare in Italia una normativa che non è prevista nelle legislazioni degli altri paesi.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento è stata chiesta la votazione

nominale mediante procedimento elettronico. Passiamo pertanto ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Usellini 2-bis.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	333
Votanti	331
Astenuti	2
Maggioranza	166
Hanno votato <i>si</i>	168
Hanno votato <i>no</i>	163

(La Camera approva — Applausi — Commenti del deputato Piro).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2-bis.1 della Commissione e 2-bis.2 della collega Fronza Crepaz sono preclusi dalla votazione testé intervenuta.

LUCIA FRONZA CREPAZ. Signor Presidente, ritiro anche il mio emendamento 2-bis.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fronza Crepaz.

Pongo in votazione articolo aggiuntivo Tassi 8-ter.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'articolo aggiuntivo è respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Baghino 8-ter.03.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, dopo aver ascoltato alcuni interventi e osservazioni dei colleghi, vorrei correggere il testo dell'articolo aggiuntivo 8-ter.03, di cui sono primo firmatario, nel senso di sostituire le parole «percorsi urbani» con le altre «centri abitati». Ritengo, infatti, che questa dizione sia più corrispondente alla volontà dei presentatori.

Inoltre, poiché l'articolo aggiuntivo verrà posto in votazione prima dell'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02 che nello stampato lo precede, penso si possa prevedere che esso, se approvato, sia inserito, in sede di coordinamento, per maggiore organicità del testo, nel punto c) dell'articolo 1 del decreto, che prevede tutte le esenzioni dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, per quanto riguarda la collocazione dell'articolo aggiuntivo, se approvato, in sede di coordinamento formale la Presidenza terrà conto delle sue osservazioni. Per quanto concerne poi l'ordine di votazione, il suo articolo aggiuntivo viene posto in votazione prima dell'altro da lei citato giacché è più lontano dal testo originario. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Baghino 8-ter.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo, nel testo modificato nei termini prima indicati, vale a dire con la sostit-

tuzione delle parole «percorsi urbani» con le altre «centri abitati».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	333
Votanti	328
Astenuti	5
Maggioranza	165
Hanno votato sì	51
Hanno votato no	277

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Caria 8-ter. 02. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, vorrei chiarire brevemente il significato dell'articolo aggiuntivo che l'Assemblea si accinge a votare (sul quale chiedo la votazione nominale), perché nella grande confusione che vi è in questo momento il fatto di limitarsi a designare l'articolo aggiuntivo stesso con il numero che lo contraddistingue impedisce in realtà ai colleghi presenti di comprendere il problema sul quale sono chiamati a pronunciarsi.

In questo caso si tratta di eliminare l'obbligo dell'uso delle cinture nei centri urbani. In precedenza ho già illustrato, ad un'Assemblea piuttosto distratta, i motivi che, secondo me, debbono indurci a tale misura, ed ho richiamato in particolare la totale inutilità delle cinture nei centri urbani, dove ormai tutti procediamo a passo d'uomo. In questo senso ho citato ampi stralci della relazione svolta al convegno dell'Automobile Club a Montecatini un paio di mesi orsono, nella quale sono ampiamente dimostrati i rischi delle cinture, soprattutto nei centri urbani.

Mi dispiace che il ministro non abbia accettato la nostra proposta e soprattutto

che si sia richiamato a statistiche, indagini e dati citati in maniera generica, senza indicare quali fossero i punti di riferimento e gli elementi concreti in contraddizione con quanto proposto nell'articolo aggiuntivo.

Ripeto, dunque, ai colleghi che la proposta riguarda l'abolizione dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza nelle città.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchesi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCCHESI. Intervengo per dichiarazione di voto, signor Presidente, perché vorrei evitare, per quanto possibile, che i colleghi decidessero il loro voto frettolosamente, per valutazioni di natura emotiva, o magari (azzardo un'ipotesi) senza aver letto il testo fino in fondo, come probabilmente è avvenuto per la votazione precedente.

Penso che oggi abbiamo compiuto in Parlamento un atto grave. Perché tutti sappiano cosa abbiamo deliberato, voglio chiarire che abbiamo approvato un emendamento che consente ai ragazzi fino ai 12 anni di età di sedere sui sedili posteriori senza la protezione di alcun sistema di ritenuta.

Richiamo la responsabilità di tutti i colleghi al riguardo, perché è noto cosa può avvenire in caso di frenata improvvisa. L'emendamento approvato consente che il bambino sia trasportato senza essere assicurato al sedile, con il rischio che venga proiettato in avanti e vada a sfondare il parabrezza dell'auto, con grave pericolo di morte.

Credo che abbiamo compiuto un atto gravissimo e non vorrei che un atteggiamento istintivo ci conducesse a risultati negativi anche per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Caria, che — me ne rendo conto — può in qualche modo suscitare la simpatia dei colleghi, magari perché le cinture di sicurezza rappresentano nei percorsi urbani una noia per ognuno di noi. Bisogna tuttavia considerare che, come è stato rilevato, l'uso delle cinture di sicu-

rezza è ormai generalizzato in Europa e che se non lo adottassimo anche in Italia faremmo davvero la figura del paese arretrato. La normativa europea diventerà peraltro obbligatoria per tutti i paesi e dovremo comunque adeguarci ad essa in un secondo momento.

Inoltre, come ha ricordato il presidente della Commissione, esiste il problema della mancata definizione di «centro urbano», a causa della quale, ad esempio, il raccordo anulare di Roma fa parte della rete stradale urbana. L'esonero dall'uso delle cinture di sicurezza varrebbe quindi anche per strade sulle quali si possono normalmente raggiungere velocità medie o alte.

Desidero rilevare infine che abbiamo discusso lungamente in Commissione del pro e del contro in relazione all'intera materia, pervenendo infine ad una valutazione complessiva ragionevole e razionale, dalla quale è scaturito il testo all'esame dell'Assemblea. Richiamo l'attenzione dei colleghi in merito, affinché un voto espresso istintivamente non ci porti a risultati difficilmente correggibili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministri del Governo dimissionario, il gruppo del Movimento sociale voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Carlo 8-ter.02, che è stato tra l'altro sottoscritto anche da alcuni deputati del nostro gruppo. Il collega Caria aveva gentilmente chiesto che lo sottoscrivessi anch'io, ma gli ho fatto presente che personalmente ne avevo già presentato uno analogo.

L'onorevole Caria fa riferimento ad una sua proposta di legge; quella mia e dell'onorevole Baghino è precedente, essendo stata presentata nello stesso giorno in cui è stato emanato questo decreto-legge, che non ci fa fare una bella figura all'estero, onorevole Lucchesi. Resta comunque il fatto che alle figure che ci fate fare all'estero sono poco interessato: avete addirittura imposto con un provvedi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

mento che le auto circolassero a giorni alterni in base alle targhe, e non è quindi assolutamente pensabile che si possano fare figure peggiori!

Riteniamo invece che debbano essere sempre rispettate le norme di comportamento. Sono quelle che possono salvare le vite umane! Se nei centri urbani è prevista una velocità massima di 50 chilometri orari, dev'essere rispettata; e se si va al massimo a 50 all'ora, per una ragione fisica, per ragioni di dinamica, la cintura di sicurezza, anche in caso di arresto improvviso, non fa in tempo ad agire, non serve a nulla. Anzi la parte della cintura che passa sul ventre può risultare in tali condizioni solo dannosa, come è già avvenuto in diversi casi (e non si tratta di statistiche addomesticate, del tipo di quelle del ministro Ferri).

Sono questi i motivi per i quali, signor Presidente, riteniamo che si debba votare a favore dell'articolo aggiuntivo Caria, sottoscritto da un centinaio di altri deputati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la componente verde-arco-baleno del gruppo misto voterà contro l'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02 che, se fosse approvato, vanificherebbe l'uso stesso delle cinture di sicurezza, non solo perché — come è stato detto — vi sono moltissime strade a scorrimento veloce all'interno delle aree urbane e dei centri abitati, ma anche perché, sulla base delle statistiche elaborate dai paesi dove già da tempo si usano le cinture, i traumatismi che sono stati evitati grazie a questo strumento sono soprattutto quelli provocati dagli incidenti che si verificano nelle aree urbane. È evidente, infatti, che in caso di incidente quando si viaggia ad alta velocità in autostrada la cintura di sicurezza ha effetti modesti, mentre serve a ridurre drasticamente gli effetti più deleteri degli incidenti che si verificano continuamente nelle aree urbane, per frenate o accelerazioni improvvise.

Pensare dunque di poter eliminare le cinture di sicurezza nelle aree urbane significa vanificare di fatto l'uso di tale strumento. Per tali ragioni — lo ripeto — noi voteremo contro questo articolo aggiuntivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro il voto contrario della maggioranza del gruppo della sinistra indipendente a questo articolo aggiuntivo e invito i colleghi ad una maggiore serietà. Non è pensabile che si possano emanare norme e infinite eccezioni ad esse. Forse che l'automobilista deve girare con un *computer* per calcolare quando vige il limite dei 110 e quando quello dei 130, oppure sapere quando deve indossare le cinture e quando deve slacciarle?

Se questo articolo aggiuntivo venisse approvato, sarebbe meglio ritirare l'intero decreto. Il confine tra aree urbane ed extraurbane, il discrimine tra le ore sette e le ore ventidue farebbe infatti perdere qualsiasi serietà al quadro normativo.

Per parte nostra, invitiamo a votare contro questa proposta di modificazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Annuncio il voto contrario del gruppo socialista a questo articolo aggiuntivo, con una motivazione in più, che è rivolta a lei, ministro Ferri. Nel corso della discussione di questa bella legge lei ha dichiarato un giorno — e io l'ho sentita con le mie orecchie — che era stato fatto un favore agli handicappati esentandoli dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Un anziano o un handicappato hanno l'obbligo delle cinture di sicurezza — ed io ho dovuto sempre usarle nella mia vita mentre ne avrei fatto volentieri a meno — perché, non potendo puntare i piedi, in caso di incidente sbattono contro il vetro.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

si fanno male essi stessi e diventano un pericolo per gli altri. Quindi lei, signor ministro, che campa molto di immagine, dovrebbe sicuramente stare più attento a chiedere davvero alle persone che soffrono di che cosa abbiano bisogno.

Ministro Ferri, voglio esporle soltanto un problema, perché lei è un magistrato e può capirmi: ci sono dei ragazzi handicappati spastici che hanno il diritto di mettere una cintura di sicurezza pelvica perché le norme che lei ha fatto omologare costringono uno spastico ad indossare una cintura di sicurezza che gli impedisce di muoversi (*Applausi del deputato Tassi*). Ma le cinture di sicurezza servono per salvare la vita, non per costringere una madre che ha quattro figli a comprare due macchine! Per questa ragione sono molto lieto del voto della Camera, perché è un voto a favore del Mezzogiorno. Com'è noto, si fanno più bambini nel sud che nel nord! (*Commenti del deputato Donati*).

Aggiungo, signor ministro Ferri, che un ragazzo di Bologna per colpa sua non può essere accompagnato a casa né a scuola. Prenda allora la parola in quest'aula, lo dica qui in modo che abbia valore! Dica che quel ragazzo ha diritto di godere anche di cinture non omologate! Lo spieghi all'ufficio della motorizzazione di Bologna che continua a sostenere che, in base alla sua circolare, quel ragazzo spastico non può più girare!

Onorevole Caria, il suo articolo aggiuntivo che dovrebbe permettere a quelli come me di circolare nei centri urbani senza cinture di sicurezza è pericoloso per quelli come me e per tutti gli altri. Pertanto, la pregherei, onorevole Caria, di votare contro il suo articolo aggiuntivo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole d'Amato. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, vorrei dire poche ma sentite parole perché dopo l'intervento così appassionato del collega Piro rimango della mia opinione.

Ho presentato una proposta di legge diretta a rendere facoltative le cinture di sicurezza nei centri abitati, ovvero, come ho specificato, là dove vigono rigorosi limiti di velocità.

In questa sede si stanno confondendo i vari concetti. Si parla di andare a 100 all'ora in città, ma ciò significa violare le norme sulla circolazione urbana. Infatti, non esistono strade nell'ambito urbano che consentano quelle velocità.

Quindi, o la legge è legge, oppure è, come questo decreto-legge, un'autentica farsa! Infatti, sono sempre meno gli automobilisti che indossano le cinture di sicurezza. Ciò vuol dire che questa norma viene rifiutata e ridicolizzata dalla gente. Nei fatti si giunge a quella invenzione dei nostri fantasiosi, cari e simpatici amici napoletani che hanno messo in commercio le magliette con la cintura di sicurezza disegnata.

Per coerenza, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02. Ho voluto precisare quali siano i termini esatti del mio voto: le cinture di sicurezza obbligatorie nel centro abitato, quando non si tratti di commedia all'italiana ma si rispetti la legge, non servono proprio a nulla, ma creano fastidio, impacciano l'automobilista e coloro che sono seduti accanto al guidatore. Pertanto, diventano una tentazione ed un incentivo a violare la legge.

Tanto vale dunque renderle facoltative in città; di conseguenza, coloro che ne vorranno fare uso, potranno indossarle, mentre coloro che non se ne vorranno servire, potranno evitarle. Mi pare che questo sia un modo semplificato ed equilibrato di impostare il problema (*Applausi*).

ANTONIO TESTA, *Presidente della IX Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Testa, le faccio presente che a nome del gruppo del PSI ha già parlato l'onorevole Piro. Se lei intende intervenire come presidente della IX Commissione, ha diritto di farlo. Debbo, però, avvertirla che, in tal caso, si potrebbe riaprire il dibattito e rimettere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

tutto in discussione, poiché i vari gruppi avrebbero la facoltà di svolgere nuovi interventi.

Lascio pertanto a lei l'onere di valutare il problema, con la precisazione che, qualora lei intervenisse come presidente della Commissione, si riaprirebbe la discussione.

ANTONIO TESTA, *Presidente della IX Commissione*. Intervengo assai brevemente, signor Presidente: non entro nel merito della questione e mi associo a quanto hanno detto il relatore (circa il lavoro della Commissione) ed il vicepresidente del gruppo parlamentare cui appartengo. Pertanto esprimerò voto contrario all'articolo aggiuntivo.

Mi rivolgo però a lei per farle notare che l'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02 non è ammissibile né sarebbe applicabile qualora venisse approvato. Il concetto di «percorso urbano» non esiste nell'ordinamento giuridico: cos'è un percorso urbano? Dove e come lo individuiamo? Contrapponendolo al percorso campagnolo? Si tratta di un concetto inesistente.

Voglio allora capire se predisponiamo leggi che, per il modo in cui sono formulate, siano collocabili nell'ordinamento giuridico o se invece la loro interpretazione diventi difficilissima.

Chiedo a lei, signor Presidente, di fare in modo che le disposizioni delle proposte di legge che votiamo siano formulate in modo tale da essere conformi all'ordinamento giuridico e non ad esso estranee.

PRESIDENTE. Onorevole Antonio Testa, non discuto sulla correttezza delle sue osservazioni, ma mi consenta di farle notare che la Presidenza non può mai intervenire sulla formulazione dei testi.

Personalmente sono un sostenitore del *drafting*; proposte in tal senso sono state avanzate presso la Giunta per il regolamento e in altre sedi. Tuttavia allo stato la fattura delle leggi non è di competenza della Presidenza, che deve limitarsi, se autorizzata, a meri interventi di coordinamento. Pertanto non è assolutamente in grado di risolvere il problema da lei indi-

cato; si tratta di un problema che concerne i presentatori degli emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Intervengo sulle dichiarazioni dell'onorevole Antonio Testa, che ha affermato di non entrare nel merito...

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. No!

CARLO TASSI. In primo luogo osservo che, se vi è il relatore, è quest'ultimo che chiede la parola e non il presidente della Commissione, che può parlare in quanto tale solo qualora sia assente il relatore, secondo la prassi oltre che ai sensi del regolamento parlamentare, visto che il fascistico termine «prassi» è sempre presente nel modo di dire del collega Testa.

Testa è avvocato e dovrebbe sapere, anzi insegnarmi, visto che sono un avvocato molto più giovane di lui, che non è obbligatorio che la definizione del concetto sia presente nella legge. Il concetto di circolazione, ad esempio, è stato definito dalla giurisprudenza nel senso che rientra nella circolazione anche trovarsi sul veicolo in sosta, signor presidente di Commissione. È evidente che non sussiste l'obbligo della definizione.

Comunque se l'onorevole Testa non conosce il concetto di circolazione urbana, glielo ricordo: si tratta della circolazione nel perimetro stabilito dai cartelli stradali del centro urbano. Dove vi è scritto Roma, lì comincia la circolazione urbana; mentre dove è indicata la fine della città di Roma, comincia la circolazione extraurbana. La nozione è talmente elementare che anche l'onorevole Testa dovrebbe conoscerla (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Mi auguro che dopo l'elegante discussione giuridica il discorso si chiuda.

Intendo far presente all'onorevole Caria il quale, a nome del suo gruppo, ha chiesto che la votazione dell'articolo aggiuntivo 8-ter.02 di cui è primo firmatario avvenga a scrutinio nominale, che il suo gruppo non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

ha la consistenza numerica necessaria, ai sensi del regolamento, per una tale richiesta. Infatti tale gruppo è composto solo da undici parlamentari.

Domando se la richiesta alla quale ho fatto riferimento sia appoggiata.

CARLO TASSI. È appoggiata dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che la richiesta in questione è appoggiata dal prescritto numero di deputati.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Presidente, mi pare che abbiamo respinto l'articolo aggiuntivo Tassi 8-ter.01 che, al comma 1-bis recita: «L'uso delle cinture di sicurezza nei centri abitati è facoltativo».

Le domando se, essendo già stato bocciato quell'articolo aggiuntivo, non si intenda che in altro articolo aggiuntivo la questione non possa essere riproposta.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la sua osservazione è indubbiamente coerente. Devo però chiarire che l'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02 è limitativo rispetto all'articolo aggiuntivo respinto in precedenza. Si tratta cioè di una formulazione più restrittiva che non può essere ricompresa in quella, più estensiva, contenuta nell'articolo aggiuntivo Tassi 8-ter.01.

La Presidenza, pertanto, conferma l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caria 8-ter.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	332
Votanti	329
Astenuti	3
Maggioranza	165
Hanno votato sì	117
Hanno votato no	212

(La Camera respinge - Applausi dei deputati del gruppo verde).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo aggiuntivo Tassi 9.01 risulta pertanto concluso.

Ricordo altresì che la Presidenza ha dichiarato inammissibili gli articoli aggiuntivi Tassi 8-ter.04, 8-ter.05, 8-ter.06, 8-ter.07 e 8-ter.08, nonché gli articoli aggiuntivi Lucchesi 10-ter.01 e Antonio Testa 10-ter.02.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento 10.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10-bis.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla sua votazione finale.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera,

rilevato

che con proprio decreto il ministro competente ha recepito la direttiva Cee in materia di omologazione delle cinture di sicurezza;

che la tecnologia della cintura ha fatto importanti passi in avanti sia per quanto riguarda il livello di sicurezza della stessa che per quanto concerne il grado di *comfort*;

che a tal fine il regolatore di altezza può contribuire a rendere più sicuro ma anche più confortevole l'uso della cintura

impegna il Governo

ad emanare disposizioni tecniche per le case costruttrici allo scopo di realizzare le finalità di cui sopra».

9/4048/1

«Ridi, Lucchesi, Maccheroni, Baghino».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

ENRICO FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Ridi n. 9/4048/1 perché risponde allo spirito che informa tutto il provvedimento, che ha tentato e tenta di adattare le ragioni della sicurezza a quelle della persona.

Quando si esaminano le esenzioni si debbono considerare anche le varie situazioni psicofisiche dei cittadini, come ricordava poc'anzi l'onorevole Piro giustamente nella sostanza, ma non esattamente per come ha prospettato le cose. Infatti, l'esenzione riguarda soltanto alcuni particolari *handicaps* e la circolare relativa non è stata emanata dal Ministero dei lavori pubblici

ma da quello dei trasporti; inoltre, l'intera filosofia del provvedimento è sempre stata volta, caro onorevole Piro (le cui osservazioni debbono essere certamente considerate con molta prudenza e con estrema attenzione), a tentare di umanizzare le ragioni della sicurezza.

Le regole sono necessarie, ma non dobbiamo mai dimenticare il dovere di umanizzarle per renderle concrete.

L'ordine del giorno Ridi n. 9/4048/1 risponde proprio a questo intento, rende cioè possibile che il cittadino dia il proprio consenso alle norme che ne limitano la libertà. Senza dubbio si tratta di un principio ispiratore di estrema umanità e di grande e democratica civiltà.

Per questi motivi, l'apprezzamento del Governo per l'ordine del giorno presentato è senz'altro positivo.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, con estrema franchezza desidero anzitutto affermare che pongo una questione per il futuro, giacché mi rendo perfettamente conto che la Presidenza della Camera non può che procedere così come ha fatto finora e come procederà subito dopo, discutendo i successivi punti all'ordine del giorno.

Desidero, dicevo, porre una questione per il futuro — lo ribadisco — che è di natura politica. Signor Presidente, durante una crisi di Governo in cui non esiste una maggioranza né alcun indirizzo né ovviamente Governo, continuiamo ad approvare risoluzioni ed ordini del giorno che impegnano un esecutivo inesistente, del quale non abbiamo alcuna notizia certa.

In questa sede sta oggi parlando il ministro dimissionario dei lavori pubblici, che espone le sue rispettabilissime idee; ma si tratta, in sostanza, delle opinioni di un privato cittadino incaricato in forma precaria di svolgere pubbliche funzioni e che non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

ha alcuna possibilità di esprimere la volontà collegiale del Governo. I vincoli ai quali egli si assoggetta sono inconsistenti e la manifestazione di pensiero che abbiamo appena terminato di ascoltare costituisce un dato di fatto privo di ogni significato politico e formale.

Sono convinto che in futuro, Presidente... — resto in attesa che il suo consigliere le consenta di ascoltare il deputato che parla! — ...sono convinto, dicevo, che dovremo regolare diversamente l'attività della Camera durante una crisi di Governo. Infatti, o la Camera si appropria di una sua capacità di indirizzo durante i periodi di crisi (potrebbe essere una tesi: non è certo la mia), esercitando tale capacità nel modo che ritiene opportuno, oppure, si conferma l'opinione, che a me pare più corretta ed alla quale ci siamo sempre attenuti, secondo la quale, mancando un indirizzo, atti di indirizzo non posso essere assunti. Ed ovviamente episodi come quello attuale riteniamo non debbano aver luogo.

Signor Presidente, il mio richiamo al regolamento — e la ringrazio di avermi consentito di intervenire — riguarda dunque una questione che, come gruppo socialista, noi consideriamo di grande importanza. Per il futuro, chiediamo, dunque, che tale questione sia esaminata e discussa in modo organico e coerente, in tutti i suoi aspetti (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la questione da lei sollevata è di indubbio rilievo politico. Naturalmente la Presidenza si è in questa circostanza attenuta alla prassi, non essendo possibile apportare modifiche *in itinere*. Il problema da lei posto sarà comunque oggetto di meditazione.

Domando ora ai presentatori dell'ordine del giorno Ridi 9/4048/1 se, dopo le dichiarazioni del ministro, insistano per la votazione del loro ordine del giorno.

GIUSEPPE LUCCHESI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lucchesi.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cannelonga. Ne ha facoltà.

SEVERINO LUCANO CANNELONGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, malgrado l'approvazione dell'emendamento Usellini 2-bis4, voterà a favore del disegno di legge n. 4048 di conversione del decreto-legge n. 238 per alcuni fondamentali e semplici motivi.

Innanzitutto, le norme contenute in detto decreto-legge, modificate e migliorate nel corso della discussione in Commissione, non contrastano con la necessità, da noi sempre sostenuta, di realizzare e garantire il massimo possibile di sicurezza sulle strade, in considerazione dell'alto numero di vittime causate dal sempre più intenso e caotico traffico automobilistico.

Poiché si è parlato tanto e con molta retorica dei bambini — ed è stato approvato un emendamento che si muoveva in una determinata direzione — noi vogliamo ricordare che ogni anno muoiono in Italia circa mille bambini al di sotto dei 12 anni, in seguito ad incidenti stradali, e che, con sistemi di ritenuta, la causa di morte può diminuire fino al 90 per cento, aumentando invece del 50 per cento la possibilità di rimanere illesi, sempre nel caso in cui si utilizzino adeguati strumenti di ritenuta.

Si è detto che l'obbligo di tali sistemi per i minori di 12 anni e, in particolare, per quelli inferiori ai quattro anni, metterebbe addirittura in crisi, in difficoltà l'unità della famiglia. Noi pensiamo che il vero rispetto dell'unità della famiglia non stia nella possibilità di ammazzare tante persone, tanti bambini in una scatola di metallo, magari sempre più bella e più veloce, ma stia appunto nella salvaguardia e nello sviluppo di condizioni di *comfort* e di sicurezza per i viaggiatori, nell'affermazione di una cultura della sicurezza stradale, che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

permetta sì alle famiglie di viaggiare, ma di farlo con serenità e con la certezza di arrivare incolumi a destinazione.

In secondo luogo, voteremo in favore del provvedimento al nostro esame, in virtù anche delle modifiche apportate in Commissione, perché esso, oltre a confermare e rafforzare il collegamento con le normative di settore da tempo vigenti negli altri paesi europei, realizza una certa semplificazione delle precedenti norme, cerca di fare chiarezza sull'uso dei vari sistemi di ritenuta e precisa le condizioni dei possibili esoneri, restringendoli ai casi assolutamente necessari. Inoltre, prima dell'approvazione dell'emendamento Usellini 2-bis.4, esso regolamentava con più equilibrio i sistemi di ritenuta per i bambini fino a 12 anni di età.

In conclusione, non possiamo sottacere una considerazione di carattere più generale. Nel corso degli ultimi anni la maggioranza ha prodotto in questo campo una serie di provvedimenti frammentari, contraddittori, monchi, farraginosi, che hanno determinato tra gli automobilisti ed i passeggeri più malessere, difficoltà ed incertezze che consenso. Da tempo sarebbe stato invece necessario adottare un provvedimento organico sui problemi della sicurezza stradale, contenente chiare e precise norme di indirizzo, lasciando agli organismi preposti a tale settore la definizione della regolamentazione tecnica.

Pensiamo, ad esempio, alla regolamentazione della velocità, per la quale occorre tener conto delle cilindrate e della pericolosità di certi tratti stradali; pensiamo al potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo del rispetto delle norme, nonché a controlli più rigorosi sulla affidabilità, sull'idoneità alla circolazione e sulla manutenzione degli autoveicoli. Al tempo stesso, è necessario por mano urgentemente alla riforma della motorizzazione civile e occorre che il Governo presenti al più presto al Parlamento il disegno di legge di riforma del codice della strada. Tutto questo non è ancora stato fatto e noi comunisti sottolineiamo ritardi e responsabilità.

Il gruppo comunista conferma il pro-

prio impegno affinché il Parlamento avvenga nel più breve tempo possibile alla definizione di norme organiche chiare e semplici, tese a garantire la massima sicurezza sulle strade del nostro paese e tali da ottenere il massimo consenso da parte degli automobilisti e dei viaggiatori (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, annuncio a titolo personale che non voterò a favore del provvedimento in esame, ma mi asterrò. Mi auguro che il ministro Ferri possa fare alcune precisazioni, anche nei confronti del suo collega di Governo; qui però si aprono questioni come quelle sollevate poc'anzi dal collega Labriola delle quali lei, signor Presidente, da fine giurista qual è si è perfettamente reso conto. Noi infatti stiamo discutendo in presenza di un Governo che non si sa se sia realmente tale, con un ministro che emana una circolare poi giustamente smentita in quest'aula da un suo collega.

Voglio scusarmi con lei, ministro Ferri... Presidente...

PRESIDENTE. Lei ha ragione, onorevole Piro, a voler essere ascoltato.

FRANCO PIRO. In questo caso, Presidente, chi disturba è il mio amico Berselli e non un funzionario; la critica fatta poc'anzi dall'onorevole Labriola questa volta non è rivolta agli addetti agli Uffici ma, come ripeto, al mio collega ed amico Filippo Berselli. Non è rivolta certo a lei, Presidente, che deve fare due cose contemporaneamente... Non vorrei certamente essere nei suoi panni!

Dicevo che voglio scusarmi con il ministro Ferri perché ho messo troppo rabbia nelle cose che ho detto; vorrei però che questa rabbia servisse a porre fine alla tragedia dei ragazzi che non possono spostarsi in macchina. Per fortuna, abbiamo posto fine alle peripezie dei bambini, che possono continuare ad andare in giro con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

la madre sulle automobili! E se quel giorno la madre deve fare la spesa, quei bambini non rischiano la vita, signor ministro Ferri, perché non occorrono ordini dello Stato per convincere la madre a non circolare a velocità elevata quando ha i suoi figli a bordo! Basta fare appello al suo senso di responsabilità di madre e sicuramente quei bambini non correranno pericoli!

Che cos'è questa idea dello Stato che, anche con ordini del giorno come quello che è stato presentato oggi, dovrebbe decidere ciò che è bene e ciò che è male? Ebbene, signor ministro, credo che noi dovremmo evitare atti di indirizzo come questo! Semmai — e mi affido alla sua perizia di giurista, rivolgendomi anche al Presidente Bianco, che essendo giurista può comprendermi — dovremmo prendere atto che una legge speciale, che prevedeva l'obbligo delle cinture di sicurezza per chi vi parla (perché le nostre gambe non sono forti come quelle di Rambo!), è stata abrogata dalla legge n. 111/88. Tale abrogazione ha fatto premio anche sul valore speciale!

Mi rivolgo a lei, signor ministro, che è un giurista: noi ci siamo sempre accontentati di sostenere che una norma particolare vale di più di una norma a carattere generale quando specifica che per l'onorevole Piro vi è ancora l'obbligo delle cinture di sicurezza. Ebbene no! Oggi, i carabinieri, la guardia di finanza e soprattutto la polizia stradale, quando riscontra che il cittadino Piro è senza le cinture di sicurezza e costituisce un pericolo per sé e per gli altri (perché — ripeto — un handicappato o una persona anziana non ha la stessa forza, non può puntare i piedi per frenare l'urto ed evitare di sbattere contro il vetro), non sanno cosa dire se il sottoscritto ricorda loro che vi è una legge dello Stato approvata nel 1988 che esenta noi handicappati dall'obbligo delle cinture.

Signor ministro, parlo chiaramente: io ho l'obbligo delle cinture di sicurezza dal 1966. Clay Regazzoni usava le cinture prima di un drammatico incidente che l'ha costretto su una sedia a rotelle. Da quando Clay Regazzoni è su una sedia a rotelle, lui che contesta i suoi limiti di velocità, non ha

più l'obbligo delle cinture. E per quanto riguarda la velocità io sono invece d'accordo con lei, signor ministro, perché quando si vuole correre si deve andare sulla pista e non sulle strade; e ricordo che io mi sono impegnato ad introdurre il limite dei 110 o addirittura dei 100 o dei 90 chilometri orari e personalmente non sono stato mai dalla parte di chi voleva che il limite fosse di 130, perché mi rendo conto che tale velocità è eccessiva. Io vorrei, signor ministro, confermare per Clay Regazzoni, che non è cittadino italiano, e quanto meno per me stesso, l'obbligo delle cinture. Tale obbligo è infatti una condizione di sicurezza. La cintura non è un carcere! Anzi, questa legge ha dimostrato che anche in Italia siamo tutti disposti ad adottare le cinture di sicurezza. Ha ragione l'onorevole d'Amato quando ricorda che qualcuno se le dipinge. Ma questo è frutto della fantasia del mio Mezzogiorno d'Italia. E qualsiasi legge ha dato sempre adito nel Mezzogiorno d'Italia alla fantasia e all'invenzione. Noi di questo non abbiamo bisogno. Noi facciamo le leggi. Non diciamo ciò che è bene e ciò che è male. Io non voterò a favore di questo ordine del giorno da Stato etico perché sono convinto che i cittadini italiani sanno già da loro che cosa è bene e che cosa è male (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

ANNA DONATI. Il gruppo verde voterà contro la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame proprio in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Usellini sostenuto anche dall'onorevole Piro. Credo che abbiamo risolto nel modo peggiore il problema della tutela dei nostri bambini. Infatti, per la preoccupazione che i seggiolini non entrino nella vettura o che i bambini siano troppi abbiamo eliminato per tutti, anche per il bambino singolo seduto sul sedile posteriore, qualsiasi obbligo di qualsiasi sistema di ritenuta.

Sono rimasta molto compita dalla contentezza della collega Fronza Crepez per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

l'approvazione dell'emendamento cui ho fatto riferimento. Avevo già annunciato a nome del gruppo verde che avremmo votato a favore del suo emendamento, molto più ragionevole, prevedendo che nel caso di una famiglia con tre figli sotto i quattro anni (caso sempre più raro) tutti obbligati, quindi, a sedere sui seggiolini di sicurezza, vi fosse una deroga per uno o due bambini, purché si provvedesse con appositi sistemi di ritenuta. Si sarebbe potuta trovare una piccola deroga per i casi eccezionali in cui vi è un numero elevato di bambini, salvaguardando in tal modo tutte le altre situazioni (e va ricordato che le famiglie, in media, hanno uno o due figli al di sotto dei quattro anni). Mi sembra che il modo in cui abbiamo risolto il problema sia invece quello peggiore: abbiamo finito per esonerare tutti i bambini seduti nei sedili posteriori, siano essi uno, due, tre o quattro, da qualsiasi sistema di ritenuta.

Ritengo molto grave che chi continuamente parla di famiglia, di figli e della loro protezione abbia votato a favore di un emendamento del genere. Credo, ripeto, che si sarebbe potuta trovare una soluzione migliore per i casi eccezionali; invece abbiamo fatto del caso eccezionale la norma, eliminando in tutti i casi l'uso di qualsiasi sistema di ritenuta.

Ritengo si tratti di un atteggiamento grave perché, come è stato ricordato prima, sulle nostre strade, anche urbane, muoiono mille bambini all'anno. Ed è alla maggioranza dei bambini che noi dobbiamo pensare. Vi è certo il problema di quando si devono portare a scuola o all'asilo tutti i figli, ma anche in questo caso sarebbero state possibili soluzioni più ragionevoli e sociali, senza dover ricorrere all'acquisto di una nuova vettura. Quella prescelta è comunque la soluzione peggiore, perché non si può far finta che i bambini che viaggiano nei sedili posteriori non abbiano un problema di sicurezza. In questo modo, infatti, il Parlamento si è totalmente esonerato dall'obbligo di farsi carico di una simile responsabilità.

Non intervengo neanche sul resto del decreto: alcuni punti sono da noi condivisi, altri molto meno. Riteniamo molto grave

— ripeto — la leggerezza con cui si è comportata la Camera e ci auguriamo che il Senato modifichi la norma in questione (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la *ratio* dei nostri emendamenti era sia quella di risolvere al meglio possibile il problema dell'uso delle cinture sia quella di non dare a tali cinture il solo significato di una sicurezza nell'uso dell'autovettura. In altre parole, era nostra intenzione arrivare ad una regolamentazione dei limiti di velocità e dell'impiego dell'autovettura. Tutto ciò non è stato né compreso né recepito.

Per questi motivi voteremo contro il disegno di legge n. 4048, anche perché le correzioni apportate dalla Commissione ritardano la conclusione dell'iter del provvedimento che dovrà ora essere esaminato dal Senato e probabilmente di nuovo dalla Camera. Ne consegue che è ridicolo insistere su un decreto-legge senza affrontare, invece, l'esame di un disegno di legge organico, tenendo conto della richiesta di tutti i gruppi circa la necessità di una revisione del codice della strada. I responsabili della regolamentazione del traffico debbono essere posti nelle condizioni di far rispettare le leggi, altrimenti tutto rimane un sogno.

Per tutti questi motivi ribadisco il nostro voto contrario sul disegno di legge n. 4048 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchesi. Ne ha facoltà.

PINO LUCCHESI. Signor Presidente, non è mia intenzione ripetere argomentazioni già svolte. Condivido sostanzialmente quanto detto dall'onorevole Donati, anche se le mie conclusioni sono alquanto diverse.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Come più volte abbiamo avuto occasione di rilevare, noi riteniamo che sia complessivamente sbagliato affrontare tale materia in maniera frammentaria e, se vogliamo, anche un po' confusa, come sta avvenendo negli ultimi tempi. Da questo punto di vista le correzioni proposte al decreto-legge in esame hanno destato in noi talune perplessità, per altro già manifestate in passato e ribadite in quest'aula.

Vorrei poi sottolineare con una certa amarezza un punto che riguarda molti colleghi qui presenti: mi riferisco al problema della inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 10-ter.01 firmato dal sottoscritto insieme ad oltre cento colleghi di vari gruppi politici, per altro simile ad un articolo aggiuntivo proposto dal presidente della Commissione, concernente una materia spinosa quale è appunto quella della regolamentazione dei limiti di velocità.

Il mio voto favorevole sul provvedimento di legge tiene conto di una possibile correzione di quello che ritengo essere stato un grave errore: aver lasciato i bambini fino a dodici anni completamente liberi da ogni sistema di ritenuta. Si tratta, lo ripeto, di un grave errore, sul quale si dovrà riflettere. In ogni caso, il voto favorevole nasce dal fatto che sul provvedimento si è lavorato assiduamente e che in Commissione sono stati introdotti emendamenti giusti e significativi che vanno nella direzione della tutela complessiva del cittadino e della sicurezza stradale.

In conclusione, signor Presidente, credo che si debba apprezzare il modo con il quale, al di là delle molte prese di posizione comparse sulla stampa e anche all'interno del Parlamento, i cittadini italiani hanno accettato la normativa sull'obbligo delle cinture di sicurezza, dimostrando un grande senso di civismo e, in maniera diretta, l'utilità del decreto-legge n. 143 che ci apprestiamo a convertire (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, che ritiene senza dubbio positivo. L'onorevole Piro, che ha manifestato opinioni difformi da quelle del gruppo socialista (opinioni che ovviamente rispetto), ha parlato a titolo personale.

Certo, vi sono delle questioni ancora irrisolte sulle quali dovremo tornare, quale quella del sistema di ritenuta dei bambini seduti sui sedili posteriori, che tuttavia non sembra essere così tragica come alcuni colleghi hanno rilevato. Sono soprattutto i bambini che siedono sui sedili anteriori a riportare lesioni in caso di incidente. Occorre osservare però che tale problema è presente in tutti i paesi europei, ove si stanno cercando di individuare le modalità di ritenuta per i bambini che siedono sui sedili posteriori, i quali in caso di urto potrebbero riportare gravi danni.

Oggi in tutti i paesi europei non vi è una normativa obbligatoria al riguardo; l'unica nazione ad averla è la Svezia, che tuttavia sta procedendo ad una sua revisione in quanto esistono delle precise controindicazioni alla ritenuta dei bambini che siedono sui sedili posteriori.

Ricordo che negli altri paesi comunitari si sta compiendo un'opera di convincimento e di educazione del cittadino perché ponga in essere autonomamente dei sistemi di ritenuta. Dal canto nostro, abbiamo cercato di arrivare in anticipo sugli altri, affrontando normativamente il problema per primi in Europa. Sembra comunque che la questione non possa essere oggi risolta a causa dell'approvazione dell'emendamento presentato dal collega Usellini. Voglio però dire ai colleghi che, in ogni caso, in futuro dovremo affrontare nuovamente la questione, per garantire un'adeguata sicurezza ai nostri figli, che non sono certo al sicuro se siedono sui sedili posteriori. Si tratta in definitiva di una questione aperta; tuttavia il provvedimento in esame è sicuramente da approvare.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Maccheroni.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, segnalo, ai fini del coordinamento del testo, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Usellini 2-bis.4, deve intendersi soppresso il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 4048, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ai voti.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 4048, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed

integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143» (4048).

Presenti	345
Votanti	343
Astenuti	2
Maggioranza	172
Hanno votato sì	305
Hanno votato no	38

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1822. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e della III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi (approvato dal Senato) (4083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e della III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la XI Commissione, onorevole Sapienza.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore per la XI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che ringraziare il ministro per le risposte fornite alle osservazioni formulate nel corso della discussione. Egli è stato puntuale ed esaustivo e di ciò non si può che dargli atto. Tuttavia, non vi è dubbio che l'unica vera motivazione per la quale egli chiede, in maniera

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

persino accorata, la conversione senza modifiche del decreto, è relativa ai tempi.

Il decreto non è modificabile, non perché non lo «meriti» — raccomandando agli stenografi le virgolette — ma per la indisponibilità del Senato a riesaminare ed approvare in tempo utile il testo da noi eventualmente corretto. Mi auguro che questa indisponibilità non sia sollecitata da qualcuno fuori di quest'aula che ha magari l'interesse che venga approvata una norma che consenta ai magistrati di assumere direttamente i propri autisti, dopo aver ottenuto dal Parlamento poteri un tempo di competenza dei dirigenti amministrativi dei tribunali e delle preture sul personale di segreteria, malgrado le perplessità della Commissione di merito sul relativo provvedimento, anch'esso approvato senza modifiche per una malintesa ragion di Stato.

Attualmente — diciamolo con chiarezza — la preoccupazione che si possa creare nuovo precariato, da sanare magari con successivo provvedimento (rendendo così inutile il concorso), esiste e non può essere esorcizzata con dichiarazioni di buona volontà.

C'è un modo, a mio parere, per evitare questo pericolo: impegnare il Governo a rendere veramente transitoria la norma.

Se, quindi, esiste una pur minima possibilità che il Senato, dimostrando comprensione per le nostre riflessioni ed i nostri approfondimenti, sia disponibile ad esaminare nuovamente il provvedimento, questa va utilizzata. A tal fine, un intervento della Presidenza della Camera presso quella del Senato per ottenere eventualmente tale impegno potrebbe risultare idoneo a farci conseguire lo scopo che ci siamo prefissi nel sostenere la necessità di una modifica del provvedimento (*Appausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Mastrantuono.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore per la II Commissione. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Essendo intervenuto già ieri, signor Presidente, conterrò la mia replica al minimo indispensabile. Più precisamente farò riferimento agli interventi svolti in sede di discussione sulle linee generali dagli onorevoli Mellini e Calvanese.

L'intervento dell'onorevole Mellini ha riguardato, come gli onorevoli deputati ricorderanno, il problema dei magistrati, cioè i primi due articoli del decreto-legge che non sono stati soggetti a richieste di emendamento in questa sede e che sono frutto di una rielaborazione che il Senato della Repubblica ha voluto compiere delle originarie proposte del Governo. Mi riferisco in particolare alla elevazione del limite di età.

Debbo dire all'onorevole Mellini che ho letto l'interrogazione alla quale egli ha fatto riferimento, concernente l'esito dei concorsi in magistratura, ma che non ho potuto in questo speciale periodo darvi risposta. Ho ascoltato peraltro con la massima attenzione, come era doveroso, il suo intervento di ieri sera: esso ha investito l'intero problema del reclutamento ordinario dei magistrati e della carriera in magistratura; non posso che augurarmi che i Governi futuri pongano un giorno la loro attenzione su questa materia, che è veramente meritevole di considerazione, in modo che si possa rimediare a taluni dei difetti derivanti da leggi varate nella IV e nella VI legislatura, che non hanno dato, sotto alcuni aspetti, buoni frutti. Altro non intendo aggiungere, considerato il periodo nel quale ci troviamo ed il fatto che la materia della magistratura non è stata fortunatamente oggetto di proposte emendative del testo proveniente dal Senato.

Viceversa qualche parola debbo dire relativamente all'intervento dell'onorevole Calvanese, pronunciato in stretto riferimento ad un emendamento presentato dal suo gruppo e non ritirato. Ho ascoltato veramente con grande simpatia — se mi consente di esprimerla — il suo intervento, onorevole Calvanese, un intervento appas-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

sionato e competente, comprendendone le motivazioni di fondo ed apprezzandone la linearità e la coerenza. Desidero tuttavia assicurarle che le sue preoccupazioni per quanto riguarda il Ministero della giustizia non avranno per il futuro motivo di dimostrarsi fondate.

In particolare desidero assicurare formalmente che faremo al più presto i concorsi di cui all'articolo 3 del decreto-legge (lo dico anche all'onorevole Nicotra e ad altri che in varia sede ed in vario modo mi hanno sollecitato in tal senso). Questa è almeno la mia intenzione. Desidero assicurarle, onorevole Calvanese, che non intendiamo creare nuovo precariato: è una assicurazione che rivolgo anche in relazione alle osservazioni testé formulate dal relatore per la XI Commissione, onorevole Sapienza.

Del resto questa intenzione ministeriale può anche trasparire dal fatto che il decreto che noi presentammo al Consiglio dei ministri prevedeva il termine di un anno e fu il Consiglio dei ministri ad elevarne la durata a tre anni. Non abbiamo intenzione di dar vita a nuovo precariato, anche se i precedenti possono deporre in senso non favorevole.

Desidero inoltre assicurare che faremo in generale l'uso più largo del ricorso alle liste di collocamento, impartendo in tal senso le indicazioni necessarie ai capi degli uffici giudiziari — se verrà accolto l'articolo 4 nel testo votato dal Senato, di cui il Governo propone il ripristino — e trascurando sotto questo aspetto — debbo dirlo — gli esiti non soddisfacenti che finora per altro personale (mi riferisco ai dattilografi giudiziari) ha dato il ricorso a tali liste. Basti pensare che su 1.182 posti riservati è stato possibile coprirne fino ad ora meno di 100 attingendo alle liste di collocamento. Voglio però trascurare questo problema, perché ritengo che vi siano punti di passaggio difficili rispetto alla nuova legislazione e che dobbiamo favorire — è questo un impegno anche del Ministero della giustizia, che è stato criticato per l'assenza di una sua politica generale in materia —, ovunque possibile e con il massimo sforzo possibile, l'applicazione delle

nuove leggi sul lavoro, in particolare per quanto riguarda quelle concernenti il collocamento.

In questa occasione, data l'estrema urgenza e la situazione più volte rappresentata (anche da me ieri sera), cui ha fatto testé riferimento anche l'onorevole Sapienza, vi prego di lasciarci ripristinare gli articoli da 4 ad 8 del provvedimento, che ne costituiscono un profilo essenziale ai fini della rapidità delle procedure, che non potrebbe in alcun modo essere assicurata da disposizioni diverse. Sono convinto, nonostante gli auspici espressi in senso diverso, che il Senato non farebbe in tempo a recepire le modificazioni proposte.

Mi sia altresì consentito osservare, sempre in relazione all'intervento dell'onorevole Calvanese, che il sistema previsto dalla legge n. 554 e dalle leggi ad essa collegate non mi sembra appropriato.

L'onorevole Calvanese ha giustamente compiuto questo ragionamento, che mi pare essere condiviso dall'onorevole Pallanti e da altri deputati: cosa significa che esistono determinate categorie tra le quali non rientra alcuna delle categorie del personale della giustizia elencate nel sesto comma dell'articolo 7 della legge n. 554 e che tale estensione non sia neanche avvenuta attraverso il decreto-legge n. 191, in corso di conversione? Noi potremmo con un atto del potere legislativo, quale sarebbe l'approvazione del subemendamento Pallanti 0.3.01.1, introdurre la categoria degli autisti della giustizia fra quelle cui la legge n. 554 del 1988 si riferisce, superando anche la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127. Questo ragionamento formalmente potrebbe anche tenere, ma la realtà è che — sottopongo umilmente questa osservazione, ma credo che non possa trovare contraddizione — il sistema disegnato dalla legge n. 554 del 1988 e da tutte quelle che ad essa si ricollegano è orientato verso prestazioni non di tipo tecnico, come sono invece quelle degli autisti di cui stiamo parlando.

Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n.

127, che è citato nel subemendamento proposto (che io ancora una volta prego di ritirare), per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti prevede una prova selettiva intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione in tempi predeterminati di appositi quiz a risposta multipla. In effetti, se esaminiamo le professioni che sono indicate nella legge n. 554, vediamo che il riferimento è a prestazioni di lavoro, diciamo così, intellettuale, che non comprendono categorie dalle quali si esige una prestazione tecnica e per le quali non possono bastare le prove mediante quiz ma sono essenziali prove tecniche. Tra queste mi sembra che rientri la categoria degli autisti, per la quale noi intendiamo ovviamente che si faccia riferimento a prove di carattere diverso, ed in modo particolare alla prova psicotecnica che è fissata nel comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35, criticata dall'onorevole Calvanese sotto altri profili.

Credo dunque che noi finiremmo per stravolgere la *mens* del legislatore invocando nella materia di questo lavoro tecnico il sistema della legge n. 554 del 1988; cosicché l'inserimento con questa legge di una nuova categoria non mi pare che reggerebbe al sistema, mentre rischierebbe forse di aprire falle particolari nel sistema stesso, con effetti che si riverbererebbero anche su altre amministrazioni e che dovrebbero essere considerati con molta maggiore attenzione. Vi prego di credere che siffatta attenzione è stata posta dal ministero nell'escogitare questo metodo per sopperire alle eventuali carenze delle assunzioni mediante organico, che è veramente l'unica strada che si presenta oggi come plausibile per arrivare a dotare gli uffici delle nuove procure presso le procure circondariali di quel personale senza il quale esse non possono funzionare nel momento in cui sono già chiamate da leggi vigenti a funzionare e ad altri compiti saranno chiamate da leggi di imminente entrata in vigore.

Ecco la ragione per la quale prego ancora una volta di avere comprensione per la nostra posizione ed invito l'onorevole Pallanti e gli altri proponenti del subemendamento 0.3.01.1 a ritirarlo. In ogni caso, nel dichiarare che non potrò (con questo ho anticipato il mio parere sull'unica proposta di modificazione proveniente dal Parlamento) aderire a tale subemendamento, chiedo l'approvazione degli emendamenti del Governo che ripristinano gli articoli da 4 ad 8 e confermo la richiesta del Governo di convertire in legge il decreto-legge nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti, devo osservare che il decreto-legge in esame reca aumenti al ruolo organico del personale della magistratura, norme per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario, aumento della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia con riferimento ai profili professionali di conducenti di automezzi speciali e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, nonché autorizzazione ad assumere autisti non di ruolo con contratto di diritto privato e a tempo determinato e disciplina del relativo rapporto di lavoro.

La Presidenza pertanto ritiene inammissibile, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinente all'oggetto del decreto-legge, l'emendamento 3.1 presentato dai deputati Fumagalli Carulli e Vairo, che dispone l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale, anche in soprannumero, di segretari capo, principale e qualifiche equiparate che rivestivano tale qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro), che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia —

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate al decreto nel testo delle Commissioni riunite:

All'articolo 2, al comma 1, nel capoverso, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo delle Commissioni.

Avverto che all'articolo 1 del decreto-legge, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni, nonché all'articolo 2 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalle Commissioni, non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali — quarta qualifica funzionale e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera — terza qualifica funzionale, rispettivamente di ottocento e seicento unità.

2. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35.

3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi

ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede, per il 20 per cento dei posti residui, mediante i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale. Per i posti eventualmente non coperti, si applica l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, anche in soprannumero, i segretari capo, principale e qualifiche equiparate che rivestivano tale qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

3. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988.

3. 2.

Pallanti, Ghezzi, Calvanese, Alborghetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede mediante le procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988.

3. 3.

Pallanti, Ghezzi, Calvanese, Alborghetti.

Ricordo che l'emendamento Fumagalli Carulli 3.1. è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

All'articolo 3 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-bis.

1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze,

provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

3. 01.

Governo.

A questo articolo aggiuntivo è a sua volta riferito il seguente subemendamento:

All'emendamento 3.01, sostituire le parole da: provvedono fino alla fine, con le seguenti: provvedono all'assunzione a tempo determinato di autisti, ai sensi e secondo le modalità del comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario.

0. 3. 01. 1.

Pallanti, Ghezzi, Calvanese, Alborghetti.

All'articolo 3 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-ter.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 3-bis possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo; nelle assunzioni è data precedenza agli ex appartenenti alle Forze di polizia o alle Forze armate, nonché agli appartenenti all'ente Ferrovie dello Stato resi disponibili per effetto della vigente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

normativa in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione.

3. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-*quater*.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 3-*bis* — ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'articolo 3-*ter* — compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale, nonché, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

2. Il personale straordinario di cui al comma 1 ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

3. 03.

Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-*quinquies*.

1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 3-*bis*, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a

cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria.

3. 04.

Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-*sexies*.

1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, previa audizione dell'interessato. Tale provvedimento è notificato all'interessato.

3. 05.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti, sul subemendamento e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge sono stati soppressi dalle Commissioni. Avverto altresì che agli articoli 9 e 10, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto infine che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti, sul subemendamento e sugli articoli aggiuntivi presentati?

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore per l'XI Commissione*. Signor Presidente, l'XI Commissione ha espresso a maggioranza parere contrario sugli emendamenti Pallanti 3.2 e 3.3, nonché sul subemenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

mento Pallanti 0.3.01.1, e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi del Governo 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dall'onorevole Sapienza.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per le ragioni già esposte il Governo è contrario agli emendamenti Pallanti 3.2 e 3.3, nonché al subemendamento Pallanti 0.3.01.1, e raccomanda l'approvazione dei propri articoli aggiuntivi 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 3.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 3.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Pallanti 0.3.01.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.02 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.03 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.04 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.05 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Ricordo che il disegno di legge consta di un articolo unico e che pertanto si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera, al fine di evitare che si possa creare nuovo precariato con il rischio di successive istanze di sanatoria e che siano remorate le operazioni concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato dei conducenti di mezzi speciali

impegna il Governo

ad adottare, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del presente decreto legge le opportune iniziative per pervenire all'assunzione, a tempo determinato, soltanto di ex appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate, in posizione di quiescenza e ad accelerare, al massimo, l'espletamento dei concorsi per il reclutamento dei conducenti di ruolo».

9/4083/1

«Nicotra, Sapienza, Facchiano, Maceratini, Mellini, Alagna».

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Nicotra n. 9/4083/1 come impegno, non soltanto come raccomandazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Nicotra n. 9/4083/1 non insistono per la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà dalla votazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame per motivi di carattere costituzionale e di principio. Riteniamo che il reclutamento debba avvenire sempre e comunque attraverso concorso. Nonostante l'impegno solenne e la buona volontà del ministro, che gli riconosciamo di tutto cuore, non si riesce ad avere ragione della burocratizzazione del nostro sistema, che fa sì che le buone intenzioni non vengano mai attuate.

Inoltre la facoltà concessa ai magistrati circa l'assunzione dell'autista, senza nemmeno le limitazioni stabilite addirittura per i parlamentari nei confronti del loro collaboratore più stretto (squalificato dalla solita stampa ignorante come «portaborse»), non è vista in modo favorevole da chi ritiene che a parità di funzione debba corrispondere parità di trattamento.

Pertanto il gruppo cui appartengo si asterrà nella votazione finale del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cicone. Ne ha facoltà.

VINCENZO CICONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo comunista si asterrà nella votazione sul provvedimento al nostro esame, che trae origine sicuramente da esigenze giuste e da bisogni reali largamente sentiti.

L'aumento dell'organico della magistratura è questione che si discute da lungo tempo. Si tratta di un argomento che però finora non ha trovato adeguata risposta nell'azione e nelle scelte concrete operate dal Governo. Eppure tutti quanti noi sappiamo che vi sono notevoli vuoti negli uffici giudiziari italiani e ciò rende inevitabilmente più faticoso e più difficile amministrare la giustizia.

Tale situazione è particolarmente evidente soprattutto in zone come la Calabria, la Sicilia, la Campania, più esposte all'aggressione della criminalità mafiosa, dove tali vuoti creano problemi enormi al funzionamento della giustizia sia sul versante penale che su quello civile.

In queste realtà è più difficile assicurare un'effettiva tutela dei diritti dei cittadini e garantire un funzionamento della giustizia adeguato al livello di gravità raggiunto dalla criminalità mafiosa. Da tali uffici giudiziari sono arrivate e continuano ad arrivare denunce molto forti, quasi quotidiane, che rappresentano e descrivono una realtà drammatica, non più tollerabile. Eppure, tali denunce sono state sottovalutate. Ad esse non è stata data risposta adeguata, concreta, rapida ed efficace; spesso, anzi, vi è stata addirittura sottovalutazione, incomprensione e perfino sordità.

Voglio sperare che almeno questa volta si vorrà tenere conto in via del tutto prioritaria di tali realtà, poiché così non è stato nel recente passato. È accaduto infatti che il 18 gennaio il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal gruppo del partito comunista relativo alla necessità di potenziare gli uffici giudiziari in Calabria e in Sicilia. L'ordine del giorno non ha avuto ancora attuazione per quanto riguarda la Sicilia, mentre in relazione alla Calabria si è dovuto provvedere in sede di conversione in legge del decreto-legge riguardante la città di Reggio Calabria, e ciò solo grazie ad un'iniziativa parlamentare.

Non vi sono solo i problemi che ho ricordato, ma anche quelli relativi all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Se guardiamo a questi due aspetti (quelli delle aree a più alto rischio e quelli relativi all'attuazione del nuovo codice di procedura penale) il provvedimento in discussione conferma una valutazione difficilmente contestabile: il Governo si è mosso con improvvisazione, senza una visione di insieme e un quadro generale entro cui collocare le richieste di aumento.

È mancata un'analisi dettagliata delle esigenze, ma soprattutto un'azione rigorosa di revisione delle circoscrizioni, che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

avrebbe sicuramente consentito il migliore e più qualificato utilizzo del personale della magistratura e di quello ausiliario.

Ecco perché è francamente inaccettabile l'argomentazione prospettata ieri sera dal ministro Vassalli, che nel chiedere di non modificare il testo già approvato dal Senato, ha detto che la mancata conversione in legge del provvedimento avrebbe fatto decadere l'aumento dell'organico dei magistrati. Ma il Governo avrebbe dovuto muoversi molto prima, non consentendo in tal modo che la Camera discutesse in termini così ultimativi e perentori.

D'altra parte, proprio l'attuazione del nuovo codice di procedura penale impone una netta inversione del senso di marcia sin qui seguito dal Governo; la stessa audizione del ministro presso la Commissione interparlamentare per la riforma del codice di procedura penale ha manifestato l'esistenza di ritardi, inadempienze e difficoltà operative.

Vi sono precisi adempimenti amministrativi che debbono essere compiuti in relazione all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, e noi sollecitiamo vivamente ed in modo pressante il Governo affinché si determinino le migliori condizioni possibili in tutti gli uffici giudiziari, alla data del 24 ottobre 1989. Nel contempo, auspichiamo il rapido espletamento dei concorsi.

In conclusione, con riferimento al personale ausiliario, pur sottolineando l'importanza dell'aumento del suo organico (anche se il numero previsto può apparire eccessivo rispetto alle reali esigenze), non ci convincono le modalità di assunzione; più in particolare voglio richiamare gli inconvenienti ricordati con molta efficacia ieri sera dall'onorevole Calvanese, che non desidero ripetere per brevità.

Avvertiamo la preoccupazione che si creerà una nuova forma di precariato che sostituirà nei fatti la via ordinaria prevista dalla legge, cioè quella dei concorsi.

Queste sono le preoccupazioni e le perplessità che ci inducono ad astenerci dalla votazione finale del disegno di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 4083, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1822. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e della III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi» (*approvato dal Senato*) (4083).

Presenti	331
Votanti	201
Astenuti	130
Maggioranza	101
Hanno votato sì	198
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Rinvio alla Commissione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conver-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

sione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

Avverto che il relatore, onorevole Cavicchioli, ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha preso atto del parere espresso dalla Commissione bilancio; data la portata delle modificazioni apportate all'unanimità in quella sede, ritengo a questo punto necessario un rinvio in Commissione del provvedimento.

Noi reputiamo — e questa è una dichiarazione che credo di poter fare anche a nome degli altri gruppi — indispensabile e necessario che il decreto-legge n. 215 contenga quegli indirizzi che la Commissione aveva approvato. Quindi, avendo di fronte questo tipo di ostacolo, spero che venga accolta la proposta che io sottopongo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, ritengo che, se non vi sono obiezioni, possa rimanere stabilito che il disegno di legge di conversione è rinviato alla Commissione, secondo la proposta del relatore.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la discussione del disegno di legge n. 4038 di conversione del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, prevista al quarto punto dell'ordine del giorno, è rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 1804.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (approvato dal Senato) (4075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Ricordo che nella seduta del 12 giugno scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 212 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4075.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta di ieri, la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Orciari, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE ORCIARI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono state emanate norme di sanatoria per evitare gli effetti derivanti dalla ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi e, contemporaneamente, per riparare ad un'erronea scrittura di altre misure fiscali, av-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

venuta in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 1989. Tali disposizioni sono contenute nei due articoli di cui il provvedimento è composto.

Più precisamente, l'articolo 1 annulla le sanzioni previste per coloro che non sono riusciti a rispettare il termine di scadenza del 31 maggio per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1988. Per questo anno, eccezionalmente, l'applicazione di tali sanzioni viene fatta scattare solo a partire dal 6 giugno: si tratta di uno spostamento suggerito anche dall'opportunità di ovviare alla penalizzazione di quei contribuenti che non avevano potuto provvedere in tempo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non perché intenzionati ad eludere il termine imposto, bensì perché costretti dalla indisponibilità degli stampati predisposti dal Ministero delle finanze; stampati che, per altro, per le numerose e complesse innovazioni consigliavano un congruo approfondimento del sistema di compilazione prima dell'inoltro agli uffici competenti.

Su questo articolo la Commissione all'unanimità ha deciso di presentare in Assemblea due emendamenti.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge, va fatto presente che esso è stato imposto dall'esigenza di porre riparo a disposizioni che non erano state sufficientemente valutate e che quindi richiedono necessariamente una revisione. Al comma 1 si prevede lo slittamento al 31 dicembre 1989 dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo 26, ottavo comma, del decreto-legge n. 69; la suddetta sospensione dell'efficacia fino alla fine dell'anno è finalizzata a consentire di dare nello stesso periodo una soluzione ai problemi che da esso sono scaturiti. Inoltre in base al comma 1-bis, aggiunto al testo governativo in sede di conversione dal Senato, gli imprenditori individuali che svolgono l'attività di trasporto ad uso pubblico possono totalmente ammortizzare gli automezzi con cilindrata inferiore ai duemila centimetri cubici, se a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se diesel (tassisti, auto da noleggio, eccetera).

Anche questa disposizione ha rimediato ad una svista, verificatasi in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 1989. In quella occasione, con l'intento di inserire nel provvedimento la norma ora contenuta al citato comma 1-bis dell'articolo 2, veniva invece erroneamente approvato un emendamento riferito ad un'altra norma; anziché fare riferimento alla lettera c) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 è stata citata la lettera b) dello stesso articolo.

Dopo un approfondito esame, la Commissione ha deciso — ripeto — di presentare due emendamenti, di cui sin d'ora raccomanda unanimemente all'Assemblea l'approvazione. Gli argomenti cui tali emendamenti si riferiscono sono spesso stati oggetto di discussione in seno alle Commissioni di merito, ma non sono stati mai recepiti da atti legislativi.

Mi auguro che l'Assemblea approvi i suddetti emendamenti, con ciò contribuendo a rendere più funzionale il comparto fiscale, soprattutto a difesa dei contribuenti. Invito in conclusione l'Assemblea ad esprimersi a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 212 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, nel ringraziare il relatore, onorevole Orciari, mi rimetto alle sue considerazioni, riservandomi di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei red-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

diti presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione:

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: "non adibiti ad uso pubblico";

b) al comma 10, dopo le parole: "2.500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti: "non adibiti ad uso pubblico"».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonché nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuo, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi successivamente alle predette scadenze ma entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichia-

razione e per i tardivi versamenti. Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: successivamente alle predette scadenze *fino a:* per i tardivi versamenti *con le seguenti:* entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonché per gli errori materiali eventualmente commessi.

1. 3.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge, avverto che ai restanti articoli del decreto non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

ARTICOLO 1-bis.

1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.

Dis. 1. 01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo presentato all'articolo 1

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

del disegno di legge di conversione, chiedo al relatore se desideri aggiungere qualcosa alle considerazioni poc'anzi svolte.

GIUSEPPE ORCIARI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero soltanto raccomandare all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 1.3 e dell'articolo aggiuntivo Dis.1.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al Governo di esprimere il proprio parere.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo condivide nella sostanza le preoccupazioni che sono alla base delle proposte della Commissione, soprattutto per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Dis.1.01, ma sottolinea l'opportunità di una rapida conversione in legge del decreto-legge n. 212.

Come ho già avuto modo di evidenziare in Commissione, riferendomi soprattutto al problema posto dal suddetto articolo aggiuntivo, ribadisco l'impegno del Governo a presentare un apposito disegno di legge, del resto già predisposto, al fine di affrontare organicamente tutta la materia. Proprio in considerazione di questo, il Governo invita la Commissione a ritirare l'articolo aggiuntivo Dis. 1.01, e così pure l'emendamento 1.3; qualora ciò non avvenisse, si rimetterebbe comunque alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

(È approvato).

Chiedo al relatore se aderisca all'invito del Governo di ritirare l'articolo aggiuntivo Dis. 1.01.

GIUSEPPE ORCIARI, *Relatore*. Signor Pre-

sidente, la Commissione intende mantenere tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Il Governo?

STEFANO DE LUCA. Ribadisco che il Governo si rimette all'Assemblea, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo dunque in votazione l'articolo aggiuntivo Dis. 1.01 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

FRANCO PIRO. C'è un po' più di civiltà!

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4075, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1804. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» (approvato dal Senato) (4075).

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Hanno votato sì	332
Hanno votato no	5

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, di cui al punto 6 dell'ordine del giorno, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione: contro il deputato Franco Nicolazzi, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici pro tempore, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319, primo e secondo comma, n. 1, dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) ovvero, alternativamente, nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, e 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 319, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata) ovvero, alternativamente, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata); e per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (doc. IV-bis, n. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione: contro il deputato

Franco Nicolazzi, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319, primo e secondo comma, n. 1, dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) ovvero, alternativamente, nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, e 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 319, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata) ovvero, alternativamente, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata); e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio, continuato).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia concessa.

Dichiaro aperta la discussione.

Chiedo ai relatori, onorevoli Biondi e Finocchiaro Fidelbo, se intendano aggiungere ulteriori considerazioni a quelle formulate nella relazione scritta.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. No, signor Presidente. Anche a nome del collega Biondi mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo che la Giunta ha proposto che l'autorizzazione a procedere sia concessa. Non essendo stati presentati ordini del giorno intesi a formulare proposte difformi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 18-ter del regolamento, si intendono senz'altro approvate, senza procedere a votazioni, le suddette conclusioni della Giunta e si intende quindi concessa l'autorizzazione a procedere.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26-27 luglio 1989.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26-27 luglio 1989:

Mercoledì 26 luglio (pomeridiana):

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

n. 201 del 1989 (Tesoreria) (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato - scadenza 29 luglio*) (3976-B);

n. 196 del 1989 (Fiscalizzazione degli oneri sociali), (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato - scadenza 28 luglio*) (3973-B);

n. 202 del 1989 (IVA) (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato - scadenza 29 luglio*) (3977-B).

Autorizzazioni a procedere.

Giovedì 27 luglio (antimeridiana e pomeridiana):

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento su disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge (*se trasmessi in tempo utile dal Senato*):

n. 231 del 1989 (Siccità) (*scadenza 14 agosto*) (S. 1821);

n. 240 del 1989 (Profili professionali personale Ministero interno) (*Scadenza 26 agosto*) (S. 1824);

n. 245 del 1989 (Proroga termini varie disposizioni legislative) (*scadenza 30 agosto*) (S. 1830);

n. 227 del 1989 (Eutrofizzazione) (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato - scadenza 14 agosto 1989*) (4077-B).

Eventuale esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge n. 230 del 1989 (Modifiche legge antimafia) (*da inviare al Senato - scadenza 14 agosto*) (4038).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

S. 1821 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad altre province colpite dalla siccità» (4117).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 26 luglio.

Il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera e modificati da quel Consesso:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

servizi» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3976-B).

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987 nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3977-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono fin d'ora deferiti rispettivamente alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze), con il parere della V e della X Commissione.

È in corso di trasmissione da parte dell'altro ramo del Parlamento il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3973-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento il suddetto disegno di legge è, fin d'ora, deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), con il parere della V Commissione.

Autorizzazione di relazioni orali.

PRESIDENTE. Comunico che poiché il calendario dei lavori prevede per mercoledì 26 luglio la discussione dei disegni di legge nn. 3976-B, 3977-B e 3973-B, le relative Commissioni permanenti sono autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Assegnazione del documento di programmazione economico-finanziaria alla Commissione bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 118-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992 (doc. LXXXIV, n. 2) è deferito, ai sensi del primo comma dell'articolo 118-bis del regolamento, all'esame della V Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sull'ordine dei lavori.

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, il collega onorevole Giuseppe Rubinacci non ha partecipato ai lavori parlamentari di questa settimana non perché fosse in missione, in Italia o all'estero, ma perché da sabato scorso sta occupando gli uffici dell'unità sanitaria locale n. 8 di Senigallia per protestare contro la decisione del presidente del comitato di gestione di quella unità sanitaria locale di chiudere anticipatamente la divisione dell'ospedale di Corinaldo.

Fin qui non vi è nulla di strano. È singolare però che il pretore di Senigallia, dottor Vincenzo Capezza, abbia ordinato alla polizia e ai carabinieri di impedire a chiunque l'accesso ai locali della unità sanitaria locale fuori dall'orario di apertura degli uffici. E gli uffici, signor Presidente, chiudono alle 14 e riaprono alle ore 8 del giorno successivo.

In tale intervallo di tempo, e soprattutto in quello che intercorre tra le ore 14 del sabato e le ore 8 del lunedì successivo, nonostante il portone sia aperto, nessuno può accedere ai locali. Non è stato permesso di accedere al consigliere regionale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

delle Marche in carica del Movimento sociale italiano, non è stato permesso a me, né ad un medico che voleva entrare per verificare le condizioni di salute dell'onorevole Giuseppe Rubinacci! Non è neppure consentito, signor Presidente, che qualcuno porti all'onorevole collega cibo o bevande o che lasci davanti al portone di accesso magari un cesto contenente generi alimentari.

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, la prego di venire al punto.

FILIPPO BERSELLI. A tale riguardo l'onorevole Pazzaglia ha già presentato una interrogazione.

Poiché viviamo un momento molto lungo di crisi di Governo, noi non ci attendiamo certamente che i ministri di grazia e giustizia e dell'interno possano o vogliano rispondere. Ci appelliamo alla Presidenza della Camera affinché metta in moto quei meccanismi necessari ed urgenti per assicurare ad un parlamentare in carica di svolgere il suo mandato, anche fuori dal Parlamento, con un certo grado e livello di dignità, assicurando all'onorevole Rubinacci di non dover subire questa vera e propria sopraffazione da parte del pretore di Senigallia, che stamattina ho comunque denunciato al procuratore della Repubblica di Ancona per il reato di abuso di ufficio (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, riferirò senz'altro l'accaduto al Presidente della Camera. Credo comunque che non le sfuggirà che si tratta di un fatto che attiene alle relazioni fra il Parlamento e il Governo e che purtroppo, in questo momento il Governo non è in grado di rispondere. In ogni caso, negli spazi consentiti dal sistema istituzionale del nostro paese sono certo che il Presidente compirà tutti i passi necessari, nel rispetto ovviamente della Costituzione e delle leggi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i numerosi episodi di razzismo che si stanno verificando nel nostro paese e i frequenti casi di discriminazione nei confronti di cittadini italiani appartenenti ad un'area geografica del nostro paese mi hanno indotto oggi a prendere la parola per chiedere a questa onorevole Presidenza di dedicare un dibattito in quest'aula per rilevare le cause di tale montante cultura della separatezza.

Già altri colleghi, come per esempio gli onorevoli Loiero e Piro, hanno, sulla stampa nazionale, denunciato quanto sta accadendo nel nostro paese. Questo Parlamento, sempre così sensibile nel denunciare le forme di discriminazione, anche quando avvengono al di fuori del territorio nazionale, non ha mai fatto sentire la sua voce per dire chiaramente che tutto ciò che sta accadendo nel nostro paese è realmente grave.

Se pensiamo che vi sono alcuni movimenti, alcune leghe ed anche alcune istituzioni che fra i punti del loro statuto hanno quello della discriminazione nei confronti dei meridionali, ne consegue che il Parlamento della Repubblica debba prendere posizione e costituire gruppi di studio per rimuovere, a livello legislativo, le cause che ostano ad una giusta crescita, ad una equiparazione reale di tutti i cittadini di fronte alla legge, anche perché se si continua in tale direzione alle leghe di natura settentrionale (qualunque sia la loro attribuzione) risponderanno le leghe di natura meridionale.

Tutto questo accade mentre noi ci apprestiamo a pensare ad un'Europa unita non solo a livello economico e monetario ma anche a livello culturale. Ritengo pertanto che una seduta della Camera debba essere dedicata ad un dibattito serio su questa arretratezza culturale che sta montando in Italia.

PRESIDENTE. Onorevole Nucci Mauro, come lei sa i lavori della Camera sono organizzati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Sarà mia cura riferire al Presidente della Camera perché possa portare all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo il problema che lei ha sollevato; comunque la invito anche a sollecitare il suo gruppo perché possa formulare la questione nella sede competente, al fine di trovare un'intesa con tutti gli altri gruppi.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Vorrei associarmi alla richiesta testé presentata dalla collega Nucci Mauro e al richiamo che lei, signor Presidente, correttamente ha fatto per informare la Camera che il gruppo parlamentare socialista e l'ufficio di presidenza riunitosi ieri con la presidenza dell'onorevole Capria, hanno deciso di proporre in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo (al fine di raggiungere un'intesa con gli altri gruppi) questo tema, non solo di discussione ma anche di iniziativa legislativa.

Vorrei ringraziare la collega Nucci Mauro non solo perché sono nato nella sua città ma anche perché il giornale di quella regione, *La Gazzetta del sud*, continua ad «ospitare» articoli di Loiero e del sottoscritto, così come è accaduto quest'oggi ed anche qualche settimana fa. Il Parlamento della Repubblica italiana, come giustamente ha detto l'onorevole Nucci Mauro, non può essere iscritto né alla lega del sud né a quella del nord. Nella mia esperienza di deputato, e lei Presidente Bianco può capirmi, mi capitò un giorno di sentire un collega parlare una strana lingua barbara ed ostrogota, corrispondente ad un dialetto delle langhe del nord. Egli pretendeva addirittura di usarla. Non capii quella lingua anche se comprendo molto bene il bolognese pur non essendo in grado di parlarlo in quanto non ho trascorso la mia infanzia a Bologna. Devo confessare però che non solo sono in grado di capire ciò che l'onorevole Nucci Mauro ed altri colleghi calabresi dicono, ma anche di parlare la loro lingua.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei che è figlio della cultura classica e quindi figlio dell'Italia. Forse la Camera dei deputati ricorda che l'Italia cominciava una volta a Reggio Calabria, poi divenne la Calabria, poi si estese e arrivò addirittura dalle sue parti. Lei è un nordico rispetto a noi, signor Presidente, anche perché Ugo Ojetti diceva che c'è sempre qualche meridionale più meridionale dei meridionali.

Sarebbe allora il caso di parlare magari in latino o in greco in modo che coloro che fanno parte della Magna Grecia possano spiegare ai tanti colleghi del nord, che ogni volta che sentono parlare di Calabria o di Reggio Calabria immediatamente votano contro, mentre se invece si tratta di destinare dei soldi alla Valtellina o alla mia Rimini votano a favore, che negli ultimi trecento anni la nostra terra ha accusato un divario culturale a causa della rivoluzione industriale e come è noto l'Italia non era ricca di materie prime. Ma nelle migliaia di anni precedenti o in quelli che verranno, quando non conterà più la competizione sull'*hard-ware*, cioè sulla rivoluzione industriale delle macchine, bensì sulla fantasia, sull'intelligenza e sulla storia chissà che la Camera non possa decidere di far studiare a tutti i ragazzi italiani il latino ed il greco come accade addirittura ai francesi od agli inglesi. Con loro la questione bellica fu sanata tanti secoli fa da Giulio Cesare, credo, ma con loro resta aperta una questione di civiltà: loro sanno infatti il latino ed il greco, mentre nel nostro Parlamento il Presidente Bianco è costretto a correggere continuamente quelli di noi che sbagliano le citazioni latine (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Piro, sono ovviamente sensibilissimo alle sue considerazioni ma non posso che darle la stessa risposta che ho fornito alla collega Nucci Mauro.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Mercoledì 26 luglio 1989, alle 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1834. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (*modificato dal Senato*) (3976-B).

(*Relazione orale*).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1835. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (*modificato dal Senato*) (3973-B).

(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1836. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987 nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (*modificato dal Senato*) (3977-B).

(*Relazione orale*).

4. — *Domande di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 595 (diffamazione) e 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 63).

— *Relatore:* Armellin.

Contro il deputato Lavorato, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, e 414, primo e secondo comma, del codice penale (istiga-

zione a delinquere, continuata e pluriaggravata); agli articoli 112, n. 1, del codice penale e 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (violazione delle norme del testo unico di pubblica sicurezza, aggravata); agli articoli 61, n. 2, 112, nn. 1 e 2, 81, capoverso, e 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, continuata e pluriaggravata); e agli articoli 112, nn. 1 e 2, e 635, capoverso, nn. 1 e 3 del codice penale (danneggiamento pluriaggravato) (doc. IV, n. 64).

— *Relatore:* Paganelli.

Contro il deputato Luigi Grillo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 323 e 328 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge e omissione o rifiuto di atti di ufficio, continuati) (doc. IV, n. 65).

— *Relatore:* Finocchiaro Fidelbo.

Contro il deputato Staller, per il reato di cui all'articolo 528 del codice penale (pubblicazioni e spettacoli osceni) (doc. IV, n. 66).

— *Relatore:* Buffoni.

Contro il deputato Luigi d'Amato, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 67).

— *Relatore:* Angelini Piero.

Contro il deputato Azzolini, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 68).

— *Relatore:* Mellini.

Contro il deputato Grosso, per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale (danneggiamento) (doc. IV, n. 70).

— *Relatore:* Paganelli.

Contro il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, per i reati di cui agli articoli 372 (falsa testimonianza) e 378 del codice penale (favoreggiamento personale) (doc. IV, n. 72).

— *Relatore:* Vairo.

Contro il deputato Staller, per concorso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

— ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 528, terzo comma, n. 2, del codice penale (pubblicazioni e spettacoli osceni) (doc. IV, n. 73).

— *Relatore*: Buffoni.

Contro il deputato Capanna, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 75).

— *Relatore*: Nicotra.

Contro il deputato Pietro Battaglia, per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 76).

— *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Minucci, per il reato di cui all'articolo 106, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (violazione delle norme sulla circolazione stradale) (doc. IV, n. 77).

— *Relatore*: Angelini Piero.

Contro il deputato Pannella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 416, primo, terzo e ultimo comma, del codice penale (associazione per delinquere, aggravata) e agli articoli 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, 118, secondo comma, 546 e 555 dello stesso codice (aborto di donna consenziente, continuato e pluriaggravato) (doc. IV, n. 78).

— *Relatore*: Fagni.

Contro il deputato Faccio, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 416, primo, terzo ed ultimo comma, del codice

penale (associazione per delinquere, aggravata) e agli articoli 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, 118, secondo comma, 546 e 555 dello stesso codice (aborto di donna consenziente, continuato e pluriaggravato) (doc. IV, n. 79).

— *Relatore*: Fagni.

Contro il deputato Mastrantuono, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, continuato), all'articolo 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) e all'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (violazione delle disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) (doc. IV, n. 85).

— *Relatore*: Biondi.

Contro il deputato Piero Angelini, per il reato di cui all'articolo 9, primo e ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 97).

— *Relatore*: Bargone.

La seduta termina alle 13,55.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 18.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 luglio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CURCI E MASTRANTUONO: «Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Nocera Inferiore» (4108);

FUMAGALLI CARULLI ed altri: «Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della Magistratura» (4109);

BELLOCCHIO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, concernenti la composizione e il funzionamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» (4110);

POLI BORTONE E MACALUSO: «Modifica della durata del corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88» (4111);

PARLATO E MANNA: «Modifica degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di occupazione nel Mezzogiorno» (4112)

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RENZULLI: «Norme per il reinserimento dei cardiopatici nell'attività lavorativa» (4113);

TESTA ANTONIO ed altri: «Provvedimenti per la sicurezza stradale» (4114);

MARTINAZZOLI ed altri: «Nuove norme in materia di cooperative» (4115).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

FERRARA ed altri: «Modifica dell'articolo 77 della Costituzione, concernente l'adozione dei decreti-legge» (4116).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica nella costituzione di un gruppo parlamentare.

Comunico che in data 19 luglio 1989 l'assemblea dei deputati del gruppo parlamentare della sinistra indipendente ha eletto presidente del gruppo stesso il deputato Franco Bassanini.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della VII Commissione (Cultura), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta:

SOAVE ed altri: «Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese» (*approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato*) (1994-B).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: 4048 em. 2-bis.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	333
Votanti	331
Astenuti	2
Maggioranza	166
Voti favorevoli	168
Voti contrari	163

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Battaglia Pietro
 Berselli Filippo
 Bertoni Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bonsignore Vito
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Carelli Rodolfo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Caveri Luciano
 Cavicchioli Andrea
 Chiriano Rosario
 Ciliberti Franco
 Ciocci Carlo Alberto
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio
 Corsi Umberto
 Costa Silvia
 Crescenzi Ugo
 Curci Francesco

D'Addario Amedeo
 D'Aimmo Florindo
 Dal Castello Mario
 D'Alia Salvatore
 D'Amato Carlo
 d'Amato Luigi
 De Carolis Stelio
 Del Bue Mauro
 Del Donno Olindo
 Del Mese Paolo
 Del Pennino Antonio
 Diglio Pasquale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Drago Antonino
Duce Alessandro

Faccio Adele
Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippe Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Loiero Agazio

Maceratini Giulio
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe

Paganelli Ettore

Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinando

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bendikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonferroni Franco
Borghini Gianfrancesco
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Caria Filippo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Galloni Giovanni
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matulli Giuseppe
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio

Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Testa Antonio
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vizzini Carlo

Zaniboni Antonino

Si sono astenuti:

D'Acquisto Mario
Travaglini Giovanni

Sono in missione:

Formigoni Roberto
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: 4048 em. 8-ter03

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	333
Votanti	328
Astenuti	5
Maggioranza	165
Voti favorevoli	51
Voti contrari	277

*(La Camera respinge).**Hanno votato si:*

Agrusti Michelangelo
 Antonucci Bruno
 Azzolini Luciano
 Baghino Francesco Giulio
 Berselli Filippo
 Biafora Pasqualino
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruno Antonio
 Caccia Paolo Pietro
 Ciocia Graziano
 D'Aimmo Florindo
 Dal Castello Mario
 d'Amato Luigi
 De Carolis Stelio
 Del Donno Olindo
 Del Mese Paolo
 De Rose Emilio
 Ferrari Wilmo
 Grippo Ugo
 Latteri Ferdinando
 Maceratini Giulio
 Manna Angelo
 Martino Guido
 Massano Massimo
 Matteoli Altero
 Mellini Mauro
 Monaci Alberto
 Nucara Francesco
 Parigi Gastone
 Parlato Antonio

Patria Renzo
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Perani Mario
 Perrone Antonino
 Piccirillo Giovanni
 Pisicchio Giuseppe
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Rocelli Gian Franco
 Rojch Angelino
 Sapio Francesco
 Serrentino Pietro
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
 Tassi Carlo
 Teodori Massimo
 Torchio Giuseppe
 Trantino Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Zampieri Amedeo

Hanno votato no:

Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amodeo Natale
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Armellin Lino
 Artese Vitale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo

Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicoitra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Silvestri Giuliano

Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Caria Filippo
Corsi Umberto
Facchiano Ferdinando
Usellini Mario
Vizzini Carlo

Sono in missione:

Formigoni Roberto
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: 4048 em. 8-ter.02.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	332
Votanti	329
Astenuti	3
Maggioranza	165
Voti favorevoli	117
Voti contrari	212

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Amalfitano Domenico
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Antonucci Bruno
 Artese Vitale

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bonsignore Vito
 Bortolami Benito
 Bortolani Franco
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Buonocore Vincenzo

Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Cerofolini Fulvio
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciocia Graziano

Coloni Sergio
 Corsi Umberto
 Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
 Dal Castello Mario
 d'Amato Luigi
 De Carolis Stelio
 Degennaro Giuseppe
 Del Mese Paolo
 Diglio Pasquale

Facchiano Ferdinando
 Farace Luigi
 Faraguti Luciano
 Ferrari Wilmo
 Fincato Laura
 Fiori Publio
 Frasson Mario
 Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
 Gangi Giorgio
 Gei Giovanni
 Gelpi Luciano
 Ghezzi Giorgio
 Grillo Luigi

Latteri Ferdinando
 La Valle Raniero
 Lo Porto Guido

Mancini Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Manna Angelo
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Matteoli Altero
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Monaci Alberto

Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Poli Bortone Adriana
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino

Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto
Serrentino Pietro

Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Armellin Lino
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Binelli Gian Carlo
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Bruni Francesco	Fachin Schiavi Silvana
Bruzzani Riccardo	Fagni Edda
Buffoni Andrea	Felissari Lino Osvaldo
Cafarelli Francesco	Ferrandi Alberto
Calderisi Giuseppe	Ferrara Giovanni
Calvanese Flora	Ferrari Bruno
Cannelonga Severino Lucano	Ferrari Marte
Cappiello Agata Alma	Filippini Giovanna
Caprili Milziade	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Cardetti Giorgio	Forleo Francesco
Casati Francesco	Fracchia Bruno
Castagnola Luigi	Francese Angela
Cavagna Mario	Fronza Crepaz Lucia
Caveri Luciano	Galante Michele
Cavicchioli Andrea	Garavaglia Mariapia
Cederna Antonio	Garavini Andrea Sergio
Cellini Giuliano	Gasparotto Isaia
Chella Mario	Ghinami Alessandro
Ciabarri Vincenzo	Gramaglia Mariella
Ciafardini Michele	Gregorelli Aldo
Ciaffi Adriano	Grilli Renato
Cicerone Francesco	Grippo Ugo
Cicone Vincenzo	Guerzoni Luciano
Ciocci Carlo Alberto	Guidetti Serra Bianca
Ciocci Lorenzo	Iossa Felice
Civita Salvatore	Labriola Silvano
Cobellis Giovanni	Lamorte Pasquale
Colombini Leda	La Penna Girolamo
Cordati Rosaia Luigia	Lauricella Angelo
Costa Silvia	Lavorato Giuseppe
Crescenzi Ugo	Levi Baldini Natalia
Crippa Giuseppe	Loiero Agazio
Cursi Cesare	Lucchesi Giuseppe
D'Addario Amedeo	Lucenti Giuseppe
D'Alia Salvatore	Maccheroni Giacomo
D'Amato Carlo	Madaudo Dino
D'Ambrosio Michele	Malvestio Piergiovanni
Darida Clelio	Mammone Natia
De Carli Francesco	Manfredi Manfredo
Del Bue Mauro	Mangiapane Giuseppe
Diaz Annalisa	Mannino Antonino
Dignani Grimaldi Vanda	Marri Germano
Di Pietro Giovanni	Martini Maria Eletta
Di Prisco Elisabetta	Masina Ettore
Donati Anna	Masini Nadia
Donazzon Renato	Mastrogiacomo Antonio
Duce Alessandro	Mattarella Sergio
Ebner Michl	Matulli Giuseppe
Faccio Adele	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luigi
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zaniboni Antonino
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Campagnoli Mario

Sono in missione:

Formigoni Roberto
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: 4048 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	345
Votanti	343
Astenuti	2
Maggioranza	172
Voti favorevoli	305
Voti contrari	38

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Bordon Willer
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Cappiello Agata Alma
 Caprili Milziade
 Cardetti Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo

Calderisi Giuseppe
Caria Filippo
Cecchetto Coco Alessandra
Cerutti Giuseppe

d'Amato Luigi
Del Donno Olindo
De Rose Emilio
Donati Anna

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Filippini Rosa
Fumagalli Carulli Battistina

Gelipi Luciano

Manna Angelo
Massano Massimo
Massari Renato
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Monaci Alberto

Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno

Tamino Gianni
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Trantino Vincenzo

Valensise Raffaele
Vizzini Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Si sono astenuti:

Diaz Annalisa
Masina Ettore

Sono in missione:

Formigoni Roberto
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: 4048 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	331
Votanti	201
Astenuti	130
Maggioranza	101
Voti favorevoli	198
Voti contrari	3

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Azzolini Luciano

 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Battaglia Pietro
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta

Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Cappiello Agata Alma
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Caveri Luciano
 Cavicchioli Andrea
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciampaglia Alberto
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio
 Colucci Francesco
 Corsi Umberto
 Costa Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo

Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Cecchetto Coco Alessandra

Donati Anna
Faccio Adele

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Riggio Vito
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Sono in missione:

Formigoni Roberto
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: 4075 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	337
Votanti	337
Astenuti	—
Maggioranza	169
Voti favorevoli	332
Voti contrari	5

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Cappiello Agata Alma
 Caprili Milziade
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Rose Emilio

Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Benedikter Johann
Faccio Adele
Mellini Mauro
Teodori Massimo
Willeit Ferdinand

Sono in missione:

Formigoni Roberto
Tiezzi Enzo

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

CICERONE, QUERCINI e PICCHETTI.
— *Al Ministro delle partecipazioni statali.*
— Per sapere — premesso che:

la Selenia-Spazio intende costituire una nuova azienda per impianti di telecomunicazioni via satellite mediante una *joint-venture* con la multinazionale ALCA-TEL che comporta il conferimento delle attività e del personale della divisione stazioni terrene di Selenia Spazio alla nuova società;

di questa iniziativa industriale non sarebbero stati informati gli enti competenti che fanno capo all'IRI e al Ministero delle partecipazioni statali —:

se siano stati valutati gli effetti di questa *joint-venture* sulla Selenia-Spazio, in riferimento all'enorme differenza di dimensioni del colosso ALCATEL che potrebbe portare a configurare l'accordo come un fenomeno di commercializzazione di prodotti progettati, sviluppati e realizzati all'estero;

in che modo la *joint-venture* annunciata si porrebbe in relazione con il recente accordo ITALTEL-AT&T, considerando che ALCATEL e AT&T sono concorrenti a livello mondiale;

quali potranno essere i contraccolpi organizzativi e finanziari dell'accordo sulla Selenia-Spazio, in considerazione del fatto che l'attuazione della *joint-venture* toglierebbe alla nostra azienda circa un terzo del suo fatturato, del suo portafoglio azioni e delle sue risorse umane qualificate;

se siano state valutate, altresì, le conseguenze di questa ipotesi di accordo sugli stabilimenti Selenia-Spazio dell'Aquila e di Catania, in particolare per quanto riguarda i numerosi impegni di potenziamento e di qualificazione assunti

in queste aree con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni democratiche e non ancora onorati;

se, alla luce di quanto sopra, non intenda intervenire affinché vengano valutate con attenzione una pluralità di offerte provenienti dalle aziende del settore che intendano entrare nel mercato nazionale ed europeo delle telecomunicazioni via satellite, in modo da realizzare accordi che diano maggiori possibilità espansive all'industria italiana e siano compatibili con le opzioni già operate dalle partecipazioni statali nel settore.

(5-01619)

MAMMONE, BARBIERI e MARRI. —
Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Servizio sociale internazionale versa in una situazione molto difficile e che si aggrava di giorno in giorno a causa dei ritardi nell'approvazione della proposta di legge n. 3025;

il mancato finanziamento all'ente per gli esercizi 1987 e 1988 ha determinato un indebitamento di circa 1 miliardo e 300 milioni in conseguenza anche di interessi passivi maturati per fidi bancari a cui l'ente ha dovuto ricorrere per fronteggiare la situazione;

la crisi finanziaria dell'ente rischia di paralizzare l'attività di una struttura che opera in un settore delicato e di grande interesse sociale, come risulta dall'ampia documentazione fornita circa l'attività svolta nel corso del 1988 —:

quali provvedimenti intenda assumere per evitare la interruzione dell'attività dell'ente e dei servizi da esso erogati;

come intenda assicurare una gestione ordinaria e regolare che faccia uscire il Servizio sociale internazionale dalla precarietà dell'intervento straordinario, che è prevalso in questi anni; e consenta di far fronte ai numerosi compiti demandatigli fra l'altro anche da alcuni Ministeri.

(5-01620)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

BARGONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 giugno 1989 n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia;

detto provvedimento prevede l'aumento di 550 unità del ruolo organico del personale della magistratura e ancora l'aumento della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia dei conducenti di automezzi speciali e di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, rispettivamente di ottocento e seicento unità;

gli uffici giudiziari hanno un carico di lavoro che ha assunto ormai dimensioni intollerabili, a causa del mutato contesto socio-economico in cui sono costretti ad operare;

vi è una realtà che negli ultimi anni ha avuto una crescita tumultuosa, che ha reso molto più diffusa ed urgente la domanda di giustizia;

va ancora sottolineato che l'allarmante evolversi dei fenomeni criminali e l'acutezza dei problemi di ordine pubblico ha reso la Puglia ed in particolare Brindisi un territorio a rischio;

la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha dovuto constatare la necessità di un adeguamento, di un potenziamento degli uffici giudiziari, proprio per la rilevanza quantitativa e qualitativa dei procedimenti pendenti;

questa mutata situazione impone di rivedere le piante organiche della magistratura e del personale di cancelleria, le cui dotazioni sono riferite ad un'epoca ormai largamente superata;

è necessario altresì evitare che gli uffici giudiziari di Brindisi rimangano permanentemente, così come è accaduto finora, al di sotto della dotazione orga-

nica, perché questo aumenta a dismisura le difficoltà e i disagi in cui si dibatte l'amministrazione giudiziaria brindisina —

se non ritenga di prevedere, così come consente il provvedimento appena approvato dal Parlamento, un congruo aumento delle piante organiche della magistratura e degli addetti ai servizi ausiliari, che sia corrispondente al numero di affari civili e penali, pendenti davanti agli uffici giudiziari brindisini;

se non ritenga altresì di adottare tutti i provvedimenti più urgenti perché gli stessi uffici possano lavorare comunque a pieno organico, autorizzando, per quanto possibile, ogni trasferimento solo quando sia stata approntata la relativa sostituzione. (5-01621)

BARBIERI e PICCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la costituzione di una società pluri-etnica, multiculturale e aperta agli esuli che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese costituisce un obiettivo qualificante della politica di uno Stato moderno;

il nostro Paese deve essere quindi in grado di assicurare solidarietà e sostegno ai profughi ed ai rifugiati;

il comune di Ladispoli e quello di Santa Marinella hanno progressivamente ospitato un numero sempre più alto di profughi, quali centri di stazionamento dei cittadini di religione ebraica provenienti dall'Unione Sovietica e dall'Iran e diretti negli USA, nel Canada o in Australia;

attualmente è stimabile una presenza complessiva di circa 7 mila cittadini stranieri, pari a circa il 40 per cento dell'intera popolazione residente nel solo comune di Ladispoli;

il fenomeno crea crescenti difficoltà e scompensi nella gestione del sistema dei servizi cittadini, con particolare riguardo a quelli sanitari, di trasporto, di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

igiene urbana, scolastici, sociali e determina il collasso dei servizi di collegamento con Roma per la sovrapposizione dei flussi di mobilità verso la capitale di queste presenze straordinarie al consistente pendolarismo dei residenti;

i comuni in questione si sono fatti carico dell'accoglienza dei profughi con grande disponibilità, ed il modo in cui il fenomeno è stato finora mantenuto nello alveo della tolleranza e della civile convivenza onora le intere comunità interessate;

il Governo viceversa non ha dato un adeguato seguito alle numerosissime richieste di intervento avanzate dall'amministrazione comunale, lasciando solo, di fatto, il comune nella responsabilità della gestione della nuova e complessa situazione, mentre emerge il rischio di fenomeni di intolleranza causate dalle difficili condizioni della convivenza fra immigrati e popolazione residente;

in particolare è stato finora per larga parte disatteso l'accordo del 6 giugno 1989 con il quale, a seguito di alcuni incontri che si sono tenuti negli ultimi due anni presso il Ministero dell'interno, erano state accolte le richieste di rafforzare tutti i servizi pubblici a cominciare dai trasporti e di porre un limite massimo di presenze straniere a Ladispoli e a Santa Marinella, inviando in altre cittadine le presenze eccedenti: non risulta infatti che i servizi di trasporti delle ferrovie dello Stato e dell'ACOTRAL siano stati in alcun modo potenziati, mentre gli arrivi di presenze straniere, dopo una breve pausa, sono nuovamente ripresi;

l'adeguamento dei servizi comunali agli accresciuti bisogni è reso problematico dai limiti finanziari del comune, il cui bilancio è modellato su parametri calcolati in base alla popolazione residente —:

quali immediati interventi intenda intraprendere, d'intesa con le autorità comunali e con le forze politiche e sociali locali, per il necessario adeguamento dei

servizi sociali e di trasporto alla grave situazione descritta;

se non ritenga necessario prevedere finanziamenti speciali e la possibilità di ampliare la pianta organica dei comuni interessati, in ragione delle accresciute molteplici esigenze che le strutture comunali devono fronteggiare;

se non ritenga indispensabile un immediato intervento volto a garantire, d'intesa con le competenti autorità locali, una più equa distribuzione della presenza organizzata di stranieri in più località, in modo che non sia superato, per i comuni di Ladispoli e Santa Marinella, il tetto di presenze consentito dalle attuali potenzialità dei servizi sociali e di trasporto.

(5-01622)

BARBIERI e PICCHETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la costituzione di una società pluri-etnica, multiculturale e aperta agli esuli che hanno dovuto abbandonare il proprio paese costituisce un obiettivo qualificante della politica di uno Stato;

il nostro Paese deve essere quindi in grado di assicurare solidarietà e sostegno ai profughi ed ai rifugiati;

il comune di Ladispoli e quello di Santa Marinella hanno progressivamente ospitato un numero sempre più alto di profughi, quali centri di stanziamento dei cittadini di religione ebraica provenienti dall'Unione Sovietica e dall'Iran e diretti negli USA, nel Canada o in Australia;

attualmente è stimabile una presenza complessiva di circa 7 mila cittadini stranieri, pari a circa il 40 per cento dell'intera popolazione residente nel solo comune di Ladispoli;

il fenomeno crea crescenti difficoltà e scompensi nella gestione del sistema dei servizi cittadini, con particolare riguardo a quelli sanitari, di trasporto, di igiene urbana, scolastici, sociali e deter-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

mina il collasso dei servizi di collegamento con Roma per la sovrapposizione dei flussi di mobilità verso la capitale di queste presenze straordinarie al consistente pendolarismo dei residenti;

i comuni in questione si sono fatti carico dell'accoglienza dei profughi con grande disponibilità, ed il modo in cui il fenomeno è stato finora mantenuto nello alveo della tolleranza e della civile convivenza onora le intere comunità interessate;

il Governo viceversa non ha dato un adeguato seguito alle numerosissime richieste di intervento avanzate dalle am-

ministrazioni comunali, lasciando soli, di fatto, i comuni nella responsabilità della gestione della nuova e complessa situazione, mentre emerge il rischio di fenomeni di intolleranza causati dalle difficili condizioni della convivenza fra immigrati e popolazione residente -

se non ritenga indispensabile un suo immediato intervento volto a garantire, d'intesa con le competenti autorità locali, una più equa distribuzione della presenza organizzata di stranieri in più località, in modo che non sia superato, per i comuni di Ladispoli e di Santa Marinella, il tetto di presenze consentito dalle potenzialità dei servizi sociali e di trasporto. (5-01623)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

AULETA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i locali nei quali sono ubicati attualmente gli uffici postelegrafonici di Sala Consilina sono stati da tempo riconosciuti inadatti e insufficienti per le funzioni in essi svolte;

sembrerebbe che l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni abbia già deciso, d'accordo con l'amministrazione comunale di Sala Consilina, di trasferire gli uffici dai predetti locali in altri più ampi e accessibili, eventualmente costruendoli specificamente per l'occorrenza;

le organizzazioni sindacali di categoria hanno dichiarato lo « stato di agitazione » del personale dell'ufficio postelegrafonico di Sala Consilina per sollecitare l'acquisizione immediata di locali idonei a soddisfare le necessità dell'ufficio —

se non ritenga urgente che siano reperiti nuovi locali per gli uffici postelegrafonici di Sala Consilina e quali iniziative siano state già adottate per costruire quelli nuovi. (4-14768)

TAMINO, FILIPPINI ROSA, SERAFINI MASSIMO, FACCIO, DONATI, RONCHI, TESTA ENRICO, CALDERISI, BASSI MONTANARI, COSTA ALESSANDRO, RUSSO FRANCO, VESCE, PROCACCI, SALVOLDI e CECCHETTO COCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — tenuto conto che:

in data 26 giugno 1989 la società in liquidazione Farmoplant di Massa, nella persona del dottor Aldo Gallo, liquidatore, ha presentato al pretore di Massa la richiesta di reintegrazione nel possesso

dello spazio adiacente alla strada provinciale Avenza Massa, di fronte all'ingresso dello stabilimento Farmoplant, occupato dal mese di settembre 1988 da una roulotte e da una tenda del comitato dei cittadini contro la Farmoplant, nonché del risarcimento del danno per lo spoglio subito;

lo spazio in questione è stato regolarmente richiesto dal comitato dei cittadini alla provincia di Massa e Carrara dopo il grave incidente del 17 luglio 1988 per poter verificare che nello stabilimento non venissero rimessi in funzione gli impianti nei quali si era formata la nube tossica; richiesta accolta dalla provincia, permettendo in tal modo di effettuare un contratto con l'ENEL per la fornitura di energia elettrica —:

se risultano le ragioni per cui il pretore abbia accolto questa provocatoria denuncia della Farmoplant che comunque avrebbe dovuto essere rivolta alla provincia di Massa e Carrara, che ha ritenuto di avere piena competenza su quel tratto di strada, concedendo l'autorizzazione al comitato cittadino;

se non ritenga più che giustificato che i cittadini, duramente provati da numerosi incidenti avvenuti nel corso degli anni, possano verificare quanto avviene ai cancelli di una fabbrica che ha gravemente compromesso la salute dei cittadini, lo stato dell'ambiente e l'economia della zona. (4-14769)

DE CARLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali siano le sue intenzioni in ordine alla proposta soppressione della scuola media statale « A. Magrini » di Ovaro (Udine) in Carnia. Al riguardo il consiglio comunale di Ovaro (Udine) recentemente ha deliberato l'ordine del giorno che si ritiene opportuno riportare e che viene condiviso dall'interrogante con il quale (ordine del giorno dd. 27 febbraio 1989, n. 785 di protocollo) il consiglio comunale di Ovaro prendeva po-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

sizione, fra l'altro, in merito alla proposta di soppressione della sede autonoma della scuola media statale « A. Magrini » di Ovaro, prospettando la non funzionalità dell'accentramento con sede unica in Comeglians (e conseguente spostamento dell'ufficio di presidenza e di segreteria): « Questa amministrazione prende atto che — nonostante le chiare richieste ed indicazioni dei comuni interessati, del consiglio scolastico distrettuale di Tolmezzo, del consiglio dell'istituto interessato e di altri organismi — la decisione è stata presa ignorando i suggerimenti dati e le proposte avanzate, come risulta dalla nota dd. 3 aprile 1989 del provveditorato agli studi di Udine, che partecipa la decisione del Ministero della pubblica istruzione. È, quindi, necessario ribadire ancora una volta come una tale soluzione sia ben lontana dai criteri di funzionalità di gestione e di razionalizzazione che devono ispirare questo tipo di scelte: con il provvedimento non si tiene, infatti, in debito conto della peculiare situazione di questo comune montano e della necessità di non dislocare i servizi sul territorio, che portano ad un aumento degli oneri di gestione. Questo comune ha sempre informato i propri interventi nel settore dell'istruzione alla massima razionalizzazione funzionale dei servizi sul territorio, impegnando risorse primarie del proprio bilancio ed attrezzando l'istituto con tutti quei sussidi didattici e quelle attrezzature che permettono una programmazione didattica al passo con i tempi. Ora questo sforzo viene praticamente vanificato, ignorando sia quanto sopra, sia qualsiasi considerazione in merito alla peculiare collocazione del comune di Ovaro nella Val Degano ed in ambito comprensoriale. Per quanto a suo tempo rilevato e per quanto sopra ribadito, si chiede che le autorità scolastiche competenti rivedano la decisione presa, rinviando ogni provvedimento e mantenendo la situazione inalterata per il prossimo anno scolastico 1989-1990 ».

(4-14770)

DE CARLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda al

vero che, nel programma nazionale di razionalizzazione degli uffici giudiziari, sia prevista la chiusura della pretura di Maniago (PN). Se risultasse vera la notizia, il provvedimento andrebbe contro il principio della vicinanza dei servizi ai cittadini che ne hanno bisogno. Maniago infatti è capoluogo di un mandamento vasto e popoloso, molto industrializzato e comprendente una vasta parte montana, la cui popolazione subirebbe gravi disagi dall'assenza della pretura. (4-14771)

GUIDETTI SERRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 giugno 1989 l'interrogante ha presentato l'interrogazione n. 4-13929, riguardante la scoperta di un traffico di bambini salvadoregni che in numero di 200 sarebbero stati « comperati » per qualche milione da coppie di italiani: questa interrogazione, nonostante la gravità del caso, non ha ancora avuto risposta —:

se risponde al vero che è stata iniziata un'istruttoria;

quale è l'oggetto dell'indagine, a chi è stata affidata e a che punto si trovi. (4-14772)

AMALFITANO e LEONE. — *Al Governo.* — Per sapere — in relazione all'avvenuta conferenza cittadina sulla sicurezza e l'ordine pubblico organizzata dal comune di Taranto nei giorni 14 e 15 luglio con la partecipazione del ministro di grazia e giustizia — quale valutazione esprima e quali iniziative e decisioni conseguenziali si intendano prendere. (4-14773)

MATULLI e MINOZZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 stabilisce i principi che regolano le speri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

mentazioni e le innovazioni di ordinamenti e strutture nella scuola stabilendo al 3° comma che annualmente il ministro della pubblica istruzione autorizzi con propri decreti le sperimentazioni;

l'articolo 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 stabilisce la validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, riconoscendone la « piena validità » secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione;

sin dal giugno 1983, il ministero della pubblica istruzione ha provveduto con proprio decreto a stabilire i criteri di corrispondenza richiamati al punto precedente per tutte le scuole che effettuano sperimentazioni *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

sui diplomi rilasciati dagli istituti che effettuano sperimentazione, su esplicita richiesta degli ordini professionali, viene apposta la dicitura « per diploma di maturità..... si intende il diploma di..... rilasciato a conclusione dei corrispondenti corsi non sperimentali » (dalle norme ed istruzioni sugli esami di maturità per l'anno scolastico 1982-1983 e segg.), ad ulteriore conferma di quanto sopra richiamato;

nel liceo scientifico statale « G. Ulivi » di Borgo San Lorenzo è autorizzata fin dal 1977 una sperimentazione relativa a quattro indirizzi, e precisamente: linguistico commerciale, edile-agrimensura, agricolo-forestale e al termine dei relativi corsi di studio quinquennali vengono rilasciati diplomi corrispondenti rispettivamente (ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974) alla maturità linguistica, alla maturità tecnica-commerciale (ragioniere), alla maturità edile (geometra) e alla maturità tecnico-agraria (perito agrario);

la corrispondenza di ciascuno dei suddetti diplomi, ai sensi dell'articolo 4

del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, è stabilita fin dal giugno 1983 con decreto del ministro della pubblica istruzione rinnovato ogni anno fino ad oggi;

il collegio dei periti agrari di Piacenza ha iscritto diplomati dall'istituto tecnico per geometri « Rondani » di Parma che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari istituiti ai sensi del già citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

il collegio dei periti agrari di Asti ha iscritto diplomati dall'istituto professionale statale agrario di Asti che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari istituiti ai sensi del succitato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

il collegio dei periti agrari di Lecce ha iscritto diplomati dell'istituto tecnico agrario « G. Presta » di Lecce, che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari denominati « Cerere » istituiti ai sensi del più volte citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, (vedi lettera del ministro della pubblica istruzione al ministro di grazia e giustizia);

il collegio dei periti agrari di Firenze ha rifiutato l'iscrizione a diplomati del liceo scientifico statale « G. Ulivi » di Borgo San Lorenzo, che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari istituiti sempre ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

malgrado sentenza completamente favorevole, emessa a seguito di ricorso legale proposto da due diplomati del suddetto istituto « G. Ulivi », dal tribunale civile di Firenze, il collegio dei periti agrari di Firenze persiste nel diniego, avendo proposto ricorso contro detta sentenza;

grave deterioramento dell'immagine dell'istituzione scolastica deriva da tali comportamenti e gravi difficoltà vengono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

così artificiosamente create alle famiglie e agli studenti, nonché ai neodiplomati —:

se non ritengano opportuno, nell'ambito dell'alta sorveglianza sugli ordini e collegi professionali, emanare una direttiva al collegio dei periti agrari perché cessi negli atteggiamenti pretestuosi e discriminanti nei confronti dei periti agrari diplomati presso il liceo scientifico statale « G. Ulivi » di Borgo San Lorenzo (FI), adeguando i propri comportamenti alle leggi vigenti e in particolare al combinato disposto dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e alle norme da essi derivate ed esplicitate con regolare decreto del ministro della pubblica istruzione soprattutto per quel che riguarda la corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati al termine di corsi sperimentali e quelli rilasciati al termine di corsi normali, ammettendo quindi all'iscrizione senza ulteriori indugi i periti agrari diplomati presso il medesimo istituto, come peraltro già precisato e non applicato nella risposta scritta all'interrogazione proposta dall'onorevole Borri, n. 4-13135 del 20 gennaio 1986. (4-14774)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che: la Stet è la più grande e ricca finanziaria dell'IRI e che molte delle sue aziende operano in regime di monopolio, che la Seat è una divisione Stet (quindi un corpo unico) e le aziende a partecipazione statale debbono avere sempre di mira il contenimento delle spese in quanto aziende pubbliche —:

che fine abbia fatto l'indagine, parallela a quella della Consob, promossa dal ministro Fraconzani e intesa ad appurare eventuali responsabilità del *management* Stet nell'annuncio dei valori di scambio per fusioni tra società del gruppo, indagine che doveva anche chiarire eventuali iniziative del *management* stesso che prevaricavano i compiti affidatigli dal consiglio della società;

se risponda a vero che la Stet ha un contratto di consulenza con il dottor Mario Benedetti, uomo-ombra del PCI per incarichi particolari (è lo stesso che fu inviato dalla direzione del partito per liquidare *Paese Sera* e, in caso affermativo, quali siano i compiti ed i requisiti del suddetto Mario Benedetti tali da giustificare un onorario che, secondo ambienti SEAT, sarebbe di poco inferiore ai 200 milioni annui;

se risponda a vero che alcuni dirigenti di secondo piano provenienti dalla RAI TV, assunti in Stet e Seat come responsabili delle pubbliche relazioni godano di stipendi elevatissimi (anche qui si parla di cifre di poco inferiori ai 200 milioni) e che questi dirigenti, che sono stati assunti perché vicini ad uomini politici DC e amici del *management* STET, non risulta abbiano incarichi di responsabilità, competenze specifiche nel settore ed in alcuni casi neppure titoli di studio di qualche livello;

se risponda a vero che la Seat circa due anni fa abbia acquistato uno stabile nel centro di Roma, vicino a Piazza del Gesù, e lo abbia immediatamente dato in affitto ad un sottosegretario DC tra l'altro responsabile della politica delle telecomunicazioni del partito e che già possiede una casa a Roma. In caso affermativo si desidererebbe sapere se l'importo dell'affitto sia equo rispetto al valore dello immobile;

se a suo giudizio tenga in qualche conto le interrogazioni che da parlamentari di partiti diversi hanno in questi ultimi tempi denunciato abusi ed eccessivo permissivismo della gestione Stet.

(4-14775)

PERANI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sulla stampa locale di Mantova, quotidiana e non, da qualche anno a questa parte compaiono polemiche sempre più pesanti e frequenti, animate da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

esperti d'arte e studiosi di storia mantovana, incentrate sul desolante travisamento fatto dai restauratori dei capolavori di Giulio Romano e sulla compromissione della celebre sala mantegnesca del palazzo ducale;

la gravità delle asserzioni, che tendono, con circostanziata e documentata competenza, a dimostrare come i capolavori oggetto di restauro siano definitivamente compromessi attraverso la consumazione di « un irreparabile delitto contro il nostro patrimonio artistico », ha destato viva preoccupazione nei cittadini e negli studiosi;

i restauri delle opere suddette sono stati « affidati ad allievi restauratori e non a maestri di chiara fama » per deliberata scelta degli insegnanti dell'istituto centrale di restauro, cui il recupero era stato commissionato;

nessuna apparecchiatura di climatizzazione è stata installata per arrestare il degrado, che si accompagna ai criticati interventi conservativi e di ripristino di quei capolavori d'arte -

se non intenda intervenire per chiarire le responsabilità di chi ha prodotto un simile misfatto culturale con « imperdonabile superficialità »;

se non reputi urgente un intervento per dotare, soprattutto la camera degli sposi, di attrezzature moderne ed efficienti di climatizzazione;

se non intenda tutelare gli interessi turistici, artistici e culturali della città di Mantova, attraverso una più rigorosa e corposa attenzione del Ministero interessato, anche in vista di appuntamenti ormai definiti e di risonanza mondiale.

(4-14776)

TORCHIO, GELPI, ZANIBONI e PERANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

le IPAB svolgono un servizio di estrema utilità nei confronti dei cittadini anziani in condizione di difficoltà;

esistono divergenti interpretazioni in ordine alle modalità di assoggettamento all'ILOR e all'IRPEG, a seconda delle intendenze di finanza;

più volte le IPAB singole e associate hanno rivolto quesiti alla direzione generale delle imposte, Ministero delle finanze, senza avere risposta;

l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), prevede al secondo comma che non costituiscono esercizio di attività commerciale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici previdenziali;

al contrario, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 5, lettere d) e g), considera in ogni caso commerciali la gestione di mense, la somministrazione dei pasti e le prestazioni alberghiere e di alloggio;

il Ministero, al fine di rispondere ad alcuni quesiti in tema di ricevute fiscali, ha assimilato l'attività di ricovero della IPAB all'attività di gestione alberghiera, senza peraltro tener conto della rilevante attività assistenziale e sanitaria prestata nelle strutture protette;

l'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, come prorogato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, concede una sanatoria generale per i periodi d'imposta omessi o irregolarmente denunciati;

il considerare commerciale oppure no, ai fini ILOR e IRPEG, l'attività, propria di queste IPAB, di ricovero e somministrazione pasti agli anziani comporta una notevole differenza nel calcolo dell'imposta dovuta, ed in caso di erronea interpretazione ci sono sanzioni anche penali a carico degli amministratori delle IPAB, che peraltro prestano la loro opera gratuitamente;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

il risultato dell'attività, se commerciale, può determinare un utile o una perdita, con conseguente erronea indicazione d'imposta;

già negli anni scorsi gli interroganti hanno posto ripetutamente il quesito al ministro delle finanze senza mai ricevere alcuna risposta -

se voglia chiarire l'esatta portata e interpretazione dell'articolo 88 del testo unico, al fine di una corretta presentazione delle dichiarazioni dei redditi modello 760 per l'anno 1988 e per l'esatta applicazione della norma anche per gli anni precedenti. (4-14777)

FACCHIANO. — *Ai Ministri della università e della ricerca scientifica e tecnologica, e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per conoscere - premesso che:

gli studenti universitari di Salerno sono in agitazione per la chiusura della mensa, deliberata dall'Opera universitaria per mancanza di fondi;

del problema, che ha portato allo sciopero della fame e ad altre forme di lotta, sono stati messi a conoscenza il prefetto di Salerno e le altre autorità istituzionali -

se sono al corrente della situazione venutasi a determinare presso detto Ateneo;

quali interventi urgenti intendono porre in atto, ognuno per la rispettiva competenza, al fine di ripristinare il servizio mensa ed evitare, così, agli studenti interessati notevoli disagi, specialmente a quelli non residenti a Salerno perché vi giungono dalla provincia o da altre località extraregionali. (4-14778)

FACCHIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che:

l'ufficio comprensoriale di collocamento dell'agro nocerino, ubicato a No-

cera Inferiore, negli ultimi tempi (per l'accorpamento di vari uffici) si è visto aumentare notevolmente i carichi di lavoro;

il lavoro stagionale (prevalentemente afferente la trasformazione del pomodoro) interessa circa tredicimila unità lavorative fra quelle abitualmente disoccupate per far fronte soprattutto alle richieste di circa ottanta aziende del settore;

il disbrigo delle correnti pratiche di avvio al lavoro non è troppo sollecito già in tempi normali -

se sia a conoscenza di tali disagi di funzionari, disoccupati e lavoratori;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda porre in essere per far fronte alla duplice esigenza, tenuto conto che il personale in servizio all'ufficio collocamento di Nocera Inferiore non supera le venti unità e che i disoccupati annoverati nelle varie categorie ammontano ad oltre quarantacinquemila (numero, purtroppo, sempre in ascesa), mentre la forza lavoro, da amministrare, si aggira complessivamente sulle centoventimila unità. (4-14779)

D'ADDARIO, CERUTTI e PIERMARTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, del turismo e spettacolo.* — Per sapere - premesso che:

l'ANAS è in procinto di espletare l'appalto per la realizzazione della variante alla strada statale n. 16 adriatica sul tratto Pescara-Ortona per un importo di cinquantacinque miliardi dall'Alento al Foro ed ha recepito il progetto redatto dalla provincia di Chieti che riguarda anche il tratto Pescara-Francavilla;

il progetto in epigrafe, che presenta notevoli lacune tecniche, non si basa su rilievi aggiornati nello stato di fatto, è suscettibile di inevitabili varianti in corso d'opera;

nessuna analisi di fattibilità tecnico-economica attendibile accompagna la progettazione dell'opera e né fra gli elaborati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

figura alcuno studio di impatto ambientale, che sia di verifica di un tracciato che taglia longitudinalmente il sistema collinare del medio Abruzzo prospiciente il mare Adriatico;

lo studio del tracciato, a quanto sembra, è vecchio di oltre dieci anni e non tiene conto dello stato di fatto antecedente e conseguente ad insediamenti determinatisi sul territorio, sicché esso attraversa il complesso sportivo « LA CAMPAGNA » che esiste da undici anni, consistente in dodici campi da tennis, di cui cinque coperti, due di calcetto, due di *squash*, ristorante bar, campo di tiro con l'arco con parco verde naturale attrezzato su una superficie di due ettari e va a travolgere due nuovi edifici abitativi di recente costruzione e lambisce oltre quindici edifici costruiti negli ultimi dieci-dodici anni;

sotto il profilo ambientale, il tracciato segnato su un compluvio, da un lato è destinato a provocare l'inevitabile ristagno dei gas di scarico con grave presumibile inquinamento atmosferico di evidente danno per gli abitanti della zona e per le colture agricole specializzate in prevalenza ad ortaggi, dall'altro sarà costruito su un grande canale di raccolta di acque fluviali del consorzio di bonifica Destra Val Pescara, con evidenti rischi di dissesto -

come intendano intervenire sulla direzione dell'ANAS perché il progetto venga sostanzialmente modificato prima delle procedure di appalto;

se non ritengano lesivo dell'interesse pubblico, in presenza di alternative più agevoli in termini di ingegneria stradale e meno onerose per lo Stato, che sia data esecuzione ad un progetto che distrugge un impianto sportivo di rilevante interesse, tra i pochi esistenti nell'area metropolitana Pescara-Chieti ed anche a supporto della presenza turistica, di Francavilla e Pescara e determina l'abbattimento di edifici di civile abitazione da

indennizzare in base a valori di mercato notoriamente elevati;

se il ministro dei lavori pubblici non ritenga una « anomalia » dell'ANAS il volere che sia approvato un progetto, che in partenza si sa di dover sottoporre a perizie di variante e suppletive, sul quale pendono iniziative giurisdizionali che inevitabilmente i privati saranno costretti ad adire, le quali porterebbero a ritardi e ad aumenti del costo dell'opera, come sovente accade in casi simili, con esborsi dello Stato di gran lunga superiori a quelli programmati;

se il ministro dei lavori pubblici non ritenga di far apportare al progetto modifiche tali da evitare che il tracciato si snodi a breve distanza dalla strada statale n. 16, studiando soluzioni, che potrebbero correre tangenzialmente, in tutto o in parte, lungo il percorso dell'autostrada A/14, limitando così di molto gli effetti di impatto ambientale di un'opera stradale impegnativa per il territorio ed il paesaggio;

se il ministro del turismo e spettacolo possa consentire, a fronte degli sforzi finalizzati con provvedimenti legislativi da lui promossi recentemente di dotare il paese di una rete di strutture sportive di carattere sociale, pubbliche e private, la distruzione dei pochi impianti sportivi esistenti, nel caso in specie del complesso « LA CAMPAGNA » che potrebbe essere risparmiato con una leggera deviazione del tracciato della variante alla strada statale n. 16, insieme agli edifici di civile abitazione, che altrimenti dovrebbero essere demoliti e indennizzati;

se il ministro dell'ambiente non ritenga di sottoporre il progetto a valutazione di compatibilità ambientale, attesa la molteplicità delle interferenze dell'opera con la qualità, i caratteri e la natura del territorio, paesaggio, insediamenti, infrastrutture) ivi compreso un condotto del Consorzio di bonifica destra Pescara.

(4-14780)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

MACERATINI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

risulta che siano in corso trattative fra il Ministro del tesoro e la SpA « Direzionale Pontina » per l'acquisto di un grattacielo realizzato nel centro direzionale di Latina per un prezzo che sembra aggirarsi intorno ai 105 miliardi di lire;

la citata società « Direzionale Pontina » ha per amministratore il ragioniere Placido Trombino, dipendente di altra società facente capo al cavaliere del lavoro Gaetano Graci, ed ha la sede amministrativa in Roma, Largo Goldoni n 47, che risulta essere anche l'ufficio romano del menzionato cavaliere Graci nonché del costruttore Francesco Finocchiaro, anch'esso cavaliere del lavoro;

l'operazione immobiliare di che trattasi ebbe inizio nel 1984 allorché il Consorzio SICI, facente capo al cavaliere Finocchiaro e la Società Rimini immobiliare, legata al cavaliere Graci, acquistarono nel centro direzionale di Latina le aree occorrenti ed ottennero, con delibera comunale 7 maggio 1987 le concessioni per la costruzione relativa;

a seguito di interrogazioni dei deputati del PCI Ciofi e Grassucci, il Governo ebbe a rispondere che ogni trattativa con le menzionate SICI e Rimini immobiliare doveva considerarsi interrotta;

nel luglio 1987 le predette SICI e Rimini immobiliare cedono sia le aree sia i diritti nascenti dalle conseguite concessioni alla citata società « Direzionale Pontina », di cui si sono in precedenza evidenziati i legami con i cavalieri Finocchiaro e Graci, ed i lavori di costruzione vengono appaltati alla Cooperativa costruttori di Argenta, aderente alla Lega delle cooperative, e questo affidamento sembra far cessare ogni ostilità del PCI verso le opere in questione nonché verso le trattative con il Ministero del tesoro;

i cavalieri del lavoro Graci e Finocchiaro sembra fossero menzionati nel rap-

porto del generale Dalla Chiesa come « contigui » alla criminalità organizzata siciliana, insieme ai più noti Costanzo e Rendo (« i cavalieri dell'Apocalisse »);

a Latina sono circolate insistenti voci su un ruolo attivo, in favore della citata società, svolto presso il comune di Latina dall'allora consigliere comunale di Latina, oggi vice-presidente della Commissione parlamentare anti-mafia, senatore Maurizio Calvi —:

quali iniziative concrete ed urgenti il Governo intenda assumere per accertare innanzitutto la convenienza e la congruità del prezzo al quale gli immobili verrebbero venduti al Ministero del tesoro e, più in generale, per verificare la regolarità amministrativa e fiscale dell'intera operazione nonché la insussistenza di illegittimità procedurali nella vicenda, atteso anche il carattere di particolare vigilanza e prudenza che, data la personalità degli operatori economici coinvolti, debbono necessariamente avere nel caso di specie le scelte del Governo e quali, infine, siano e siano stati in effetti i rapporti fra il senatore Calvi ed i citati Graci e Finocchiaro. (4-14781)

CERUTI e ANDREIS. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Casagiove, in provincia di Caserta, sono in corso di completamento i lavori per adeguare lo stabilimento della SIGE allo smaltimento delle vetture ferroviarie e relativa decoimbenza;

l'impianto che si intende usare non è mai stato sperimentato in precedenza e quindi non offre alcuna garanzia;

non è stato comunicato inoltre il luogo dove l'amianto verrebbe depositato;

lo stabilimento è situato in prossimità dell'abitato e analoghe lavorazioni sono già state sospese in altre località

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

quali, ad esempio, Santa Maria La Bruna in comune di Torre del Greco —

quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, a tutela della salute e dell'ambiente e per impedire l'avvio di un'ulteriore lavorazione così a rischio. (4-14782)

GRIPPO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che nel mese di maggio si procede all'assegnazione tra le industrie conserviere della quota restante dei quantitativi di pomodori ammessi agli aiuti comunitari per la trasformazione —

in base a quali criteri si pervenga alla suddivisione del quantitativo tra le diverse industrie;

quale sia l'ufficio del Ministero preposto a tale compito;

se risponda al vero la notizia pervenuta all'interrogante secondo la quale dell'intera questione si occuperebbero due funzionari in totale e piena discrezionalità decisionale;

se infine, risultando vera tale circostanza, quali direttive intenda impartire affinché la suddetta ripartizione corrisponda al principio di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'operato della pubblica amministrazione in considerazione soprattutto della totale esclusione di talune ditte. (4-14783)

VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se si intenda realizzare un sistema che garantisca a chi paga mediante versamenti in conto corrente postale la possibilità di ottenere attestazioni dell'avvenuto pagamento, come è necessario per gli utenti, spesso richiesti dalle aziende erogatrici di servizi o delegate all'esazione di tasse, come quelle automobilistiche, di provare il pagamento anche a distanza di anni, quando è probabile lo

smarrimento delle ricevute ed indispensabile la riproduzione delle quietanze di quanto versato. (4-14784)

GRIPPO, PISICCHIO, CAFARELLI, BIAFORA, RUSSO RAFFAELE, PORTATA-DINO, FARAGUTI e QUARTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che sono stati resi noti gli stipendi riconosciuti ai tre nuovi *managers* chiamati dal commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato a ricoprire posti di responsabilità nell'ente ferroviario o in società collegate, pari a lire 240 milioni, 170 e 150, rispettivamente a favore dell'ingegnere Cesare Vaciago, del dottor Renzo Mattiussi e del signor Stefano Della Pietra —:

quali siano le ragioni di un tale trattamento retributivo che provoca profonde sperequazioni all'interno della dirigenza dell'ente;

se i provvedimenti di nomina non costituiscano preoccupanti ed ingiustificati elementi di sfiducia nei confronti delle capacità professionali del personale dirigenziale dell'ente che assomma a 775 unità;

come si possa ritenere coerente quanto indicato con il contenuto della lettera inviata pochi mesi orsono dal commissario straordinario ai dirigenti dell'ente nella quale tra l'altro si legge: « I dirigenti e i quadri dell'Ente sono la risorsa professionale più critica, e ad essi l'ente riserva attenzione e sviluppo, al di là dei vincoli di una politica negoziale e di una pianta organica obsoleta. L'ente curerà, con un progetto specifico, la crescita del numero, delle qualità professionali e della retribuzione dei propri dirigenti e quadri, garantendo lo sviluppo degli altri potenziali manageriali, adeguando i trattamenti economici al mercato, e curando contestualmente, nel quadro delle azioni di recupero di efficienza, l'espulsione delle professionalità inadeguate »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

se non ritenga quindi il ricorso a personale esterno, oltre ad essere censurabile con ragioni di opportunità e correttezza gestionale, risultare anche in palese contraddizione con i propositi espressi dallo stesso commissario straordinario.

(4-14785)

BERTONE, MIGLIASSO e SOAVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella scuola media Aldo Moro di Torino da tempo si verifica una situazione di estremo disagio rilevata da esposti al provveditore, lettere di numerosi genitori contenenti gravi e preoccupanti critiche nei confronti di alcuni docenti del corso A;

a seguito di tali disagi e contrasti, il numero di alunni bocciati e rimandati di detta scuola e, in particolare del corso Ac, risulta sensibilmente più alto della media cittadina, regionale e nazionale;

tentativi di denuncia della situazione e proposte di superamento della medesima, raccolti ampiamente dai giornali (ad esempio *La Stampa* del 9 giugno 1989 e del 13 giugno 1989) si sono risolti di fatto nell'incriminazione di chi ha sollevato questioni di didattica e di organizzazione scolastica volte al recupero degli alunni a rischio —:

se non ritenga di aprire una approfondita inchiesta che chiarisca i motivi di una situazione la cui anomalia getta un'ombra sulla qualità dell'insegnamento della scuola pubblica in genere e della « Aldo Moro » in specie. (4-14786)

AMALFITANO e AIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione della legge 24 aprile 1989 n. 144 gli esercenti imprese arti e professioni sono tenuti a versare entro il 31 luglio la nuova imposta comunale (I-CIAP)

pur avendo i comuni con manifesti esposti al pubblico, invitato ufficialmente i contribuenti a ritirare presso i propri uffici i moduli predisposti per la denuncia, non si prevede di avviarne la distribuzione prima del 26 di luglio;

nessuna colpa del ritardo dell'approntamento e della distribuzione dei moduli va addebitata ai contribuenti i quali avrebbero già interesse ad effettuare il versamento —

quali iniziative si intendano assumere e se non si renda condivisibile un immediato programmato slittamento dei termini e per la consegna dei moduli e per l'effettuazione del versamento.

(4-14787)

DEL BUE, DE CARLI, BREDA, GANGI e COLUCCI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza delle minacce rivolte contro il calciatore israeliano Rosenthal, acquistato dalla società A C Udinese;

se sia a conoscenza in particolare, delle reali motivazioni dell'improvviso esonero del calciatore da parte della società, se esse siano da addebitare a ragioni di inidoneità fisica o se abbia pensato nella decisione assunta il clima di intolleranza e di intimidazione che qualche esagitato ha creato attorno all'origine ebraica del calciatore. (4-14788)

BASSI MONTANARI e FILIPPINI ROSA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

attualmente gli apparecchi e le installazioni di impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico sono regolati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, la quale all'articolo 3 prevede che l'installazione e l'uso dei suddetti impianti siano regolati da specifiche norme pubblicate dall'ente nazionale di unificazione (UNI) approvate con appositi decreti del ministro dell'industria, commercio e artigianato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

tale normativa ormai vecchia di quasi venti anni non risulta idonea a prevenire i rischi di inquinamento atmosferico e di danni alla salute causati dall'uso sempre più diffuso ed incentivato di simili apparecchi per usi domestici cittadini, rischi sempre più presenti come dimostrano le numerosissime segnalazioni fatte da cittadini alle autorità competenti le quali si trovano nell'impossibilità di intervenire stante la lacunosità della normativa;

in particolare, il decreto del ministro dell'industria, commercio e artigianato del 7 giugno 1973 sulle norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile prevede al punto 3 che gli impianti di che trattasi possono « scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno » senza cioè essere convogliati in canne fumarie sicché, ad esempio purtroppo non teorico, è formalmente lecito che ogni singolo appartamento di un fabbricato scarichi all'interno di un cortile in modo tale da ottenere una sommatoria intollerabile di emissioni a livello di piani abitati;

una così incredibile quanto pericolosa situazione normativa, dettata probabilmente da un superficiale favore per una combustione con fumi poco appariscenti, appare meritevole di immediata riforma o quantomeno di più stringente puntualizzazione regolamentaria alla luce di quanto ormai da più sedi scientifiche si afferma circa la perniciosità anche delle esalazioni da combustibili gassosi se non adeguatamente allontanate dai luoghi di civile abitazione —:

se non reputino opportuno assumere iniziative per provvedere ad una urgente riforma della normativa in tema di impianti per la combustione di gas combustibili ad usi domestici;

se in attesa di una soluzione complessiva del problema, condizionata all'acquisizione di dati recenti sulla effettiva nocività dei fumi da gas combustibili, il ministro della sanità e dell'industria, commercio e artigianato non deb-

bano attivarsi onde impartire precise e cautelari direttive all'Ente nazionale di unificazione nonché alle unità sanitarie locali affinché si adottino in fase di installazione e verifica dei suddetti impianti la massima attenzione ed ogni accortezza tecnica necessaria ad evitare situazioni di pericolo per la salubrità ambientale e la salute dei cittadini. (4-14789)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in una precedente interrogazione, rimasta senza risposta, l'interrogante richiamava l'attenzione sul caso di Roberto Frigato, attualmente detenuto nel carcere di Spoleto, che versa in condizioni gravissime di salute, pesa quaranta chili, non riesce più ad assimilare cibo, anche volendo, e, affetto dalla perdita di mobilità di una gamba, subisce una progressione dei fenomeni di paresi, oltre ad un pressoché permanente blocco intestinale;

il giorno 25 maggio 1989, dopo perizie di parte e perizie disposte dal tribunale, si è svolta una camera di consiglio per l'istanza di sospensione della pena per motivi di salute ed è stato comunicato all'avvocato difensore, in via ufficiosa, che l'istanza era respinta, malgrado la relazione del perito del tribunale di Milano, nominato dalla autorità di Perugia, parli testualmente di « pericolo imminente di morte » —

se abbia notizia che il magistrato di sorveglianza si sia pronunciato o meno sull'opportunità del trasferimento del Frigato nel centro clinico di Parma, anche per poter essere più facilmente seguito e confortato dai familiari. (4-14790)

CIABARRI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la frana Canale sulle pendici meridionali del monte Masuccio, in sponda destra orografica dell'Adda, incombe minacciosamente sull'abitato di Tirano (SO);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

la menzionata frana rappresenta un problema storico per la sicurezza dell'abitato di Tirano con ripetuti e diversificati episodi di instabilità del versante;

la comunità montana di Tirano, con fondi propri, ha intrapreso lavori di sistemazione ritenuti da un'ampia parte di popolazione di dubbia utilità dal momento che tralasciano gli interventi di sistemazione a monte del versante, la manutenzione di opere di difesa realizzate alcuni decenni orsono completamente degradate e dal momento che prevedono l'assurdo disboscamento di una notevole porzione di castagneto nella parte terminale dell'asta —

i motivi per cui la frana Canale non sia stata inserita fra gli interventi urgenti, di cui alle leggi n. 470 del 1987 e n. 159 del 1988, in relazione alla sua pericolosità e alla vastità del centro abitato minacciato;

se non ritenga di dover intervenire per verificare la situazione e la congruità degli interventi in corso. (4-14791)

AULETA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che a vari cittadini continuano ad essere notificati, da parte degli uffici del registro e per anni successivi, processi verbali di accertamento e avvisi di liquidazione per il mancato versamento di tasse automobilistiche per autovetture il cui furto è stato regolarmente denunciato da vari anni, per alcuni addirittura da dieci anni — se non ritenga necessario intervenire per evitare che cittadini incolpevoli continuino a subire un doppio danno, quello del furto dell'auto e quello del pagamento delle tasse automobilistiche per un servizio che di fatto e in modo documentato non hanno potuto avere. (4-14792)

CECCHETTO COCO, MODUGNO, AGLIETTA, AGRUSTI, ALAGNA, BASSI MONTANARI, BEEBE TARANTELLI, BENEVELLI, BERTONE, BOGI, BREDA,

BUFFONI, CALDERISI, CAPIELLO, CARRIA, CONTI, COSTA SILVIA, DIAZ, FILIPPINI ROSA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELLI, GRAMAGLIA, GUIDETTI SERRA, MACERATINI, MARTINI, MATTIOLI, MAZZUCONI, MELLINI, NANIA, NOCI, ORLANDI, PANNELLA, PEDRAZZI CIPOLLA, PIRO, PROCACCI, RODOTÀ, RUSSO FRANCO, RUTELLI, SALVOLDI, SERRENTINO, STANZANI GHEDINI, TAMINO e VESCE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

già con l'interrogazione n. 4-12504 del 27 febbraio 1989 si era chiesto di rispondere sulle drammatiche condizioni riscontrate presso l'ex ospedale psichiatrico « Mandalari » di Messina;

il giorno 20 marzo 1989 i senatori Corleone e Pollice ed i deputati Cecchetto Coco e Modugno effettuavano una visita al « Mandalari » ed in seguito a questa presentavano un esposto alla procura della Repubblica e sollecitavano il prefetto di Messina perché intervenisse per far trasferire immediatamente i malati che si trovavano nei reparti più affollati (numerosi pazienti erano costretti a dormire in letti a castello vicini tra loro non più di 40 cm.) o nei reparti in fase di ristrutturazione (numerosi letti erano sotto i calcinacci o adiacenti ai ponteggi degli operai);

dalla visita emergeva che le strutture erano in tali condizioni per cui era legittimo desumere che da anni non venivano effettuati interventi e che da mesi non veniva effettuata una pulizia radicale dei reparti; le condizioni dei malati erano tali da far legittimamente pensare che tra loro ed il personale sanitario, fatte salve le debite eccezioni, non esisteva quel rapporto necessario affinché una qualsivoglia terapia psichiatrica possa avere un buon esito;

il 3 luglio 1989 il senatore Corleone e l'onorevole Cecchetto Coco tornavano a Messina e dopo una nuova visita all'ex Ospedale Psichiatrico si recavano dal sostituto procuratore della Repubblica, dott.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

Providenti, e testimoniavano sulle scandalose situazioni nuovamente riscontrate;

sebbene negli ultimi mesi l'ex ospedale psichiatrico « Mandalari » sia stato fornito di mobilio nuovo per oltre 600 milioni e sebbene sia stato finalmente espletato il concorso per inservienti bandito nel 1982, i 514 pazienti continuano a versare in condizioni assolutamente inaccettabili sia sotto il profilo della dignità umana che sotto quello della deontologia medica: vestiti in modo approssimativo trascorrono la giornata ammassati nei cortili dei reparti senza essere impegnati da alcuna attività, la notte sono costretti in camerate soffocanti per l'eccessivo affollamento; la funzione del personale presente, più che quella propria degli operatori sanitari, sembra essere quella dei carcerieri;

all'interno dell'ex ospedale non è ancora stato risolto il problema della cucina, che non risponde minimamente ai più elementari requisiti igienico-sanitari (i malati, poi, mangiano in ciotole di plastica che vengono lavate a mano nei reparti stessi); non è stato risolto il problema della lavanderia, che rimane inutilizzata e quindi il lavaggio dei panni è affidato a una ditta esterna che opera con gravi ritardi e con grande approssimazione, visto che la biancheria restituita non è stirata; non è stato risolto il problema del casermaggio e pertanto numerosi sono i letti privi di lenzuola, federe e con le coperte logore; non è stato risolto il problema dell'infermeria, che rimane priva dei mezzi idonei per intervenire in caso di incidente o di urgenza ed i cui locali sono in condizioni disastrose (al di là della fuliggine sulle pareti, i locali hanno soffitti con larghi buchi da cui cadono - oltre che i calcinacci - anche i topi!);

la struttura è assolutamente priva di qualunque misura antincendio e, se si considera lo stato di reclusione dei malati, un incidente di questo genere avrebbe conseguenze disastrose;

all'interno dell'ex ospedale si stanno ristrutturando tre reparti che ospiteranno comunità protette di 30 malati ciascuna; tali strutture sono interamente destinate a servizio territoriale e pertanto non allagheranno di nulla la situazione dei ricoverati nel « Mandalari »;

il giudice istruttore che da tempo ha aperto un'inchiesta sull'ex ospedale psichiatrico ha incaricato il direttore dei servizi territoriali di tutela della salute mentale, dottor Di Pietro, di redigere una relazione sulla situazione attuale del « Mandalari » e sulle prospettive di superamento volute dalla legislazione vigente; da tale relazione risulta che dal 1978 ad oggi non è stato dimesso alcun malato e che quindi la diminuzione dei degenti (817 nel 1978) è dovuta soltanto ai decessi;

il dottor Di Pietro scrive: « oggi l'età media dei residenti è di 58 anni, ciò detto appare corretto prevedere che la curva dell'andamento dei decessi nei prossimi anni dovrà assumere un corso ascensionale: è prevedibile che i residenti tra meno di 6-8 anni rimangano al di sotto di 250! Era stata adombrata l'ipotesi che quella popolazione, in assenza di precise, programmate e positive azioni, dovesse essere considerata 'a perdere'. Tutti hanno un brivido di scandalizzato rifiuto, ma gli stessi tutti cosa hanno fatto in 10 anni, anzi in 11? (...) Non appare più scusabile (se mai lo fosse stato) star con le mani in mano aspettando cinicamente la 'soluzione finale'. (...) La responsabilità dell'intervento non può che decidersi e manifestarsi nella sede locale di riferimento individuale; in particolare significa che la responsabilità del superamento dell'ex ospedale psichiatrico appartiene a 10 USL (ed a 107 comuni) della nostra provincia. (...) La maggior parte dei residenti residui nell'ex ospedale psichiatrico è classificabile come handicappato. Ma se tra coloro che sono così classificabili si scelgono soltanto i disabili stabilizzati, che non hanno malattie in atto, che comunque non hanno bisogno di trattamenti terapeutici ospedalieri (né

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

psichiatrici nè geriatrici), allora scopriamo che essi sono circa 118 persone, centodiciotto persone non bisognevoli di terapia. Queste centodiciotto persone presentano anche una sociabilità che, in un ex ospedale psichiatrico come questo di Messina (nonostante il fiume di finanziamenti sprecati nella inutile ricerca di sedare l'allarme dell'opinione pubblica!) viene ogni giorno di più deteriorata, per l'intrinseco potenziale regressivo proprio degli ambienti chiusi! (...) La legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e la legge 28 marzo 1986, n. 16, sempre della nostra regione, prevedono provvidenze a favore dei comuni in conto assistenza agli handicappati. La legge c'è, i finanziamenti pure, allora perché non si richiede ai comuni di assumersi le dovuta responsabilità? Per queste centodiciotto persone, comunque, questa è la strada maestra per la soluzione efficace, stabile, legittima e più utile. (...) Cambiato lo *status* di ben centodiciotto persone, restano ancora circa quattrocento persone. Tra queste, lo scandaglio fatto dal coordinamento alla fine dell'anno scorso ha individuato circa duecento affetti da disturbi gerontologici o prevalentemente gerontologici ma che non possono assumere il ruolo di ammalati mentali curabili previ provvedimenti coercitivi. Anche questi, risolti i più grossi problemi gerontologici, hanno un certo grado di sociabilità protetta. Per questi varrà la prospettiva di inserimento in reparti di lungodegenza gerontologica che dovrà essere un servizio ospedaliero vero e proprio. Il detto servizio o divisione gerontologica oggi è possibile che sia istituita perché è prevista dal recente decreto 109 del Ministero della sanità (decreto sulla nuova tipologia dei servizi ospedalieri). (...) quel reparto di lungodegenza, ovviamente, sarà anche, per la necessaria e terapeutica attività socializzante, accudito da personale del coordinamento servizi territoriali salute mentale (secondo quanto legge e logica comportano). Per le circa duecento persone che sono individuabili come bisognevoli non soltanto di cure psichiatriche, ma biso-

gnevoli anche di continua assistenza psichiatrica (in questo caso accompagnata da assistenza sociale in regime di salvaguardia contestuale del diritto alle migliori condizioni di vivibilità da parte dell'assistito ed alle migliori condizioni di tutela oggettiva dall'emergenza), il passaggio alla lungodegenza in nuovo reparto o divisione psichiatrica è anch'esso possibile sia pure con criteri organizzativi diversi. Anche in questo caso la gestione del superamento, del cambiamento, del programma complessivo, sarà gestita con la premessa d'obbligo di coinvolgere le amministrazioni locali di origine di ciascun assistito. Quindi il numero di duecento sarà decurtato, alla fine, di un numero magari lontano dal totale, ma certo vicino al 50 per cento. Ciò significa che al termine della creazione della lungodegenza psichiatrica ospedaliera sarà necessario disporre di almeno due reparti o divisioni (una femminile ed una maschile) di circa cinquanta posti ciascuno disposti secondo validi criteri edilizi e psicoterapeutici. Naturalmente in questo caso il personale, appartiene ai servizi territoriali di salute mentale, ed il reparto dovrà essere sostenuto anche da figure professionali diverse da quelle sanitarie, figure previste per le *équipes* dei servizi territoriali di salute mentale. Altrettanto naturalmente, una volta che l'amministrazione avrà deliberato a quale dei nosocomi esistenti sul territorio competente aggregare la nuova istituzione, in via provvisoria i reparti possono essere, come *dependence*, allocati anche all'interno del recinto dell'ex ospedale psichiatrico sebbene amministrati dal coordinamento dei servizi territoriali di salute mentale per la parte psichiatrica e dalla direzione sanitaria dell'ospedale prescelto, per la parte di pertinenza igienico-organizzativa » -:

quali interventi urgenti intende prendere per modificare la situazione riscontrata al « Mandalari » di Messina;

quali azioni si intende adottare per sollecitare la regione Sicilia a far sì che la lunga inadempienza della USL ME 41 abbia a cessare;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

se intende, indipendentemente dall'indagine condotta dalla magistratura, promuovere un'indagine amministrativa per accertare le responsabilità e le colpe di chi, omettendo in modo così grave le proprie attribuzioni professionali o le proprie mansioni lavorative, ha ridotto questa struttura sanitaria in uno stato assolutamente intollerabile e inaccettabile.

(4-14793)

CIABARRI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 17 aprile 1989 a seguito dell'apertura della paratoia di fondo dell'invaso di Madesimo (SO), di proprietà dell'Enel, si è registrato un ingente scarico di liquami e fanghi maleodoranti che hanno gravemente inquinato l'alveo dei torrenti Scalcoggia e Liro nel tratto fra l'invaso di Madesimo e quello di Prestone nel comune di Campodolcino (SO);

la quasi totalità dei fanghi è ancora depositata lungo l'alveo dei torrenti sopra menzionati o sedimenta nell'invaso di Prestone;

la fauna ittica, già compromessa per l'esiguità delle acque che defluiscono negli alvei a seguito delle captazioni per uso idroelettrico, dopo l'episodio del 17 aprile 1989 è praticamente distrutta;

ingenti quantità di agenti inquinanti sono ancora presenti sia nell'invaso di Madesimo sia in quello di Isola entrambi sovrastanti la zona inquinata —:

se siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e denunciati in una delibera unanime del consiglio comunale di Campodolcino (SO);

quali iniziative urgenti intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze per la rimozione delle sostanze depositate lungo l'alveo dei torrenti Liro e Scalcoggia e per il ripristino di una minima condizione di vita delle acque;

quali iniziative intendano adottare per realizzare un piano di disinquinamento dell'intero bacino;

se non ritengano di rivalersi sull'Enel per la rifusione dei danni e per la copertura delle spese di risanamento ambientale;

quali iniziative legislative intendano adottare per adeguare la normativa di cui al testo unico sulle acque del 1933, con particolare riferimento all'introduzione di un minimo vitale di rilascio, alla gestione dei bacini, alla manutenzione degli impianti. (4-14794)

PIRO e USELLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel procedimento, pendente innanzi all'ufficio istruzione del tribunale di Milano, relativo alla morte del commissario Calabresi e ad altri fatti avvenuti in varie città d'Italia negli anni 72/73 l'istruttoria che riguarda indagini delicate e complesse durate oltre diciassette anni, è in fase conclusiva e, in data 28 giugno ultimo scorso sono stati depositati in cancelleria, a disposizione dei difensori i relativi atti processuali, compresa la requisitoria del pubblico ministero che ha richiesto il rinvio a giudizio di numerosi imputati;

il fascicolo processuale è composto da circa ottomila pagine e comprende, oltre agli interrogatori degli imputati ed alle deposizioni dei testimoni, tre rapporti di polizia giudiziaria, perizie, confronti, atti di sequestro, intercettazioni telefoniche;

i difensori dei numerosi imputati (all'oscuro del contenuto degli atti) sono stati informati dell'avvenuto deposito, alcuni il giorno stesso, altri nei giorni seguenti;

come previsto dal codice di procedura penale (e come è prassi costante) in casi così complessi il giudice istruttore concede alla difesa un congruo termine

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

per « prendere visione di ogni cosa, estrarre copia degli atti e dei documenti, presentare istanze e memorie (articolo 372 del codice di procedura penale) »;

malgrado le richieste di tutti i difensori che chiedevano una proroga (espressamente prevista dalla legge) del termine di 5 giorni previsto dall'articolo 372 del codice di procedura penale — le richieste di proroghe erano di « quanto meno 60 giorni — il giudice istruttore ha concesso termine solo fino al 24 luglio prossimo venturo »;

a tutt'oggi i difensori non hanno ancora potuto avere copia integrale del fascicolo processuale e che il pubblico ministero — già a conoscenza di quasi tutti gli atti processuali e che ha partecipato personalmente ai principali atti istruttori — ha avuto, per predisporre la sua requisitoria, un termine ben più lungo di quello concesso alla difesa —:

quale sia il suo pensiero sulla decisione di concessione di termini così brevi che toglie qualsiasi concreta possibilità di svolgere una benché minima attività difensiva, con danni facilmente intuibili per gli imputati. (4-14795)

CALDERISI, ZEVI, TEODORI, RUTELLI, SALVOLDI e TESTA ENRICO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere:

se corrisponde a verità quanto denunciato dalla stampa circa l'iniziativa della sovrintendenza dei beni culturali e ambientali di Messina, che nei giorni scorsi avrebbe ordinato la sospensione dei lavori di un manufatto edilizio, situato in località Mistretta, risultante essere una opera a carattere monumentale dello scultore giapponese Nagasawa, di notevole interesse culturale;

se inoltre corrisponda a verità che il commissario straordinario del comune di

Mistretta avrebbe fatto seguire un'ordinanza di demolizione del manufatto con il termine perentorio di trenta giorni;

se non risulti a codesti ministeri e alla competente sovrintendenza dei beni culturali e ambientali che l'opera in questione faceva parte di un complesso di opere, tra le quali la decorazione maiolicata della caserma dei Carabinieri di Castel di Lucio (Santo Stefano di Camastra) da poco inaugurata, tutte progettate ed eseguite, su ordinazione e a spese dell'imprenditore Antonio Presti, da un gruppo di artisti di sicuro valore e di fama internazionale con il fine di costituire, attorno alla località « Fiumara di Tusa », un nuovo ed eccezionale comprensorio artistico, culturale e paesistico di richiamo internazionale;

se non pensino di dover intervenire con la massima urgenza, per far cessare lo scempio e la vera e propria persecuzione delle autorità locali nei confronti di questa iniziativa, ponendo le opere già eseguite e l'intero progetto sotto il patrocinio dello Stato per garantirne il completamento e la successiva manutenzione;

se, infine, non si ritenga di far eseguire una immediata ricognizione in merito alla gestione delle aree demaniali, nonché sullo stato dell'abusivismo edilizio e della tutela del patrimonio ambientale nella zona in questione, così da risanare una situazione denunciata come di degrado ambientale e di rapina edilizia, favorita dall'assenteismo e dall'incuria delle autorità amministrative locali. (4-14796)

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che alcuni mesi orsono è stato nominato vicepretore onorario della pretura di Piombino (succursale di Livorno) l'avvocato Oberdan Lenzi —:

se sia a conoscenza che l'avvocato Oberdan Lenzi, che assurge ad una carica tanto prestigiosa, è lo stesso avvocato pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

cessato, in concorso con altri, per furto aggravato e rissa (vedi fascicolo n. 595/75 affari penali del tribunale di Livorno);

se non ritenga indispensabile che specchiate qualità d'ordine morale, civile e professionale contraddistinguano le persone investite delle funzioni di giudice onorario;

se ritenga giusto e opportuno, anche in considerazione delle reazioni suscitate nell'ambiente giudiziario della provincia di Livorno a causa della suddetta nomina, acquisire elementi per acclarare come e perchè sia stato proposto l'avvocato Oberdan Lenzi alla carica di vicepretore onorario. (4-14797)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

FRANCESE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 28 ottobre 1988, presso la SVAP Napoli, è stato siglato un accordo tra la NAC, — Nuova Azienda Campana della GEPI — ed il gruppo Renzulli, relativo ad un piano di formazione per 21 dipendenti della NAC SpA, finalizzato all'assunzione degli stessi al termine dell'attività formativa presso le società Maxo italiana depurazione, Tecno-acque e Concitalia, tutte facenti parte del Gruppo Renzulli;

tale attività è stata deliberata dalla GEPI conformemente alle normative che disciplinano la propria attività di reimpiego. L'accordo prevedeva inoltre che il gruppo Renzulli assumesse alle dipendenze delle sopracitate imprese sette lavoratori della NAC SpA per organizzare l'inizio delle attività delle stesse;

a tutt'oggi nessuna delle tre imprese ha iniziato l'attività, perdurando, anzi, difficoltà e limiti strutturali al decollo delle imprese;

i lavoratori assunti, 1 alla Concitalia, 2 alla Maxo e 4 alla Italiana Depurazioni sono costretti alla inattività in aziende fantasma;

alle giuste rimostranze e domande circa la loro prospettiva, la risposta per alcuni di loro è stata il licenziamento;

ciò è stato possibile perché, dato il numero di dipendenti di codeste imprese non può essere applicato lo statuto dei diritti dei lavoratori. Inoltre, lo stesso piano di formazione per i 21 lavoratori della NAC SpA che dovrebbero passare alle dipendenze del Gruppo Renzulli, dimostra limiti e zone d'ombra —

se intendono verificare i termini dell'accordo tra la SVAP e la società Ren-

zulli, ed in particolare che le imprese del gruppo abbiano tutti i requisiti necessari per operare sul mercato in modo positivo e duraturo, secondo i criteri che la GEPI dovrebbe verificare nel momento in cui reimpiega i propri dipendenti;

se intendano intervenire perché siano ritirati i licenziamenti e si provveda alla riassunzione dei lavoratori presso la NAC SpA. (3-01833)

MELLINI e CALDERISI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

quali ragguagli e quali valutazioni intendano fornire in ordine alle circostanze che hanno caratterizzato l'emissione dell'ordine provvisorio di arresto per il reato di cui all'articolo 416-bis e le modalità poste in atto per la sua esecuzione nei confronti del signor Giuseppe Morabito di Africo Nuovo;

se in particolare siano informati che le forze di polizia hanno fatto irruzione nell'abitazione del Morabito con modalità identiche a quelle già usate in precedenza per una ennesima perquisizione domiciliare, oggetto di altra interrogazione parlamentare, che aveva provocato grave spavento e conseguenze per la salute di una nipotina del Morabito unica persona esistente nella casa di lui al momento della irruzione;

se siano informati che ai familiari del Morabito, che al momento dell'irruzione per l'esecuzione dell'ordine di arresto si trovava a Roma per controlli sanitari, circostanza che doveva essere ben nota alle autorità della polizia di Stato, da parte degli appartenenti alle forze di polizia è stato detto che era « meglio che il Morabito si costituisse perché altrimenti prima o poi gli spariranno » —

se ordine di arresto e modalità dell'inutile e spettacolare tentativo di esecuzione rappresentino una ritorsione per il fatto che il Morabito aveva notificato una diffida al capo della polizia in visita a Locri, nella quale lamentava sia l'episo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

dio della brutale irruzione nella sua abitazione, sia il susseguirsi di provvedimenti vessatori in suo danno, dopo la sua assoluzione con formula piena nel lontano 1967 dopo quattro anni e mezzo di ingiusta detenzione preventiva, al contempo manifestando la sua pubblica e non recente avversione per le manifestazioni odiose di criminalità quali i sequestri di persona ed il traffico di droga, diffida tuttavia grottescamente rappresentata dalla stampa come una « sfida della mafia allo Stato ».

(3-01834)

MELLINI, FACCHIANO, CALDERISI, FACCIO, VESCE e RUTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere in relazione a quanto pubblicato da *Il Giornale d'Italia*, da ultimo nel numero di mercoledì 19 luglio 1989 —:

quali ragguagli siano in grado di fornire e quali valutazioni intendano esprimere in merito all'assunzione quale « assistente di studio » presso la Corte costituzionale del dottor Raffaele Bertoni, consigliere della Corte di cassazione, presidente della Associazione nazionale magistrati, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura;

in particolare quanto tempo dopo l'uscita dalla carica di componente del Consiglio Superiore della Magistratura il dottor Bertoni sia stato assunto dalla Corte costituzionale, in quale data abbia presentato la richiesta di autorizzazione al Consiglio superiore della Magistratura per l'assunzione di tale incarico ed in quale data tale autorizzazione sia stata concessa e se tali date siano rispettiva-

mente anteriori, successive o contemporanee a quella in cui il dottor Bertoni è stato destinato quale consigliere alla V sezione penale della Corte suprema di cassazione;

se per le attività relative alla dirigenza della Associazione nazionale magistrati e per i numerosissimi convegni, congressi e riunioni, nei quali i dirigenti dell'Associazione e delle sue « correnti » ed in particolare per quelle del dottor Raffaele Bertoni, siano concesse ai magistrati, o eventualmente agli « assistenti di studio » a pieno tempo o *part time* della Corte costituzionale permessi, esenzioni o congedi e, in caso negativo, come sia possibile lo svolgimento contemporaneo di tre diverse funzioni da parte di uno stesso magistrato;

quale sia, infine, il pensiero degli interrogati in ordine alla assunzione da parte della Corte costituzionale quali « assistenti di studio *part time* » di magistrati della Corte suprema che, in quanto tali hanno la qualifica che costituisce titolo per l'elezione alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 135 comma 1 della Costituzione e che, in quanto contemporaneamente esercenti la funzione giurisdizionale, possono trovarsi in condizione di emettere ordinanze di remissione di eccezioni alla Corte costituzionale stessa o di trattare affari per i quali intervenga conflitto di attribuzione rimesso alla decisione della Corte stessa;

se il Governo intenda assumere iniziative, anche di carattere legislativo, allo scopo di prevenire o reprimere abusi sulle delicate materie cui sopra si fa cenno.

(3-01835)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1989

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere se non ritiene opportuna una ispezione presso l'USL n. 10 « Spilimberghese-Maniaghese » della provincia di Pordenone, dove recenti provvedimenti dell'assessorato alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia hanno provocato una imponente sollevazione della gente. Si è istituito un Comitato per la salvezza dell'ospedale di Maniago (PN), che ha raccolto oltre 15.000 firme di cittadini, che ha l'appoggio di quasi tutti i sindaci del mandamento, che occupa il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale stesso da oltre due mesi e che sta chiedendo un referendum su tutto il mandamento per far esprimere l'opinione pubblica sul pericolo reale che i suddetti provvedimenti possono provocare la chiusura dell'ospedale. Il referendum verrà convocato dallo stesso comitato nel caso in cui l'amministrazione comunale di Maniago (PN) si rifiutasse di indirlo. Il comitato, inoltre, ha fatto ricorso avverso la delibera regionale di cui si è fatto cenno sopra presso il TAR del Friuli-Venezia Giulia, ricorso che viene appoggiato da tutti i comuni del mandamento, escluso il capoluogo Maniago (PN). Gli argomenti a sostegno di tale ricorso, che chiede anche la sospensione dei provvedimenti medesimi, vertono sulla legittimazione del comitato di gestione, sostengono la illegittimità dei provvedimenti regionali, accusano la regione di eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, nonché di eccesso di potere per sviamento di potere. Il disagio delle popolazioni è manifesto anche perché lo spostamento del reparto di ostetricia-ginecologia è avvenuto da Maniago a Spilimbergo (PN), dove le strutture sono vetuste e non in grado di accogliere i reparti stessi. Il malcontento della popolazione si esplica in manifestazioni di protesta imponenti quasi quotidiane.

L'ispezione che si richiede è valutata opportuna sotto il profilo della risoluzione

alla vertenza e necessaria e urgente nell'ambito della funzione di vigilanza sull'operato degli assessorati regionali alla sanità nel nostro paese e si auspica che venga effettuata con personale del nucleo ispettivo di nuova costituzione che il Ministero ha provveduto appunto a formare per rispondere alle moltissime richieste, come la presente, di verifiche ispettive su provvedimenti o situazioni regionali.

(2-00589)

« De Carli ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

infatti l'articolo 19 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che viene tuttora considerato in vigore (vedasi la nota all'articolo 1 della legge 20 aprile 1989 n. 142, quale appare sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1989) è stato per contro « temporaneamente » sospeso con il decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 7 settembre 1944;

per contro il detto decreto luogotenenziale non è mai stato presentato al Parlamento per la rituale conversione in legge;

conseguentemente, la « temporanea sospensione » del menzionato articolo 19 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, in forza della quale si è determinata la indiscriminata apertura dell'Albo dei procuratori legali, sembra non essere sorretta da un valido supporto normativo —:

quali orientamenti il Governo intenda assumere per una ormai indilazionabile chiarificazione ermeneutica rispetto alla menzionata « non vigenza » di una norma che invece viene ritenuta vigente dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato, con intuibili, rilevanti conseguenze pratiche sull'ordinamento professionale forense;

quale sia, più in generale, il pensiero e l'orientamento del Governo in ordine ad una situazione di carenza normativa quale si è evidenziata nella legge professionale forense.

(2-00590)

« Maceratini ».